



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

IX LEGISLATURA

92^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

giovedì 5 dicembre 2013

**Presidenza del Presidente INTRONA
indi del Vicepresidente MARMO
indi del Presidente INTRONA**

INDICE

Presidente	pag.	5	vellera “Contrasto alla diffusione del GAP (Gioco d’azzardo patologico)”	
Processi verbali	»	5		
Congedi	»	6		
Risposte scritte alle interrogazioni	»	6	Presidente	pag. 11,12,13,14
Comunicazioni al Consiglio	»	6	Zullo	» 11,13
Assegnazioni alle Commissioni	»	7	Ruocco	» 14
Interrogazioni presentate	»	8	<i>Esame articolato</i>	
Ordine del giorno	»	8		
Proseguo esame proposta di legge Disabato, Losappio, Laddomada, Nuzziello, Brigante, Lonigro, Cer-			Presidente	» 15,16,70 e <i>passim</i>
			Marino, <i>relatore</i>	» 16,94,97
			Zullo	» 71,78,86,87, 90,91,102,104

Losappio	pag.	72,91,93,95
Surico	»	73,87
Curto	»	73,94,95,97,98
Friolo	»	75,104
Aloisi	»	76,101
Romano	»	79
Disabato	»	81,88,90, 91,92,99
Attanasio	»	83,102
Gentile, <i>assessore al welfare</i>	»	84,86
Nuzziello	»	87
Amati	»	93,95,100
Lospinuso	»	94
Lonigro	»	96
Capone, <i>assessore allo sviluppo economico</i>	»	97,100,101
Nicastro, <i>assessore alla qualità dell'ambiente</i>	»	97
Negro	»	104

Sull'ordine dei lavori

Presidente	»	13,14
Friolo	»	13

DDL n. 15 dell'11/11/2013 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento contabile in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 25 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2012)"

Presidente	»	16
Lonigro, <i>relatore</i>	»	16

Esame articolato

Presidente	»	17,18
------------	---	-------

Proposta di legge Lonigro, Losappio "Legge regionale 15 maggio 2006, n. 10 – Istituzione del Parco naturale regionale 'Bosco Incoronata' – Modifica della perimetrazione dei confini dell'Ente Parco"

Presidente	»	18
Pentassuglia, <i>relatore</i>	»	18

Esame articolato

Presidente	»	20,21
------------	---	-------

Proposta di legge Gatta, Bello-mo, Camporeale, Negro, Pastore e Ognissanti "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 'Interventi a favore delle imprese agricole'"

Presidente	pag.	21
Schiavone, <i>relatore</i>	»	21

Esame articolato

Presidente	»	21,22,23
Gatta	»	22

DDL n. 33 del 24/10/2011 "Disciplina dell'agriturismo, del pescaturismo e dell'ittiturismo", proposta di legge Maniglio, Decaro, Romano, Mennea, Blasi, De Genaro, Caracciolo, Epifani, Marino, Loizzo, Pentassuglia, Ognissanti "Disciplina dell'agriturismo e del turismo rurale" e proposta di legge Marmo N., Palese, Alfarano, Barba, Boccardi, Camporeale, Cassano, Chiarelli, Congedo, Di Gioia, Friolo, Gatta, Iurlaro, Lanzilotta, Lospinuso, Marti, Sala, Surico, Tarquinio, Vadrucci, Zullo "Disciplina dell'agriturismo"

Presidente	»	23
Schiavone, <i>relatore</i>	»	23

Esame articolato

Presidente	»	23,27,50,51
Congedo	»	27,50
Pellegrino	»	50

Proposta di legge Pastore "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)"

Presidente	»	36
Pentassuglia, <i>relatore</i>	»	36

Esame articolato

Presidente	»	36,39,40
Losappio	»	37
Negro	»	37,40

SEDUTA N° 92

RESOCONTO STENOGRAFICO

5 DICEMBRE 2013

Pastore	pag.	37
Ruocco	»	38,40
Lonigro	»	38
Barbanente, <i>Vicepresidente della Giunta regionale e assessore alla qualità del territorio</i>	»	39,40

Proposta di legge di iniziativa popolare dei Consigli comunali di Cisternino, Alberobello, Alberona, Bovino, Locorotondo, Otranto, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, Specchia “Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d’Italia in Puglia”

Presidente	»	41
Pentassuglia, <i>relatore</i>	»	41

Esame articolato

Presidente	»	42,46,49
De Leonardis	»	46
Laddomada	»	48
Zullo	»	48
Pentassuglia, <i>relatore</i>	»	48

Proposta di legge alle Camere a firma del Consigliere Bellomo, ai sensi dell’art. 121 della Costituzione “Integrazioni all’art.10 della legge 5 febbraio 1992, n. 104: Reversibilità dell’importo complessivo tra pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento in favore del figlio di genitore disabile grave” (iscritta all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 17 del regolamento interno del Consiglio)

Presidente	»	51
Bellomo, <i>relatore</i>	»	51

Esame articolato

Presidente	»	52,53
------------	---	-------

Proposta di legge alle Camere a firma del Consigliere Bellomo, ai sensi dell’art. 121 della Costituzione “Modifica al comma 2 dell’art. 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13” (iscritta all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 17 del

regolamento interno del Consiglio)

Presidente	pag.	53
Bellomo, <i>relatore</i>	»	53

Esame articolato

Presidente	»	54
------------	---	----

Proposta di legge Ventricelli, Losappio, Disabato, Brigante, Cervellera, Laddomada, Lonigro, Martarelli, Nuzziello, Sannicandro “Iniziativa ed interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali della Puglia” e proposta di legge Blasi, Decaro sulla lettura e sul libro

Presidente	»	54
Ognissanti, <i>relatore</i>	»	55

Esame articolato

Presidente	»	55,60,61,65,66
Monno	»	56,59

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARMO

Ventricelli	»	56
Blasi	»	57,65
Lemma	»	60
Losappio	»	60
Laddomada	»	61
Zullo	»	61
Amati	»	64

DDL n. 9 del 01/07/2013 “Disposizioni relative alle sanzioni amministrative in materia di quote latte e di cui agli articoli 5, 6 e 9 della legge 30 maggio 2003, n. 119 e s.m.i.”

Presidente	»	66
Schiavone, <i>relatore</i>	»	66

Esame articolato

Presidente	»	68,70
------------	---	-------

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE INTRONA

DDL n. 21 del 16/11/2010 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico”

Presidente pag. 105
 Schiavone, *relatore* » 105

Esame articolato

Presidente » 112

Ordine del giorno Friolo, Scianaro, De Biasi, Pentassuglia del 12/11/2013 “Piano industriale di ENAV S.p.A., di riassetto”

Presidente » 112

Ordine del giorno a firma dei consiglieri Romano, Zullo, Negro, Disabato, Pellegrino, Friolo,**Losappio, Schiavone, Bellomo “Organizzazione della rete di assistenza al malato oncologico”**

Presidente pag. 112

Ordine del giorno a firma dei consiglieri Introna, Longo, Marmo N., Maniglio, Caroppo A. “Alta velocità sulla linea ferroviaria adriatica”

Presidente » 113

Ordine del giorno a firma dei consiglieri Gatta, Romano, Negro, Zullo, Losappio, Disabato, Friolo, Pellegrino, Bellomo, Schiavone “Iniziativa a sostegno del reddito degli agricoltori interessati dagli eventi atmosferici”

Presidente » 115

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE INTRONA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 12.09*).

(Segue inno nazionale)

Ringraziamo i ragazzi della scuola media di Cerignola, che sono venuti a farci visita, anche per la freschezza e l'entusiasmo con cui hanno voluto accompagnare le note dell'inno nazionale e per quel "sì" finale convinto e spontaneo.

Processi verbali

PRESIDENTE. Do lettura del processo verbale della seduta n. 90 del 19 novembre 2013:

Presidenza del Presidente Introna
indi del Vicepresidente Marmo
indi del Presidente Introna
indi del Vicepresidente Maniglio
indi del Presidente Introna

La seduta ha inizio alle ore 11.39 con l'ascolto dell'inno nazionale. Segue la lettura e l'approvazione del processo verbale della seduta del 12 novembre 2013.

Hanno chiesto congedo i consiglieri Boccardi, Brigante, Buccoliero, Pica e Schiavone.

Unico argomento all'ordine del giorno sono le "Recenti vicende Ilva di Taranto".

Il Presidente precisa che dopo la relazione del Presidente Vendola si aprirà il dibattito cui interverranno i capigruppo, per un tempo massimo di venti minuti, mentre i consiglieri avranno a disposizione dieci minuti.

Il Presidente, prima di dare la parola al Presidente della Giunta, esprime solidarietà e fraterna vicinanza alle famiglie delle vittime e alle Istituzioni della Sardegna devastata in queste ore dalla catastrofica alluvione. Mentre giungono notizie preoccupanti per il maltem-

po dai centri ionici già duramente colpiti, ricorda le quattro vittime dell'alluvione del 7 ottobre scorso a Ginosa: i coniugi Bari, la giovane Rossella Pignalosa e l'infermiere Giuseppe Bianculli. Quindi propone di approvare, al termine della seduta, un ordine del giorno per sollecitare il Governo nazionale perché intervenga con un programma straordinario che metta in sicurezza idrogeologica il territorio. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*).

Il Presidente della Giunta, Vendola, relazione.

Sull'ordine dei lavori interviene il consigliere Ruocco.

Nel dibattito intervengono i consiglieri Zullo, Romano (*sostituzione alla Presidenza del Presidente Introna con il Vicepresidente Marmo*), Negro, Aloisi, Surico, Damone (*sostituzione alla Presidenza del Vicepresidente Marmo con il Presidente Introna*), Curto, Cervellera, Martucci, Gianfreda, Attanasio, Gatta, Camporeale, Lemma, Friolo, Pellegrino, Sala. Congedo (*sostituzione alla Presidenza del Presidente Introna con il Vicepresidente Maniglio*), Disabato, Forte, Cristella, Mazzarano, Lanzilotta, Lospinuso, Caroli, Scianaro, Losappio (*sostituzione alla Presidenza del Vicepresidente Maniglio con il Presidente Introna*). Segue la replica del Presidente della Giunta, Vendola.

Come preannunciato, il Presidente pone in votazione l'ordine del giorno a firma Introna, Marmo, Maniglio e Caroppo "Rischio idrogeologico", che è approvato all'unanimità (risultano assenti i Gruppi PPT, I Pugliesi, MeP e i consiglieri Attanasio e Pellegrino).

Il Presidente dichiara tolta la seduta.

Il Consiglio è stato convocato, in seduta straordinaria, per domani alle ore 11.30.

La seduta termina alle ore 18.34.

Do lettura del processo verbale della seduta n. 91 del 20 novembre 2013:

Seduta straordinaria

Presidenza del Presidente Introna

La seduta ha inizio alle ore 11.56 con l'ascolto dell'inno nazionale.

Hanno chiesto congedo i consiglieri Barba, Bellomo, Biasi, Caroppo, Epifani, Greco, Lanzilotta, Loizzo, Minervini, Pellegrino, Pica, Schiavone e Vadrucci. Risulta assente il consigliere Di Pumpo.

Unico argomento all'ordine del giorno è "Condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella Regione Puglia".

Il Presidente saluta e ringrazia per la loro presenza la prof.ssa Rosy Paparella, Garante regionale dei diritti dei minori, e il dott. Matteo Rebesani, rappresentante dell'Organizzazione Save the children Italia. Quindi svolge la relazione introduttiva. Intervengono la prof.ssa Paparella e il dott. Rebesani.

Prendono parte alla discussione i consiglieri Zullo, Nuzziello, Pastore, Laddomada, il Presidente della Giunta, Vendola, i consiglieri Aloisi, Lemma, Mazzarano, Surico e gli assessori Sasso e Gentile. A conclusione del dibattito vengono presentati due ordini del giorno, il primo a firma Introna, Marmo, Maniglio e Longo "Salvaguardia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza", concordato con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali, il secondo "Risorse sistema istruzione" a firma Lonigro, Disabato, Pastore, Romano, Damone, Ruocco, Negro, Buccoliero e Surico, che, posti rispettivamente in votazione, sono approvati all'unanimità (risultano assenti i Gruppi PPT, IDV, MeP e i consiglieri Buccoliero, Di Gioia e Attanasio).

Il Presidente comunica che è stato presentato un ordine del giorno a firma dei consiglieri Romano, Lemma, Amati, De Gennaro, Ventricelli, Zullo e Negro "Misure di accelerazione delle procedure di affidamento dei servizi raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti solidi urbani degli ARO" che, posto ai voti, è approvato all'unanimità (risultano assenti i Gruppi PPT, IDV, MeP e i consiglieri Buccoliero, Di Gioia e Attanasio).

Il Presidente dichiara tolta la seduta.

Il Consiglio sarà convocato a domicilio per martedì 26 p.v..

La seduta termina alle ore 14.54.

Non essendovi osservazioni, i processi verbali si intendono approvati.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i consiglieri Barba, Galati, Greco, Minervini e Vadrucci.

Non essendovi osservazioni, i congedi si intendono concessi.

Credo di interpretare il pensiero unanime del Consiglio regionale nel rivolgere al collega Minervini gli auguri di una pronta e totale guarigione a seguito dell'involontario incidente in cui è stato coinvolto.

Risposte scritte alle interrogazioni

PRESIDENTE. È pervenuta risposta scritta alle seguenti interrogazioni:

- Friolo: "Nuovo impianto di 'Radio Padania' in emissione dal Comune di Villa Castelli (Br)";

- De Leonardis: "Chiarimenti su 'An Apulian Journey'".

Comunicazioni al Consiglio

PRESIDENTE. Il Consigliere regionale Andrea Caroppo, già appartenente al Gruppo consiliare "La Puglia prima di tutto", e i consiglieri regionali Antonio Camporeale, Maurizio Friolo e Domenico Lanzilotta, già appartenenti al Gruppo consiliare "Il Popolo della Libertà", con nota del 29 novembre 2013 hanno comunicato di costituire il Gruppo consiliare "Nuovo Centrodestra".

Con successiva nota del 2 dicembre 2013

gli stessi hanno comunicato di aver designato quale Capogruppo il consigliere Maurizio Friolo e quale Vice Capogruppo vicario il consigliere Antonio Camporeale.

Assegnazioni alle Commissioni

PRESIDENTE. Sono state effettuate le seguenti assegnazioni:

Commissione III

Proposta di legge a firma dei consiglieri Marmo, Ruocco, Friolo, Caroppo, Romano, Zullo, Amati e Pentassuglia “Interventi regionali per il contenimento della spesa farmaceutica attraverso il recupero, la restituzione, la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità”.

Commissione V

Proposta di legge a firma dei consiglieri Caroppo e Marmo “Modifica art. 2 l.r. n. 54/1984 (Norme per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Requisiti per l’assegnazione)”;

Disegno di legge n. 17 del 26/11/2013 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA). Rischio di incidenti rilevanti (RIR) – Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”.

Commissione VI

Disegno di legge n. 16 del 26/11/2013 “Sistema regionale dell’anagrafe degli studenti”.

Commissione I (per conoscenza)

Deliberazione della Giunta regionale n. 2113 del 19/11/2013 “Cont. n. 11317/2002/P – TAR Puglia Bari. Comune di Fasano c/ Regione Puglia. Competenze avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n.

2114 del 19/11/2013 “Cont. n. 11320/2002/P – TAR Puglia Bari. LA NUOVA SANITÀ s.r.l. c/ Regione Puglia. Competenze avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2115 del 19/11/2013. “Cont. n. 11268/2002/P-GR, TAR Puglia Bari. DUO SALUS s.r.l. c/ Regione Puglia. Competenze avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2116 del 19/11/2013 “Cont. n. 11272/2002/P-GR, TAR Puglia Bari. Casa di cura VILLA SERENA s.r.l. c/ Regione Puglia. Competenze avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2117 del 19/11/2013 “Cont. n. 11273/2002/P-GR, TAR Puglia Bari. Casa di cura D’AMORE s.r.l. c/ Regione Puglia. Competenze avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2118 del 19/11/2013 “Cont. n. 11324/2002/P – TAR Puglia Bari. Casa di cura DE LUCA s.r.l. c/ Regione Puglia. Competenze avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2119 del 19/11/2013 “Cont. n. 11325/2002/P – TAR Puglia Bari. SOGEMI s.r.l. c/ Regione Puglia. Competenze avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2163 del 19/11/2013 “Prelevamento della somma €11.855,32 dal fondo di riserva per la definizione di partite pregresse cap. n. 1110090 del bilancio 2013 e contestuale variazione in termini di competenza e cassa al capitolo di spesa n. 114056”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2164 del 19/11/2013 “Prelevamento della somma € 871,52 dal fondo di riserva per la

definizione di partite pregresse cap. n. 1110090 del bilancio 2013 e contestuale variazione in termini di competenza e cassa al capitolo di spesa n. 114056”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2168 del 19/11/2013 “Variazione amministrativa al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 – Art. 42, comma 2, l.r. n. 28/2001 – Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità 5.4 – UPB 5.4.1 ‘Interventi regionali per lo sport’”.

Interrogazioni presentate

PRESIDENTE. Sono state presentate le seguenti

interrogazioni:

- De Leonardis (*con richiesta di risposta scritta*): “Chiarimenti sulla sospensione del bando per l’allungamento della pista dell’aeroporto civile ‘Gino Lisa’ di Foggia”;

- Congedo (*con richiesta di risposta scritta*): “Situazione letturisti Acquedotto pugliese”;

- Friolo (*con richiesta di risposta scritta*): “Sanitaservice ASL FG. Appalto del servizio pulizie del P.O. di Lucera”;

- Zullo, Scianaro (*con richiesta di risposta scritta*): “Gara per il servizio integrato di lava-nolo all’ASL BAT”;

- Lospinuso (*con richiesta di risposta scritta*): “Destabilizzati” della ASL Taranto”.

Ordine del giorno

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca i seguenti argomenti:

1) Proseguo esame proposta di legge Di-sabato, Losappio, Laddomada, Nuzziello, Brigante, Lonigro, Cervellera “Contrasto alla diffusione del GAP (Gioco d’azzardo patologico)” (*rel. cons. Marino*);

2) Proposta di legge Negro “Modifiche alla l.r. 20 del 7.10.2009 art.2 co.2 e art.6 ‘Norme per la pianificazione paesaggistica’” (*rel. cons. Pentassuglia*);

3) Proposta di legge Pentassuglia “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 agosto 1998 n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria)” (*rel. cons. Brigante*);

4) Proposta di legge Lonigro, Losappio “Legge regionale 15 maggio 2006, n. 10 – Istituzione del Parco naturale regionale ‘Bosco Incoronata’ – Modifica della perimetrazione dei confini dell’Ente Parco” (*rel. cons. Pentassuglia*);

5) DDL n. 21 del 16/11/2010 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico” (*rel. cons. Schiavone*);

6) Proposta di legge Gatta, Bellomo, Camporeale, Negro, Pastore e Ognissanti “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 ‘Interventi a favore delle imprese agricole’” (*rel. cons. Schiavone*);

7) DDL n. 33 del 24/10/2011 “Disciplina dell’agriturismo, del pescaturismo e dell’ittiturismo”, proposta di legge Maniglio, Decaro, Romano, Mennea, Blasi, De Gennaro, Caracciolo, Epifani, Marino, Loizzo, Pentassuglia, Ognissanti “Disciplina dell’agriturismo e del turismo rurale” e proposta di legge Marmo N., Palese, Alfarano, Barba, Boccardi, Camporeale, Cassano, Chiarelli, Congedo, Di Gioia, Friolo, Gatta, Iurlaro, Lanzilotta, Lospinuso, Marti, Sala, Surico, Tarquinio, Vadrucci, Zullo “Disciplina dell’agriturismo” (*rel. cons. Schiavone*);

8) Proposta di legge Pastore “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)” (*rel. cons. Pentassuglia*);

9) Proposta di legge di iniziativa popolare

dei Consigli comunali di Cisternino, Alberobello, Alberona, Bovino, Locorotondo, Otranto, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, Specchia “Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d’Italia in Puglia” (*rel. cons. Pentassuglia*);

10) Proposta di legge alle Camere a firma del Consigliere Bellomo, ai sensi dell’art. 121 della Costituzione “Integrazioni all’art.10 della legge 5 febbraio 1992, n. 104: Reversibilità dell’importo complessivo tra pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento in favore del figlio di genitore disabile grave” (*iscritta all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 17 del regolamento interno del Consiglio*);

11) Proposta di legge alle Camere a firma del Consigliere Bellomo, ai sensi dell’art. 121 della Costituzione “Modifica al comma 2 dell’art. 9 della legge 9 gennaio 1989, n.13” (*iscritta all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 17 del regolamento interno del Consiglio*);

12) Comunicazione del Presidente della Giunta e dell’Assessore al Bilancio e programmazione sulla nuova dinamica tariffaria del Servizio idrico integrato;

13) Crisi occupazionale in Puglia;

14) Proposta di legge Zullo, Caroppo, Alfarano, Damone, De Biasi, Vadrucci, Sala, Barba, Friolo “Istituzione di una Commissione speciale d’indagine sulla gestione dell’Ente Fiera del Levante” (*iscritta all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 17 del regolamento interno del Consiglio*);

15) Proposta di legge Palese, Zullo, Cassano “Istituzione di una Commissione speciale d’indagine su presunte infiltrazioni mafiose sulle energie da fonti rinnovabili” (*iscritta all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 17 del regolamento interno del Consiglio*);

16) Proposta di legge Negro, Bellomo, Buccoliero, Damone, Pellegrino, Schiavone “Modifiche agli articoli 20, 24 e 41 dello Statuto della Regione Puglia” (*iscritta all’odg ai sensi dell’art. 17 del Regolamento interno del Consiglio*);

17) Mozione Gatta del 20/06/2011 “Servizio di cabotaggio marittimo sull’itinerario Isole Tremiti, Rodi Garganico, Manfredonia”;

18) Ordine del giorno Epifani del 23/01/2012 “Concessione spazi demaniali”;

19) Ordine del giorno Negro, Pellegrino, Palese, Disabato, Bellomo, Damone, Losappio, Buccoliero del 13/02/2012 “Modifica al d.lgs. n. 110/2004”;

20) Ordine del giorno Laddomada, Cervellera, Pentassuglia, Lospinuso, Sala, Lemma del 15/02/2012 “Reintegro dei medici dell’ASL di Taranto nelle strutture sanitarie”;

21) Mozione Marmo N., Lospinuso, Marti, Lanzilotta, Alfarano, Barba, Boccardi, Cassano, Congedo, Di Gioia, Friolo, Gatta, Iurlaro, Palese, Sala, Surico, Tarquinio, Vadrucci, Zullo del 09/03/2012 “Impegno all’adozione d’iniziativa sulla drammatica situazione del Tibet in occasione del 53° anniversario dell’insurrezione di Lhasa, inclusa l’esposizione della bandiera del Tibet”;

22) Ordine del giorno Epifani del 13/03/2012 “Contrasto ludopatia”;

23) Ordine del giorno Gatta del 30/03/2012 “Deliberazione CIPE n. 62 del 03 agosto 2011”;

24) Mozione Damone del 03/04/2012 “Chiarezza su trasporto aereo/ferroviario in Capitanata”;

25) Ordine del giorno Gatta, Tarquinio, De Leonardis, Damone, Di Gioia, Lonigro, Ognisanti, Schiavone, Nuzziello del 18/04/2012 “Sisma del 31 ottobre 2002 – O.P.C.M. 4009 del 22/03/2012. Conseguenze”;

26) Mozione Damone del 18/04/2012 “Grave carenza di personale all’Assessorato alla sanità”;

27) Ordine del giorno Damone del 23/04/2012 “Ripristino immagine di San Nicola sullo stemma della città di Bari”;

28) Ordine del giorno Mazzarano, Pentassuglia del 11/05/2012 “Interventi a salvaguardia dei lavoratori della Sural s.p.a.”;

29) Ordine del giorno Lospinuso, Pentassuglia, Sala, Chiarelli, Cervellera, Laddoma-

da, Mazza, Mazzarano del 27/06/2012 “Piano di classifica del Consorzio di bonifica Stornara e Tara di Taranto”;

30) Ordine del giorno Friolo, Marmo N., Zullo del 22/06/2012 “Assegnazione nuove sedi farmaceutiche”;

31) Ordine del giorno Buccoliero del 22/06/2012 “Sollecitazioni al Governo per rendere ufficiali gli sbarchi di immigrati in cerca di lavoro e di speranza”;

32) Mozione Pellegrino, Pastore del 24/01/2012 “Contestazione del tricolore messa in atto dalla Lega Nord a Milano”;

33) Mozione Damone del 04/10/2012 “Sanità privata in Puglia”;

34) Mozione Damone, Greco del 12/10/2012 “Attivazione Emodinamica – Ospedale di Monopoli”;

35) Mozione Palese, Zullo del 30/10/2012 “Realizzazione nell’ASL Bari della rete interospedaliera per l’emergenza coronarica”;

36) Ordine del giorno Laddomada, Pellegrino, Decaro, Losappio, Mazza, Gianfreda, Cassano, Ventricelli, Disabato del 27/11/2012 “Interventi a favore delle scuole pubbliche”;

37) Ordine del giorno Romano, Blasi, Decaro, Marino, Mazzarano, Maniglio del 28/11/2012 “Ridefinizione del modello organizzativo in materia di sanità”;

38) Ordine del giorno Alfarano del 05/12/2012 “UTIC di Barletta”;

39) Ordine del giorno Pentassuglia, Sala, Amati, Rollo, Friolo del 23/05/2013 “Istituzione della NO TAX AREA per Brindisi e Taranto”;

40) Ordine del giorno Lanzilotta, Marmo N., Boccardi, Zullo, Friolo, Gatta, Cristella, Congedo, Lospinuso, Camporeale del 05/06/2013 “Aumento tariffe irrigue ARIF – Deliberazione G.R. n. 858 del 03/05/2013”;

41) Ordine del giorno Attanasio, Rollo, Di Pumpo, Romano, Ventricelli, Losappio, Curto, Disabato, Marino, Nuzziello, Damone, Greco, Buccoliero, Pellegrino, Bellomo del 11/06/2013 “Costituzione di una società di riscossione dei tributi della Regione Puglia”;

42) Ordine del giorno Romano, Maniglio, Blasi del 26/06/2013 “Spese militari per l’acquisto degli aerei da guerra ‘F35’”;

43) Ordine del giorno Zullo, Attanasio, Congedo, Cristella, Ruocco, Lanzilotta, Friolo, Pica, Lospinuso, Aloisi del 31/07/2013 “Risorse integrative per l’assistenza sanitaria”;

44) Ordine del giorno Gianfreda del 26/07/2013 “Localizzazione del punto di approdo TAP (Trans Adriatic Pipeline)”;

45) Ordine del giorno Cervellera, Losappio, Ventricelli, Mazzarano, Pastore, Romano, Lemma, Disabato, Laddomada, Galati, Pentassuglia del 24/09/2013 “Adeguamento PUG a seguito dell’adozione del Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (PTTR). DGR 1435 del 02/8/2013”;

46) Ordine del giorno Marino, Losappio, Ognissanti, Disabato, Lonigro, Canonico, Amati, Romano, De Leonardis, Negro, Zullo, Forte, De Biasi, Alfarano, Sala, Surico, Martucci, Damone, Blasi del 03/10/2013 “Interventi per rimuovere la sospensione dell’applicazione dei contratti a tempo determinato dell’ex art. 15 septies del d.lgs. 502/1992” (testo emendato dalla III Commissione consiliare permanente nella seduta del 30/09/2013);

47) Ordine del giorno Nuzziello, Mennea, Disabato, Attanasio, Gatta, Pica, Laddomada, Pastore, Ognissanti, Lemma, Marino del 09/10/2013 “Zone Franche Urbane (ZFU)”;

48) Ordine del giorno Gianfreda del 25/09/2013 “Provincia di Lecce zona ad elevato rischio di crisi ambientale”;

49) Ordine del giorno Galati, Disabato, Laddomada, Brigante, Cervellera, Caroppo A., Blasi, Gianfreda del 08/11/2013 “Situazione dei lavoratori LSU-LPU della Puglia”;

50) Ordine del giorno Friolo, Scianaro, De Biasi, Pentassuglia del 12/11/2013 “Piano industriale di ENAV S.p.A., di riassetto”;

51) Mozione De Biasi del 18/11/2013 “Europarlamento: rinvio votazione bilancio pluriennale 2014-2020”;

52) Interrogazioni e interpellanze urgenti;

53) Interrogazioni e interpellanze;

54) Proposta di legge Ventricelli, Losappio, Disabato, Brigante, Cervellera, Laddomada, Lonigro, Matarrelli, Nuzziello, Sannicandro “Iniziativa ed interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali della Puglia” e proposta di legge Blasi, Decaro sulla lettura e sul libro (*rel. cons. Ognisanti*);

55) DDL n. 9 del 01/07/2013 “Disposizioni relative alle sanzioni amministrative in materia di quote latte e di cui agli articoli 5, 6 e 9 della legge 30 maggio 2003, n. 119 e s.m.i.” (*rel. cons. Schiavone*);

56) DDL n. 15 dell’11/11/2013 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento contabile in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 25 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2012)” (*rel. cons. Lonigro*).

Colleghi consiglieri, i lavori saranno organizzati secondo il seguente ordine. Cominceremo con il prosieguo dell’esame della proposta di legge Disabato, Losappio, Laddomada ed altri “Contrasto alla diffusione del GAP (Gioco d’azzardo patologico)”.

In seguito, per esigenze legate alla compilazione dei bilanci, si tratterà il punto n. 56) “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento contabile in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 25 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2012)”.

Tratteremo poi i punti nn. 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 54) e 55), nonché l’ordine del giorno di cui al punto n. 50) e tutti gli altri presentati in data odierna, che sono stati regolarmente fotocopiati e distribuiti.

Prosegue esame proposta di legge Disa-

bato, Losappio, Laddomada, Nuzziello, Brigante, Lonigro, Cervellera “Contrasto alla diffusione del GAP (Gioco d’azzardo patologico)”

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto n. 1), reca: «Prosegue esame proposta di legge Disabato, Losappio, Laddomada, Nuzziello, Brigante, Lonigro, Cervellera “Contrasto alla diffusione del GAP (Gioco d’azzardo patologico)”».

Ricordo che l’assessore Gentile, che nella seduta precedente chiese di sospendere l’esame della proposta di legge per verificare la compatibilità o meno delle norme contenute in questo progetto di legge con la normativa sanitaria, ha predisposto, d’intesa con gli uffici, un emendamento che ho fatto distribuire. È evidente che, nel momento in cui riprendiamo la discussione, dovremo partire dall’approvazione degli emendamenti.

ZULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, a me tocca ringraziare sua eccellenza Monsignor Cacucci e il reverendo don Alberto Urso, che hanno avuto sicuramente una forza più grande di quella che ha avuto la politica nel Consiglio regionale scorso, quando abbiamo introdotto questo tema all’ordine del giorno.

Ricordo che il provvedimento, inserito all’ordine del giorno con procedura d’urgenza, era stato valutato positivamente all’interno delle Commissioni. Magicamente, però, esso si fermò sui dubbi, sulle paure e sulle considerazioni, che noi non abbiamo mai condiviso e che non vogliamo nemmeno condividere quest’oggi, relative a un’incidenza negativa e sfavorevole sul Piano di rientro e sui danni che avrebbe potuto sortire l’esito finale di quella proposta di legge, se fosse stata votata e attuata come legge.

In realtà, noi l’abbiamo accantonata e oggi

si ritorna in Aula ancora con quelle paure. Manca il coraggio che porti a dire che cosa vogliamo fare effettivamente e seriamente per questo dramma che coinvolge tante famiglie.

Stralciare la parte sanitaria da questa proposta di legge significa stralciare la parte più pregnante dell'intervento che questa Regione avrebbe voluto mettere in campo rispetto alle finalità che la stessa proposta di legge originaria si proponeva e voleva perseguire. Noi stiamo togliendo le parti più pregnanti sulla base di assunti risibili. Non incidiamo sulla spesa del fondo sanitario, non facciamo assunzioni, non interveniamo sugli impegni del Piano di rientro. Noi facciamo sì che alcuni principi siano a tutto tondo considerevoli di tutti gli aspetti che riguardano le persone e le famiglie coinvolte in questo dramma.

Come si può pensare di estrapolare da questa proposta di legge gli interventi della prevenzione sanitaria, della terapia sanitaria, della riabilitazione sanitaria? Come è possibile estrapolarli e riportarli essenzialmente sul versante socio-sanitario? Noi li accettiamo. Accettiamo tutte le trasposizioni sul versante socio-assistenziale o socio-sanitario, ma devono essere complementari e aggiuntive rispetto alle finalità e alla riscrittura precedente di quella proposta di legge. Devono essere un arricchimento, non una sostituzione. Se servono, come sicuramente servono, a fornire una risposta complessiva che riguarda la presa in carico globale di una persona e del suo dramma sociale, allora va bene. Se, invece, devono sostituire le norme di tipo sanitario, io dico che non è possibile, perché i Dipartimenti delle dipendenze patologiche esistono e utilizzano risorse per poter affrontare il dramma di queste persone, che deriva da una dipendenza patologica.

Per questo motivo, ritengo che abbiamo perso del tempo inutile e che tutti insieme dobbiamo ringraziare chi è al di là della politica. È per questo motivo che la gente non ci segue su questo terreno del rinvio continuo e di queste paure che la politica non sa contene-

re e sconfiggere. La politica deve inviare segnali forti, relativi a una risposta concreta, completa e complessiva dei drammi delle persone e delle famiglie. Mi dispiace che giocate sempre in retromarcia. Partite con annunci stratosferici. Siete partiti, la volta scorsa, con tutta una serie di annunci, poi ci sono stati la retromarcia e il fermo.

Penso che abbiate perso una grande occasione di poter andare incontro alla gente. Vi siete fermati e state rivoluzionando una proposta di legge che era veramente molto interessante e di altissimo valore. Ne rendo merito al collega Disabato, ma, caro collega, al suo posto mi sarei ribellato per questo stravolgimento, che non coglie il senso e l'intendimento originario. È un segno di retromarcia che non vi fa onore, perché avevate offerto un'aspettativa grande a questa gente, a questi nostri concittadini. Con questa retromarcia certamente non cogliete il segno di quel dramma e la necessità del momento.

PRESIDENTE. Collega Zullo, non l'ho interrotta perché pensavo che la sua richiesta di parola fosse motivata dall'organizzazione dei lavori, ma non avevo ancora dichiarato aperta la discussione. Mi fermo qui, perché, avendo deciso di andare avanti a oltranza per approvare altri provvedimenti, non ho alcuna intenzione di offrirle l'*assist* per portare in questa seduta momenti di incomprensione.

Giacché ho avuto l'amabilità e la possibilità di interfacciarmi con l'arcivescovo Cacucci, che ho rassicurato sulle intenzioni effettive di questo Consiglio regionale, ritengo che il suo intervento avrebbe potuto essere improntato a una valorizzazione *tout court* del lavoro di tutto il Consiglio. Lei era presente nella seduta precedente, quando abbiamo sospeso i lavori del Consiglio per le motivazioni e le preoccupazioni che erano state espresse dalla collega Gentile. Non ritenevo che questo potesse far scadere o sminuire il ruolo positivo che quest'Assemblea ha svolto.

Sto parlando del ruolo positivo che l'As-

sembra su questo argomento ha avuto e avrà questa mattina. Credo che questo aspetto vada valorizzato. Ho il dovere di richiamare tutti i colleghi a valorizzare questa proposta di legge, che tutti abbiamo voluto – nelle intenzioni così è stato e io non ho motivo di dubitare che continuerà a esserlo nella discussione odierna – di concerto con l'organizzazione della Chiesa Metropolitana barese.

Mi premeva dire questo perché ho avuto l'onore e l'onere di confrontarmi direttamente con Monsignor Cacucci.

ZULLO. Signor Presidente, se deve stravolgere i fatti...

PRESIDENTE. Non stravolgo i fatti.

ZULLO. Lei li stravolge. Io l'ho fatta parlare...

PRESIDENTE. Ci mancherebbe altro! Mi vuol togliere la parola?

ZULLO. Assolutamente no, ma lei non la può togliere a me, né può stravolgere le mie parole.

Io ho chiesto la parola, lei me l'ha concessa e io ho parlato. Non posso sapere che cosa pensa lei, io mi attengo alle regole.

Preciso che non ho detto nulla di contrario rispetto alla seduta precedente, allorché ci siamo interrotti su queste parole della collega Gentile, la quale aveva il timore di incidere sfavorevolmente sulla chiusura del Piano di rientro. Lei sta nuocendo alla salute di queste persone, caro assessore alle politiche della salute.

Io ho solo detto che se ritorniamo in Aula è perché lei ha parlato con Monsignor Cacucci. Non ho detto una bugia.

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, ho inteso male.

ZULLO. Bene. Questo succede perché lei

non sa cogliere lo spirito di questa parte del Consiglio, perché lei va nella direzione di SEL. Lei si sente il Presidente di SEL. Il Presidente, invece, è il Presidente Vendola. Io le dico che lei deve sentirsi Presidente dell'intera Assemblea.

Per valorizzare la proposta di legge io le ho detto che noi avremmo dovuto mantenere gli aspetti sanitari e implementarli con gli aspetti sociosanitari. Io le dico che dobbiamo valorizzarla di più e lei inficia un intervento che va verso una doppia valorizzazione? Ecco perché lei è di parte. Lei continua a essere di parte, ma non coglie la maggiore responsabilità che le appartiene, quella di unire il Consiglio. Il Consiglio si può unire se lei non si assoggetta ai numeri della maggioranza, ma ascolta, mette in atto e offre la possibilità alla forza delle idee di potersi esprimere, senza comprimerle o avversarle.

Presidente, continui a svolgere il suo ruolo in questo modo. Continui ad avversare i nostri principi e i nostri interventi. Continui a capovolgerli secondo i suoi *desiderata*, che corrispondono a quelli di questa maggioranza e del Presidente Vendola.

Continui pure. Forse farà ancora carriera, non lo so, ma non le rende merito nella funzione di Presidente del Consiglio. Noi pretendiamo un rispetto maggiore, Presidente.

PRESIDENTE. Sicuramente ha ragione lei. Ne terrò conto.

Sull'ordine dei lavori

FRIOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Mi scuso per non averle dato la parola nel tempo utile.

FRIOLO. Signor Presidente, colleghi consiglieri, io avevo chiesto la parola prima di iniziare i lavori del Consiglio perché volevo porre una questione preliminare.

Circa tre sedute fa abbiamo discusso in-

sieme a lei – e lei ha preso un impegno – un ordine del giorno che avevamo approvato il 31 luglio scorso. E esso riguardava la destinazione di una quota di 2 milioni di euro al Fondo per la remunerazione di branca e i relativi tetti di spesa per i laboratori di analisi per non procedere, come previsto dalla delibera n. 1304/2013, a una riduzione dei *budget* per i laboratori di analisi e a insediare o a rimettere in funzione la Commissione per la riorganizzazione della rete dei laboratori. L'obiettivo era di fornire ai cittadini servizi di qualità, sostenendo le strutture che investono in tecnologia e in risorse umane.

Lei aveva preso un impegno formale e io ritengo che ci sia un'inadempienza. Lei è stato molto cortese nell'inviarmi anche una lettera che ha spedito all'assessore Gentile per sollecitare questo problema. Io ritengo che un ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio regionale abbia una sua forza. Al fatto che gli assessori non rispondano a noi ormai abbiamo fatto quasi l'abitudine, ma io suppongo che a lei abbiano risposto e che lei non ce ne abbia data comunicazione.

Visto che lei riveste un ruolo sicuramente importante, il più importante di questo Consiglio, e considerato che c'è anche l'assessore Gentile e che lei mi ha dato assicurazioni – quel giorno c'era anche il Presidente Vendola, il quale annuiva per un ordine del giorno che non aveva avuto seguito –, vorrei che questa mattina si desse risposta concreta all'impegno che questo Consiglio ha preso all'unanimità.

Per questo motivo mi ero permesso preliminarmente di prendere la parola, perché lei ci aveva garantito che una risposta sarebbe stata fornita.

PRESIDENTE. Collega Friolo, confermo quanto da lei comunicato. In effetti, io ho sollecitato l'assessore Gentile a predisporre una risposta, o comunque a riscontrare la sua sollecitazione. Poiché l'assessore Gentile è in Aula, se è in condizione di farlo questa mattina lo farà; diversamente invito la collega Gen-

tile a riscontrare la lettera con la richiesta in oggetto con una puntuale descrizione della situazione.

Ripresa: «Prosiegua esame proposta di legge Disabato, Losappio, Laddomada, Nuzziello, Brigante, Lonigro, Cervellera “Contrasto alla diffusione del GAP (Gioco d'azzardo patologico)”»

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Comunico che i colleghi Romano, Ruocco e Surico, già iscritti a parlare, rinunciano a formulare i loro interventi.

Invito il collega Zullo, poiché stiamo andando verso una festività che rappresenta la serenità per le famiglie, a cercare di conservare anche in Aula questo clima di serenità e soprattutto di reciproco rispetto.

RUOCCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUOCCO. Signor Presidente, vorrei fare una valutazione complessiva. La mia richiesta di intervento, che si era nel frattempo smontata, verteva sulla sua indelicatezza nel commentare l'intervento del Capogruppo Zullo, il quale l'aveva messa fra le parti, e non al di sopra delle parti, situazione che non deve avvenire in questo Consiglio.

Lei troverà fra gli emendamenti un articolo aggiuntivo. Lo introduco nella discussione generale perché credo sia la cartina di tornasole di un nostro approccio. L'articolo aggiuntivo prevede che fino al 31 dicembre del 2015 sono sospese le aperture di nuove sale e l'installazione di nuovi impianti.

Senza entrare, da avvocato, nel merito giuridico, osservo che c'è una volontà politica che va espressa: riteniamo noi di intervenire per bloccare il fenomeno dell'apertura incondizionata e senza alcun limite di sale gioco e l'installazione di nuove apparecchiature, oppure ci conserviamo questa sensibilità soltan-

to sull'apertura dei supermercati e dei centri commerciali? Facciamo una scelta politica, una volta tanto. Se poi questo non fosse di nostra competenza, c'è chi lo deve dire e chi lo deve giudicare. Per adesso otteniamo il risultato che per due anni almeno questi nuovi impianti e queste nuove sale non si aprano nella nostra regione.

La mia è una valutazione di carattere politico, sulla quale ognuno di noi è chiamato a confrontarsi.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1 (Finalità)

Le finalità della presente legge sono dirette:

a) alla prevenzione, al trattamento terapeutico ed al recupero sociale dei soggetti affetti da sindrome da gioco d'azzardo patologico (GAP);

b) a diffondere la cultura dell'utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione;

c) a rafforzare la cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 1), a firma dell'assessore Gentile, del quale do lettura: «La lettera a) dell'art. 1 è così sostituita: "a) alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze da gioco, nonché per il trattamento terapeutico e il recupero dei soggetti coinvolti nell'ambito delle competenze regionali in materia sociosanitaria"».

Comunico che è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti.

Pongo ai voti l'emendamento.

È approvato a maggioranza.

Comunico che l'emendamento all'articolo 1, lettera a), a firma della consigliera Nuzziello è decaduto.

È stato presentato, sempre a firma della consigliera Nuzziello, un emendamento alla lettera b), del quale do lettura: «'Alla diffusione e alla divulgazione' dell'utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione e sensibilizzazione 'in modo corretto, veritiero e trasparente, anche in riferimento ai contenuti dei diversi giochi d'azzardo'».

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

È stato presentato un emendamento alla lettera c), sempre a firma della consigliera Nuzziello, del quale do lettura: «'Al rafforzamento della cultura del gioco misurato, 'al' contrasto, 'alla' prevenzione e 'alla' riduzione del rischio della dipendenza da gioco».

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

Pongo ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato all'unanimità.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2 (Ambiti di intervento)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Puglia:

a) favorisce l'accesso delle persone affette da dipendenza dal gioco d'azzardo a trattamenti sanitari ed assistenziali adeguati;

b) favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco d'azzardo;

c) promuove attività di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale che si occupa dei problemi legati al GAP, anche attraverso corsi *in-house*;

d) favorisce l'attività delle organizzazioni del privato sociale, senza scopo di lucro, e delle associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire, curare e ridurre i problemi del GAP.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 2), a firma dell'assessore Gentile, del quale do lettura: «La lett. a) dell'art. 2 comma 1 è così sostituita: “a) promuove iniziative per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco, nonché per il sostegno e il recupero sociale dei soggetti coinvolti, anche mediante l'apporto della rete dei servizi territoriali sociosanitari nell'ambito della collaborazione tra ASL e Comuni”».

È stato presentato un subemendamento a firma dei consiglieri Zullo, Alfarano, Ruocco ed altri, del quale do lettura: «Le parole “la lettera a) dell'articolo 2, comma 1” sono sostituite con le parole “alla lettera d) si aggiunge la seguente lettera e): promuove”».

MARINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO, *relatore*. Signor Presidente, poiché sono arrivati numerosi emendamenti e non mi pare che il modo in cui stiamo procedendo sia molto lineare, vorrei permettere anche all'assessore di esaminarli. A tal fine, propongo una breve sospensione.

PRESIDENTE. Mi sembra una procedura corretta. Potremmo sospendere fino alle 13 per consentire all'assessore di esaminare gli emendamenti oppure, in attesa che gli emendamenti vengano fotocopiati e distribuiti all'assessore, possiamo procedere con i nostri lavori.

Accantoniamo momentaneamente il punto in esame.

DDL n. 15 dell'11/11/2013 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 novem-

bre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento contabile in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 25 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2012)”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 56), reca: «DDL n. 15 dell'11/11/2013 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento contabile in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 25 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2012)”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta).

LONIGRO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, porgo all'attenzione di questa Assemblea il disegno di legge esaminato in I Commissione, relativo all'ordinamento contabile regionale, in cui sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28/2001 ed alla legge regionale 25/2013.

All'articolo 1 della legge regionale 28/2001 viene sottratto l'istituto dei residui di stanziamento e, pertanto, a partire dal 2014, le partite gestite attraverso i residui di stanziamento saranno utilizzate attraverso il vigente fondo delle economie vincolate, in linea con la sentenza della Corte costituzionale 70/2012, sin dalla fase previsionale del bilancio, per il finanziamento del fondo delle economie vincolate.

Con l'integrazione alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 25 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2012) si provvede ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 28/2001 ad allegare i bilanci dell'esercizio finanziario 2012 delle società per azioni “Acquedotto Pugliese SpA”, “Ter-

me di Santa Cesarea SpA” ed il rendiconto generale del Consiglio Regionale 2012.

In Commissione è stato presentato un articolo aggiuntivo che modifica ed integra il comma 3 dell’articolo 34 della l.r.28/2001.

La discussione in I Commissione è stata ampia ed esaustiva, ed il disegno di legge, così come emendato, è stato approvato all’unanimità dei Commissari presenti ed ora viene all’approvazione di questa Assemblea.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all’esame dell’articolato.

Do lettura dell’articolo 1:

art.1

(Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28)

1. Alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento contabile in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 6-*bis* dell’articolo 42, sono soppresse le parole “e di stanziamento”;

b) Al comma 1 dell’articolo 92, le parole “dei residui di stanziamento dei” sono sostituite dalle parole “delle economie vincolate relative ai”;

c) All’articolo 93:

1) al comma 2 le parole “, salvo quanto previsto dal presente articolo” sono soppresse;

2) al comma 5, le parole “possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre il nono esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione” sono sostituite dalle parole “confluiscono nel fondo delle economie vincolate”;

3) al comma 5, le parole “Sono altresì conservate tra i residui di stanziamento” sono sostituite dalle parole “Confluiscono nel fondo delle economie vincolate”;

4) al comma 6, le parole “possono essere

mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre il nono esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione” sono sostituite dalle parole “confluiscono nel fondo delle economie vincolate”;

5) al comma 6, il secondo e il terzo periodo sono soppresi;

6) al comma 6-*quater* le parole “o di stanziamento” sono soppresse;

d) Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 94, le parole “possono essere conservate, quali residui di stanziamento, nella corrispondente unità previsionale di base e nei corrispondenti capitoli di bilancio non oltre il nono esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione” sono sostituite dalle parole “confluiscono nel fondo delle economie vincolate”.

2. Le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a partire dall’esercizio finanziario 2014.

3. Ai fini dell’assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 i risultati finali del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2013 della Regione Puglia sono esposti anche considerando le modifiche apportate alla l.r. 28/2001, di cui al comma 1.

4. Ai fini della predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, la determinazione del risultato presunto di amministrazione dell’anno 2013 e del fondo delle economie vincolate da riscrivere viene effettuato considerando le modifiche apportate alla l.r. 28/2001, di cui al comma 1.

Lo pongo ai voti.

È approvato all’unanimità.

Do lettura degli articoli successivi:

art.2

(Integrazioni alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 25)

1. Ai sensi del comma 2, dell’articolo 99, della l.r.28/2001, alla presente legge sono allegati i bilanci di esercizio 2012 delle società

per azioni: Terme di Santa Cesarea di Lecce S.p.A., Acquedotto Pugliese S.p.A ed il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2012 del Consiglio regionale della Puglia approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio con deliberazione 5 giugno 2012, n. 117.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art.3

(Modifiche e integrazioni all'articolo 34 della l.r. n. 28/2001)

1. Il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. n. 28/2001 è sostituito dal seguente:

“3. Il referto tecnico delle proposte di legge di cui al comma 1 è predisposto dall'Ufficio di segreteria della Commissione consiliare competente di concerto con il centro di responsabilità amministrativa competente per materia. Il referto così predisposto, vistato dal Centro di responsabilità amministrativa e dal Servizio Ragioneria e bilancio entro dieci giorni dalla data di ricevimento, è allegato alla proposta di legge prima dell'inizio dell'esame nella competente commissione consiliare”.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del DDL n. 15 dell'11/11/2013 nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Alfarano, Aloisi, Amati,
Bellomo, Blasi, Boccardi,
Camporeale, Caroppo, Cervellera, Congedo, Cristella, Curto,
Damone, De Biasi, De Gennaro, De Leonardis, Di Pumpo,
Epifani,

Forte, Friolo,
Gatta,
Introna,
Laddomada, Lanzilotta, Lemma, Longo,
Lonigro, Losappio,
Maniglio, Marino, Martucci, Mazzarano,
Mennea, Monno,
Negro, Nuzziello,
Ognissanti,
Pastore, Pellegrino, Pentassuglia,
Romano, Ruocco,
Sala, Schiavone, Scianaro, Surico,
Vendola, Ventricelli,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	49
Consiglieri votanti	49
Hanno votato «sì»	49

Il disegno di legge è approvato.

Il consigliere Lonigro ha avanzato richiesta d'urgenza.

Pongo ai voti la procedura d'urgenza.

È approvata.

**Proposta di legge Lonigro, Losappio
“Legge regionale 15 maggio 2006, n. 10 –
Istituzione del Parco naturale regionale
‘Bosco Incoronata’ – Modifica della perimetrazione dei confini dell’Ente Parco”**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 4), reca: «Proposta di legge Lonigro, Losappio “Legge regionale 15 maggio 2006, n. 10 – Istituzione del Parco naturale regionale ‘Bosco Incoronata’ – Modifica della perimetrazione dei confini dell’Ente Parco”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

PENTASSUGLIA, *relatore.* Signor Presi-

dente, colleghi consiglieri, con legge regionale n. 10 del 15 maggio 2006, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 61 del 19-5-2006, è stato istituito il Parco Naturale Regionale 'Bosco Incoronata', ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 19/1997 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), la cui gestione è stata affidata al Comune di Foggia.

Il Parco Naturale Regionale comprende oltre il Bosco dell'Incoronata anche parte del Sito di Importanza Comunitaria proposto (pSIC) denominato "Valle del Cervaro-Bosco dell'Incoronata" ricadente in agro del Comune di Foggia.

All'interno dell'attuale perimetro del Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata" erano e sono presenti, ancor prima dell'istituzione del parco stesso, diverse realtà imprenditoriali con elevati standard tecnologici e innovativi in materia di tutela ambientale e sicurezza sul lavoro a rischio per i vincoli che l'area protetta comporta.

Negli anni scorsi sono stati elaborati studi di alto contenuto tecnico relativi alla ripermetrazione dell'area parco. Tali studi, così come avvenuto per altre realtà (es. Parco dell'Ofanto) mirano ad una razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse territoriali non solo sotto il profilo della gestione e della tutela ambientale ma anche in direzione della integrazione delle attività produttive esistenti.

Il Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata", istituito con L. R. 15/05/2006 n. 10, comprende 1873 ha, suddivisi in una zona 1, estesa circa 1060 ha e una zona 2, estesa 813 ha. La zona 1 comprende il Bosco dell'Incoronata propriamente detto e tutto il tratto del Cervaro sino al limite del confine comunale a sud-ovest. Essa coincide perfettamente con il SIC IT91 10032 "Valle del Cervaro-Bosco dell'Incoronata", in cui ricadono molte delle realtà produttive di cui sopra. La zona 2 si estende, quale fascia di rispetto di 150 m di larghezza, lungo tutto il perimetro del Bosco

ma anche ai due lati del corso del Cervaro partendo dal bosco sino al limite del confine comunale, posto a circa 5 km di distanza dal bosco stesso.

Alla luce dei risultati dei ridetti studi e delle indagini floro-faunistiche effettuate, si ritiene che l'aver perimetrato il parco lungo tutto il corso del Cervaro sino al limite del territorio comunale di Foggia, incontri alcuni limiti dal punto di vista conservazionistico delle emergenze vegetazionali e faunistiche. Emerge, infatti, la necessità di tutelare la vegetazione presente lungo il tratto del Cervaro attraverso le aree SIC oggi esistenti, senza ampliarne la perimetrazione nelle aree agricole circostanti, prive della potenzialità necessaria, dove non si potrà mai ampliare la vegetazione spontanea igrofila, né ricostituire una qualsiasi vegetazione naturaliforme partendo dagli attuali seminativi. Inoltre, in un'ottica di razionalizzazione delle risorse territoriali con finalità di maggior efficacia sotto il profilo della tutela e della gestione, appare più utile, ai fini conservazionistici, ampliare la superficie dell'area protetta che delimita l'area boschiva.

Infatti, attualmente la fascia di rispetto intorno al bosco, costituita da seminativi, è veramente esigua e non si presta ad idonei interventi di riespansione della vegetazione boschiva.

L'attuale perimetrazione del parco non trova completa giustificazione neanche dal punto di vista culturale, in quanto privo di valenze da ottimizzare e gestire nell'ambito del rilancio socio-economico del territorio.

Il Comune di Foggia, quale Ente gestore del Parco naturale regionale 'Bosco Incoronata', in conformità dell'art. 6 della Legge Regionale 10/2006 ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 394/1991 (Legge Quadro sulle aree protette) e dall'art.20 della Legge Regionale 19/1997, al fine di ottemperare alle finalità del Parco Naturale, ha avviato la fase di redazione del Piano territoriale dell'area naturale protetta. Al fine di da-

re attuazione al dettato della legge istitutiva ed alla predetta normativa nazionale e regionale, con Deliberazione di Giunta esecutiva del Parco n. 1 del 14/01/2013, ha approvato il Documento di *Scoping*, quale primo atto per l'effettivo avvio del processo di valutazione dello stato e delle pressioni ambientali sul territorio oggetto di studio, per il quale ora è in corso la fase di consultazione.

Per tutti i suddetti motivi, la Proposta di Legge, incardinata ai lavori della Commissione, è stata trasferita all'ufficio Parchi e Tutela della biodiversità della Regione Puglia, per gli adempimenti di legge, relativi alla convocazione di apposita conferenza di servizi. Lavoro che è stato regolarmente fatto e le cui risultanze sono state trasferite alla Commissione, che ne ha preso atto alla unanimità, integrando la originaria p.d.l. con le richieste del Comune di Foggia e la salvaguardia dei finanziamenti a favore della Masseria Giardino, come rivenienti dallo schema di Piano Operativo integrato "Riqualficazione degli spazi rurali periurbani e borgate della città di Foggia".

La presente proposta di legge non comporta oneri e spese per il bilancio della regione.

Si rimette la proposta di legge, votata alla unanimità, al Consiglio regionale, ringraziando i colleghi componenti la Commissione per il lavoro svolto, unitamente all'assessore Barbanente e alla sua struttura dell'ufficio Parchi.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art.1

*Modifica dell'articolo 1
(Istituzione dell'area naturale protetta
della l.r. 10/2006 (Istituzione del parco
naturale regionale 'Bosco Incoronata')*

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 10/2006 è così sostituito:

"2. La cartografia del Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata", istituito con Legge Regionale n. 10 del 15 maggio 2006 è sostituita da quella allegata alla presente legge che ne costituisce parte integrante"».

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

*Modifica dell'articolo 4
(Norme generali di tutela del territorio
e dell'ambiente naturale)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

"5. Sono fatte salve le previsioni della proposta di valorizzazione di Masseria Giardino così come rivenienti dallo schema di Piano Operativo integrato 'Riqualficazione degli spazi rurali periurbani e borgate della città di Foggia'».

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della Proposta di legge Lonigro, Losappio "Legge regionale 15 maggio 2006, n. 10 - Istituzione del Parco naturale regionale 'Bosco Incoronata' - Modifica della perimetrazione dei confini dell'Ente Parco" nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Alfarano, Aloisi, Amati,
Bellomo, Blasi, Boccardi,
Camporeale, Caroppo, Cervellera, Congedo, Cristella,
Damone, De Biasi, De Gennaro, Di Pompo,
Epifani,

Forte, Friolo,
Gatta, Gianfreda,
Introna,
Laddomada, Lanzilotta, Lemma, Longo,
Lonigro, Losappio,
Maniglio, Marino, Martucci, Mazzarano,
Mennea, Monno,
Nicastro, Nuzziello,
Ognissanti,
Pastore, Pellegrino, Pentassuglia,
Romano, Ruocco,
Sala, Schiavone, Scianaro,
Vendola,
Zullo.

Si sono astenuti i consiglieri:

Curto,
De Leonardis.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	48
Consiglieri votanti	46
Hanno votato «sì»	46
Consiglieri astenuti	2

La proposta di legge è approvata.

Il consigliere Losappio ha avanzato richiesta d'urgenza.

Pongo ai voti la procedura d'urgenza.
È approvata.

Proposta di legge Gatta, Bellomo, Camporeale, Negro, Pastore e Ognissanti “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 ‘Interventi a favore delle imprese agricole’”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 6), reca: «Proposta di legge Gatta, Bellomo, Camporeale, Negro, Pastore e Ognissanti “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 ‘Interventi a favore delle imprese agricole’”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

SCHIAVONE, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, dal primo giugno 2010 sono entrate in vigore le nuove norme in materia di regolamentazione degli attrezzi e dell'attività di pesca nel Mediterraneo (Reg. CE 1967/2006), che se nel lungo termine potrebbero dare auspicabili risultati, di fatto nel medio e breve termine penalizzano la pesca nazionale con sistemi a traino. Appare, pertanto, necessario attivare misure economiche a sostegno delle flotte, per i sacrifici che ricadono unicamente sui produttori, costretti ad affrontare costosi interventi di adeguamento strutturale.

Altre criticità sono legate ai nuovi aumenti del costo del gasolio, che incide da solo per quasi il 60% sulle spese di pesca, a fronte di un reddito di impresa arrivato ai minimi storici.

Si ritiene, pertanto, di dover modificare l'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34, per garantire un intervento indispensabile ed improcrastinabile a favore delle imprese di pesca.

Si propone, quindi, di estendere alle imprese di pesca i provvedimenti previsti dall'articolo 8 della legge regionale n. 34 del 31 dicembre 2009. È anche necessario che il Governo regionale provveda a reperire ulteriori fondi rispetto a quelli previsti, peraltro già insufficienti, per le imprese agricole.

La IV Commissione, nella seduta del 18 novembre 2013 ha espresso parere favorevole all'unanimità sul provvedimento che si sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo unico:

art. 1

*Modifiche e integrazioni all'articolo 8
(Interventi a favore delle imprese
agricole e dei produttori vitivinicoli)
della l.r. 34/2009*

1. All'articolo 8 (Interventi a favore delle imprese agricole e dei produttori vitivinicoli) della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) alla rubrica dell'articolo 8 (Interventi a favore delle imprese agricole e dei produttori vitivinicoli) della l.r. 34/2009 dopo le parole "imprese agricole" aggiungere le parole "della pesca";

b) al comma 1 dopo le parole "imprese agricole" aggiungere le seguenti "e della pesca";

c) al comma 2 dopo le parole "secondo criteri" aggiungere le parole "e limiti, condizioni";

d) al comma 3 dopo le parole "dei prodotti agricoli" aggiungere le parole "e della pesca". Per la pesca si fa riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) della Commissione del 24 luglio 2007, n. 875";

e) al comma 4 dopo le parole "imprese agricole" aggiungere le parole "e della pesca";

f) al comma 6 dopo le parole "le modalità operative" aggiungere le seguenti "e i limiti e le condizioni".

GATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTA. Signor Presidente, forse il titolo dell'articolo dovrebbe recitare, dopo "delle imprese agricole", "e della pesca". Credo sia necessario anche ai fini della comprensibilità del testo che è stato già approvato in Commissione.

PRESIDENTE. Il titolo recita: "Interventi a favore delle imprese agricole e dei produttori vitivinicoli".

GATTA. Perfetto. Poiché si tratta sostanzialmente dell'equiparazione dei benefici concessi alle imprese agricole anche alle imprese della pesca, credo che la titolazione debba essere comprensiva di tutto.

PRESIDENTE. Potremmo scrivere: "Interventi a favore delle imprese agricole, della pesca e dei produttori vitivinicoli".

GATTA. Signor Presidente, i produttori vitivinicoli sono già ricompresi nella dizione "agricole", ragion per cui si dovrebbe scrivere: "delle imprese agricole e della pesca".

PRESIDENTE. Va bene.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della Proposta di legge Gatta, Bellomo, Camporeale, Negro, Pastore e Ognisanti "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 'Interventi a favore delle imprese agricole'" nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Alfarano, Aloisi, Amati,
Bellomo, Blasi, Boccardi,
Camporeale, Caroppo, Cervellera, Congedo, Cristella, Curto,
De Gennaro, De Leonardis, Di Gioia, Di Pumpo,
Epifani,
Forte, Friolo,
Gatta, Gianfreda,
Introna,
Laddomada, Lanzilotta, Lemma, Longo,
Lonigro, Losappio,

Maniglio, Marino, Martucci, Mazzarano, Mennea, Monno, Nicastro, Nuzziello, Ognissanti, Pastore, Pellegrino, Pentassuglia, Ruocco, Sala, Schiavone, Scianaro, Surico, Vendola, Ventricelli, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	48
Consiglieri votanti	48
Hanno votato «sì»	48

La proposta di legge è approvata.

Il consigliere Gatta ha avanzato richiesta d'urgenza.

Pongo ai voti la procedura d'urgenza.

È approvata.

DDL n. 33 del 24/10/2011 “Disciplina dell’agriturismo, del pescaturismo e dell’ittiturismo”, proposta di legge Maniglio, Decaro, Romano, Mennea, Blasi, De Gennaro, Caracciolo, Epifani, Marino, Loizzo, Pentassuglia, Ognissanti “Disciplina dell’agriturismo e del turismo rurale” e proposta di legge Marmo N., Palese, Alfarano, Barba, Boccardi, Camporeale, Cassano, Chiarelli, Congedo, Di Gioia, Friolo, Gatta, Iurlaro, Lanzilotta, Lospinuso, Marti, Sala, Surico, Tarquinio, Vadrucci, Zullo “Disciplina dell’agriturismo”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 7), reca: «DDL n. 33 del 24/10/2011 “Disciplina dell’agriturismo, del pescaturismo e dell’ittiturismo”, proposta di legge Maniglio, Decaro, Romano, Mennea, Blasi, De Gennaro, Caracciolo, Epifani, Marino, Loizzo, Pentassuglia, Ognissanti “Disciplina dell’agriturismo e del turismo rurale” e propo-

sta di legge Marmo N., Palese, Alfarano, Barba, Boccardi, Camporeale, Cassano, Chiarelli, Congedo, Di Gioia, Friolo, Gatta, Iurlaro, Lanzilotta, Lospinuso, Marti, Sala, Surico, Tarquinio, Vadrucci, Zullo “Disciplina dell’agriturismo”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per lettera)

SCHIAVONE, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, il Testo Unificato “Disciplina dell’agriturismo” nasce dalla fusione di tre provvedimenti legislativi: PDL a firma del Consigliere Maniglio ed altri “Disciplina dell’agriturismo e del turismo rurale”; PDL a firma del Cons. Marmo ed altri “Disciplina dell’agriturismo”; Disegno di Legge n. 33 del 24/10/2011 “Disciplina dell’agriturismo, del pescaturismo e dell’ittiturismo”, ed è frutto del lavoro di un’apposita sottocommissione promossa *ad hoc*.

Sul testo unificato è stata, inoltre, svolta un’intensa attività di consultazione delle rappresentanze interessate al fine di condividere le scelte e semplificare le procedure.

Ciò premesso, il nostro sforzo si è concretizzato nella formulazione di un testo condiviso con l’assessore al ramo e la sua struttura.

Pertanto, nella seduta del 18 novembre 2013, la IV Commissione ha esaminato ed approvato alla unanimità il testo unificato così come emendato.

Il Testo Unificato si compone di tre Titoli e 19 articoli e non rientra nella fattispecie di cui all’art. 34 della L.R. n. 28/2001.

Si ringrazia l’Assessore, la sua struttura e la Commissione tutta, per la fattiva collaborazione.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all’esame dell’articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1
(Finalità)

1. La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell'Unione Europea e con i programmi nazionali e regionali concernenti l'agricoltura, il territorio e l'ambiente, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di idonee forme di turismo in campagna, volte a:

a) favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo;

b) agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali, il miglioramento delle condizioni di vita e riconoscendo il ruolo multifunzionale dell'impresa agricola;

c) recuperare e valorizzare il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;

d) favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente;

e) valorizzare i prodotti tipici regionali, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;

f) tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, nonché l'educazione alimentare;

g) favorire i rapporti tra la città e la campagna.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2
(Definizione di attività agrituristica)

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate per almeno 60 giorni l'anno dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione delle proprie strutture aziendali in rapporto di connessione con le at-

tività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento degli animali.

2. Sono addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica, l'imprenditore agricolo e i suoi familiari, ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Tali addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. È ammesso l'utilizzo di soggetti esterni all'impresa agricola per attività e servizi complementari all'agriturismo. Per attività complementari si intendono le attività occasionali di intrattenimento degli ospiti strettamente connesse alla valorizzazione delle tradizioni locali, del patrimonio rurale, storico e artistico del territorio.

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della Regione e delle province confinanti, anche di un'altra Regione, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici caratterizzati dai marchi DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta) dal marchio collettivo d'area regionale "Prodotti di Puglia" e dai prodotti tradizionali agroalimentari regionali inseriti nell'elenco nazionale Decreto Ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173). Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle "strade del vino");

d) organizzare anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, enogastronomiche, didattiche e di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche avvalendosi di convenzioni con gli enti locali, finalizzate in particolare alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

4. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

5. Lo svolgimento delle attività agrituristiche nel rispetto delle disposizioni della presente legge comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale) nonché ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 3

(Locali per attività agrituristiche)

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche, gli edifici o parti di essi già esistenti nell'azienda agricola.

2. L'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristiche è condizione per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi in materia edilizia finalizzati all'esercizio dell'attività agrituristica.

3. I locali e gli alloggi destinati alla utiliz-

zazione agrituristica devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti e dei relativi indici sono ammesse deroghe in funzione delle caratteristiche strutturali, architettoniche e della tipologia rurale dell'edificio esistente.

4. Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia dei locali da adibire ad attività agrituristica devono consentire di conservare gli elementi architettonici tipici della zona in conformità alle previsioni della strumentazione urbanistica comunale e fatte salve le specifiche autorizzazioni paesaggistico-ambientali di cui alla normativa vigente. Sono consentiti ampliamenti degli edifici esistenti, strettamente connessi ad esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali, fino a un massimo del 20% della volumetria esistente destinata ad attività agrituristica, comunque nel rispetto degli indici e parametri dimensionali stabiliti dai vigenti strumenti urbanistici.

5. Nel caso di demolizione e ricostruzione di parte dei fabbricati esistenti, deve essere ripristinata la tipologia architettonica originaria.

6. I locali ad uso agrituristico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali, mantenendo il carattere strumentale previsto al comma 5, articolo 1 (Norme per l'accatastamento) del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139 (Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma del comma 156, articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), nonché il carattere rurale previsto al comma 3-bis, articolo 9 (Istituzione del catasto dei fabbricati) del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito in legge 26 febbraio 1994, n. 133 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994) aggiunto dall'articolo 2 (Criteri di riconoscimento della ruralità ai fini fiscali) del DPR 23 marzo 1998, n. 139.

7. Le piazzole da utilizzare per agri-

campeggio, destinate alla sosta e al soggiorno degli equipaggi calcolati mediamente in tre persone, devono possedere una superficie minima di mq 55,00 e devono essere sistemate ad una distanza non inferiore a metri due l'una dall'altra.

8. Per gli edifici ed i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata anche con opere provvisoriale.

9. Per le piscine destinate alle attività agrituristiche prive di trampolino, se riservate esclusivamente ai soli ospiti, si applicano le seguenti norme in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 35 (Disciplina igienico-sanitaria delle piscine ad uso natatorio):

a) per lo spogliatoio ed il deposito degli abiti, nonché per i servizi igienici, possono essere utilizzati gli spazi ed i servizi della struttura principale in cui la piscina è inserita;

b) è utilizzabile almeno una doccia nella immediatezza della piscina;

c) alternativamente alla vasca lavapiedi è utilizzabile *dispenser* di prodotto idoneo alla disinfezione dei piedi;

d) lo spazio destinato al primo soccorso, anche ad uso non esclusivo della piscina, è agevolmente accessibile, utilizzabile e dotato di cassetta di pronto soccorso contenente le attrezzature e i farmaci di primo impiego;

e) il personale della piscina può avvalersi degli spogliatoi e dei servizi igienici utilizzati dal personale della struttura principale;

f) non è obbligatoria la presenza dell'assistente bagnanti se il responsabile della piscina informa adeguatamente gli utenti circa l'assenza di tale assistenza ed attrezzatura l'area della piscina di adeguate protezioni, nel rispetto del divieto di accesso incontrollato, nei confronti dei minori di anni quattordici al fine di salvaguardarne l'incolumità.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 4

(Determinazione di criteri e limiti dell'attività agrituristica)

1. La sussistenza della connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola è determinata dal confronto del tempo di lavoro annuo dedicato alle attività agrituristiche con il tempo lavoro annuo dedicato alle attività agricole, dal quale dovrà risultare la prevalenza di quest'ultimo. La prevalenza dell'attività agricola rispetto all'agrituristica si realizza quando il tempo impiegato, come numero di giornate di lavoro, per lo svolgimento dell'attività agrituristica nel corso dell'anno solare è inferiore al tempo utilizzato nell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del Codice Civile.

2. Nella determinazione del fabbisogno di lavoro aziendale dedicato all'attività agricola si terrà conto anche di particolari svantaggi naturali derivanti dalle caratteristiche del territorio e da vincoli di carattere paesaggistico-ambientale, nonché delle tecniche colturali praticate abitualmente dall'imprenditore agricolo. I criteri, sentito l'osservatorio regionale dell'agriturismo, saranno definiti con apposito provvedimento amministrativo dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, da pubblicare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

3. Fatto salvo il rispetto della sussistenza della connessione di cui al comma 1, i limiti entro i quali può essere esercitata l'attività agrituristica sono fissati per ogni azienda nella seguente misura:

a) posti letto in numero non superiore a 40;

b) piazzole per agri-campeggio in numero non superiore a 15;

c) posti tavola in numero non superiore a 85.

4. Nel caso di attività agrituristica che preveda sia posti letto che piazzole per agri-campeggio, la ricettività complessiva aziendale non potrà superare le 85 unità.

5. Al fine di contribuire alla conservazione e alla qualificazione delle attività agricole

dell'azienda agrituristica e delle aziende agricole della regione, nonché alla caratterizzazione dell'offerta enogastronomica regionale, l'attività di somministrazione di pasti e di bevande di cui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 2, deve rispettare i seguenti criteri:

a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve impiegare una quota di prodotti propri che, unitamente ai prodotti di altre imprese agricole della regione e delle province confinanti anche di un'altra regione, rappresenti una percentuale non inferiore al 60 per cento del totale dei prodotti impiegati nell'attività agrituristica;

b) il resto dei prodotti impiegati nella somministrazione di pasti e bevande deve provenire preferibilmente da imprese agroalimentari pugliesi che trasformano produzioni agricole regionali e delle province confinanti anche di un'altra regione.

6. Le attività di cui alla lettera d), comma 3, dell'articolo 2, possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo se realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-culturale e ambientale. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori, riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.

7. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

CONGEDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONGEDO. Signor Presidente, lei continua a guardarmi male. Siamo in terra di Bari, il che le potrebbe comportare un rilievo da parte del Sindaco Emiliano.

PRESIDENTE. Se vuole, rivolgo il mio sguardo da un'altra parte.

CONGEDO. No, anzi, mi fa piacere. Mi sento lusingato, Presidente.

Volevo sollevare una questione con riguardo all'articolo 4, comma 3, circa il numero dei posti letto che viene previsto alla lettera a) in misura non superiore a 40 in caso di agriturismo, in numero non superiore a 15 per piazzole per agri-campeggio e in numero non superiore a 85 per i posti in tavola.

Credo che forse si potrebbe prevedere un dimensionamento diverso anche a seconda dell'estensione dell'agriturismo: 40 posti letto in un agriturismo di 3 ettari sarebbero esagerati. Diversamente, su un'estensione più grande avere 40 posti letto potrebbe essere una misura più adeguata.

Volevo chiederle se eventualmente – non so con chi si possa ragionare di questo aspetto, se con l'assessore Barbanente o con altri – sia possibile prevedere un dimensionamento diverso a seconda dell'estensione dell'agriturismo.

Senza intralciare i lavori, potremmo eventualmente sospendere l'articolo 4, immaginare un emendamento e votarlo in calce agli altri articoli.

PRESIDENTE. Questa sua proposta mi sembra opportuna. Propongo di accantonare l'esame dell'articolo 4.

Nel frattempo, l'assessore Barbanente avrà modo di confrontarsi con l'assessore Godelli.

Do lettura dell'articolo 5:

art. 5

(Norme igienico-sanitarie)

1. I locali, le attrezzature e i servizi destinati all'attività agrituristica devono possedere

i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti e degli operatori.

2. Il Comune, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 3 e delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici da utilizzare per l'attività agrituristica, stabilisce specifici parametri edilizi atti a consentire lo svolgimento di attività agrituristiche in tali edifici, anche in deroga alle norme previste per i pubblici esercizi.

3. La produzione, la presentazione, la manipolazione, la somministrazione, il deposito e la vendita di sostanze alimentari sono soggette alle disposizioni di cui alla Legge 30 Aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), al Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), ai Regolamenti CE 852 (Sull'igiene dei prodotti alimentari) ed 853 (che stabilisce le norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale) del 2004 ed alle altre norme sull'igiene e la sicurezza dei prodotti alimentari, compresa la legge regionale 24 luglio 2007, n. 22 (Abolizione del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista) e l'articolo 64 (Somministrazione di alimenti e bevande) del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

4. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'a-

dozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri. In particolare, potrà essere consentito l'utilizzo della cucina come laboratorio artigianale per la trasformazione dei prodotti aziendali, anche destinati alla vendita, purché ciò avvenga in orari in cui non è utilizzata per la preparazione dei pasti.

5. È vietata la macellazione di animali in azienda, esclusa quella dei volatili da cortile e dei conigli, purché effettuata nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie ai sensi della legge 30 Aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni, del decreto legislativo 6 Novembre 2007, n. 193, dei Regolamenti CE 852 ed 853 del 2004 e delle altre norme su questa materia.

6. Nel caso di somministrazione di pasti e bevande per un numero massimo di dieci posti tavola, per la loro preparazione, può essere autorizzato l'uso della cucina domestica. Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneità dei locali è sufficiente il semplice requisito dell'abitabilità.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 6

(Elenco regionale degli operatori agrituristiche e relativa iscrizione)

1. La Regione istituisce l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche definite all'articolo 2. L'iscrizione è condizione necessaria per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 9 e per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 10. L'elenco è tenuto dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

2. L'iscrizione nell'elenco è preclusa, salvo che non abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:

a) hanno riportato, nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444,

513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

3. La domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici va indirizzata al Comune nel cui territorio sono ubicati i fabbricati aziendali da utilizzare per l'attività agrituristica. Copia della domanda deve essere inviata per conoscenza all'Amministrazione Regionale - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

4. Il Comune competente per territorio, applicando i criteri ed i limiti di cui all'articolo 4, provvede all'istruttoria della domanda e richiede eventuale documentazione mancante o integrativa entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa. A conclusione della fase istruttoria e, comunque, entro sessanta giorni dalla data di acquisizione di tutta la documentazione di rito, prevista a corredo della richiesta di iscrizione, il Comune trasmette all'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia e al soggetto richiedente, le proprie determinazioni. L'Amministrazione Regionale entro 30 giorni dal ricevimento delle determinazioni del Comune, provvede all'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici, inviando il relativo certificato di iscrizione all'azienda interessata e al Comune di competenza.

5. Nel caso in cui entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione o dalla data di perfezionamento della documentazione di rito, a corredo della stessa, non sia stata comunicata la conclusione dell'istruttoria da parte del Comune, il soggetto interessato può richiedere all'Area

Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia, l'iscrizione nell'elenco. La Regione procede all'istruttoria con poteri sostitutivi da concludersi entro trenta giorni.

6. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge, l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale disciplina in dettaglio, la procedura per la richiesta di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici e la relativa modulistica da utilizzare.

7. L'elenco regionale degli operatori agrituristici deve essere regolarmente aggiornato e pubblicato, entro il 31 Gennaio di ogni anno, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, nonché l'elenco aggiornato con l'annotazione degli iscritti operanti ai sensi dell'articolo 10, deve essere pubblicato sul portale regionale "Viaggiare in Puglia.it".

8. L'iscrizione nell'elenco regionale riguarda la specifica impresa agricola e non è cedibile a terzi.

9. Le aziende agricole, che alla data di pubblicazione della legge risultano già iscritte nell'elenco regionale di cui alla legge regionale 22 maggio 1985, n. 34 (Interventi a favore dell'agriturismo), sono iscritte automaticamente nell'elenco istituito ai sensi della presente legge.

10. Ai Comuni competono le funzioni di vigilanza e di controllo sul mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi degli iscritti nell'Elenco e all'osservanza delle disposizioni della legge.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 7

(Modifiche e cancellazioni dall'elenco regionale degli operatori agrituristici)

1. Gli imprenditori agricoli iscritti nell'elenco regionale degli operatori agrituristici, fatto salvo quanto disposto dalle norme transitorie, sono tenuti a comunicare al Comune ed all'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, ogni variazione dei requisiti soggettivi che pos-

sono comportare l'esclusione dall'elenco, nonché le modifiche strutturali dell'azienda che possono comportare variazioni al certificato di iscrizione e alle attività agrituristiche autorizzate. Tale comunicazione deve avvenire entro sessanta giorni dall'avvenuta variazione dei requisiti soggettivi o oggettivi. Alla comunicazione va allegata solo la documentazione che riguarda strettamente le situazioni mutate.

2. Nel caso di variazione della titolarità o della ragione sociale dell'impresa agrituristica, il Comune è tenuto a verificare se ricorrono le condizioni che precludono al nuovo soggetto, l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici, ai sensi di quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 6.

3. Il Comune, a seguito delle verifiche su quanto comunicato ai sensi del comma 1, invia le risultanze istruttorie all'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione che provvede agli ulteriori adempimenti di competenza e al successivo aggiornamento dell'elenco regionale.

4. L'eventuale perdita dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici o la variazione a quanto già autorizzato nel certificato di iscrizione, a seguito dell'istruttoria di cui al comma , è comunicata dal Comune ai soggetti interessati, che possono presentare memorie e scritti difensivi entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

5. L'Amministrazione regionale notifica ogni variazione al certificato di iscrizione o la cancellazione dall'elenco al soggetto interessato e al Comune competente per la conseguente variazione o revoca dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 10.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 8

(Abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica)

1. Al fine di migliorare l'offerta agrituristi-

ca e di acquisire maggiore professionalità nell'esercizio dell'attività, i soggetti iscritti nell'elenco regionale degli operatori agrituristici sono tenuti a conseguire un'abilitazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 (Abilitazione e disciplina fiscale) della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), prima della presentazione della SCIA di cui all'articolo 9.

2. Il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica viene conseguito con la partecipazione a specifico corso di formazione. I corsi devono essere promossi dalle Associazioni Agrituristiche più rappresentative, in collaborazione con l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ed attuati dai soggetti abilitati dalla Regione all'erogazione delle attività formative.

3. I soggetti, che alla data di pubblicazione della presente legge, risultano già iscritti nell'elenco regionale degli operatori agrituristici di cui alla l.r.34/85 e in possesso dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica, non sono tenuti a conseguire l'abilitazione di cui al comma 1, per l'iscrizione nell'elenco regionale istituito ai sensi della presente legge.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 9

(Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

1. A seguito dell'iscrizione nell'elenco regionale e previa acquisizione dell'idoneità dei locali e della certificazione di abilitazione all'esercizio, il titolare dell'iscrizione deve inviare al Comune competente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA) della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), così come sostituito dal comma 4-bis dell'articolo 49 (Disposizioni in materia di conferenza di ser-

vizi) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), che consente l'avvio immediato dell'esercizio delle attività agrituristiche, nonché l'esercizio dell'attività di vendita ai sensi dell'articolo 4 (Esercizio dell'attività di vendita) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

2. Il Comune, compiuti i necessari accertamenti, può entro sessanta giorni formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità. Nel caso di gravi carenze e irregolarità, il Comune può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino all'avvenuta regolarizzazione delle stesse da parte dell'interessato. Il Comune provvederà, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di regolarizzazione, ad effettuare gli opportuni accertamenti.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 10

(Autorizzazione comunale)

1. Il Comune rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività agriturbistica, verificata la conformità della documentazione prodotta a corredo della SCIA e la corrispondenza con quanto autorizzato nel certificato di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agriturbistici.

2. Il Comune, entro trenta giorni dal rilascio, invia copia dell'autorizzazione comunale, all'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione.

3. Le aziende agricole di cui al comma 9 dell'articolo 6, già dotate di autorizzazione comunale così come prevista dalla precedente normativa, non necessitano di nuova autorizzazione ai sensi dell'articolo 18 (Norme transitorie) della presente legge.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 11

(Obblighi amministrativi degli operatori agriturbistici. Sospensione e revoca dell'autorizzazione comunale)

1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività agriturbistica sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:

a) esporre in modo ben visibile al pubblico il certificato di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agriturbistici, di cui all'articolo 6;

b) esporre in modo ben visibile al pubblico l'autorizzazione comunale, di cui all'articolo 10;

c) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione medesima;

d) esporre in modo ben visibile al pubblico le tariffe praticate e comunicate al Comune, come previsto alla successiva lettera f);

e) osservare le disposizioni di cui all'articolo 109 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modifiche;

f) inviare entro il 1° ottobre di ogni anno, al Comune di competenza e a Pugliapromozione, una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime che si impegnano a praticare per l'anno successivo;

g) inviare a Pugliapromozione, nei termini previsti e secondo le modalità della normativa nazionale e regionale vigente, i dati statistici della propria ricettività. Pugliapromozione invia semestralmente all'osservatorio regionale dell'agriturbismo i dati statistici aggregati relativi alla ricettività agriturbistica per comune.

2. In caso di reiterate violazioni degli ob-

blighi di cui alle lettere da a) ad f) del comma 1, il Comune può sospendere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di agriturismo, per un periodo compreso tra trenta e sessanta giorni.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agriturismo può essere revocata dal Comune, con motivato provvedimento, qualora si accerti che il titolare della stessa:

a) senza giustificato motivo non abbia intrapreso l'attività entro due anni dalla data di rilascio della autorizzazione o la abbia sospesa da almeno due anni;

b) sia stato cancellato dall'elenco regionale degli operatori agrituristici;

c) non abbia mantenuto i requisiti previsti per l'iscrizione all'elenco regionale;

d) abbia subito, nel corso dell'anno, due provvedimenti di sospensione dell'attività agrituristica da parte del Comune.

4. L'avvio del procedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione comunale deve essere comunicata al soggetto interessato, al fine di consentire la presentazione di eventuali controdeduzioni nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

5. In caso di revoca dell'autorizzazione comunale, a seguito di esecutività del provvedimento, il Comune deve comunicare l'avvenuta revoca all'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione per la conseguente cancellazione dell'azienda dall'elenco regionale degli operatori agrituristici.

6. Se l'esercizio dell'attività viene intrapreso senza la preventiva SCIA di cui al comma 1 dell'articolo 9, il Comune dispone l'immediata sospensione e il divieto di prosecuzione dell'attività.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 12

*(Riserva di denominazione.
Classificazione)*

1. L'uso della denominazione "agriturismo"

è riservato esclusivamente alle imprese agricole che esercitano l'attività agrituristica ai sensi della presente legge e in possesso dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 10.

2. L'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione stabilisce i criteri di classificazione delle aziende agrituristiche, in considerazione di quanto definito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e sentito l'Osservatorio Regionale dell'Agriturismo per eventuali peculiarità regionali.

3. Il sistema di classificazione dell'offerta agrituristica tiene conto del livello di confortevolezza dell'ospitalità, della varietà dei servizi offerti, della collocazione aziendale in zone di particolare pregio naturale, paesaggistico o ambientale e della specifica caratterizzazione enogastronomica, architettonica e culturale dell'offerta.

4. Non è consentita la denominazione "agriturismo" e dei termini attributivi derivanti, senza averne titolo ai sensi di quanto disposto con la presente legge.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 13

*(Osservatorio regionale
dell'agriturismo)*

1. È istituito presso la Regione Puglia, quale organo consultivo, l'Osservatorio Regionale dell'Agriturismo con sede presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

2. L'Osservatorio è composto dal:

a) Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale o suo delegato con funzioni di presidente;

b) Dirigente del Servizio Agricoltura o suo delegato dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale;

c) Dirigente del Servizio Turismo o suo delegato;

d) Rappresentante di ciascuna delle Associazioni agrituristiche regionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e) Rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);

f) Rappresentante di ciascuna delle Province.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

3. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni.

4. L'Osservatorio Regionale dell'Agriturismo:

a) svolge attività di monitoraggio delle attività agrituristiche, al fine di fornire informazioni utili per l'espletamento delle funzioni di indirizzo e di coordinamento di competenza della Regione Puglia; l'attività dell'Osservatorio è anche finalizzata a favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio regionale e nazionale e a promuovere iniziative tese alla valorizzazione delle attività agrituristiche;

b) propone attività di indagine e di studio finalizzate a supportare l'attività di indirizzo e programmazione della Regione Puglia sulla materia oggetto della presente legge.

5. Il funzionamento dell'Osservatorio non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 14

(Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali)

1. La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e conformemente alla propria pianificazione territoriale, approva il Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali che individua gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo regionale e stabilisce le relative azioni attuative.

2. Il Programma viene predisposto dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale di con-

certo con l'Osservatorio Regionale dell'Agriturismo e con le Autorità di Gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali; ha una durata quinquennale ed è approvato dalla Giunta Regionale.

3. Il Programma deve prevedere:

a) la descrizione delle aree rurali con particolare riferimento agli aspetti paesaggistici, ambientali-naturalistici e di utilizzazione agricola nonché al patrimonio artistico, architettonico, storico-culturale;

b) la descrizione delle specie vegetali ed animali che caratterizzano la biodiversità del territorio pugliese;

c) la sintetica indicazione del patrimonio edilizio rurale esistente e suscettibile di essere utilizzato per attività di agriturismo;

d) la descrizione dell'offerta enogastronomica regionale con particolare riferimento alle produzioni di qualità, biologiche e alla cucina tradizionale contadina;

e) la descrizione delle attività agrituristiche e delle attività assimilate (masserie didattiche, sociali) in atto;

f) l'individuazione delle zone di maggior interesse agrituristiche;

g) le potenzialità di sviluppo delle attività agrituristiche;

h) le specifiche azioni attuative;

i) l'indicazione delle attività di studio, di ricerca e di formazione che possono agevolare l'esercizio, lo sviluppo ed il miglioramento dell'offerta agrituristiche regionale;

j) le norme per la tutela e la salvaguardia delle zone aventi specifico interesse agrituristiche, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

k) le attività per la promozione dell'offerta agrituristiche regionale.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

TITOLO II VIGILANZA – CONTROLLO – SANZIONI

*art. 15**(Vigilanza e controllo)*

1. I Comuni, nel cui territorio sono ubicati i fabbricati aziendali da utilizzare per l'attività agrituristica, sono addetti al controllo ed ai relativi accertamenti sull'osservanza delle disposizioni, per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa.

2. I Comuni, nonché gli altri soggetti titolati dalle norme vigenti, provvedono ai controlli ed agli accertamenti, di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. I rapporti di cui all'articolo 17 (Obbligo del rapporto) della legge 689/1981, redatti dai soggetti indicati al comma 1, sono trasmessi al Servizio Contenzioso Amministrativo di ogni capoluogo di provincia per gli adempimenti previsti dalla medesima legge 689/1981.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

*art.16**(Sanzioni amministrative pecuniarie)*

1. Le sanzioni amministrative hanno lo scopo di prevenire, contrastare e reprimere l'esercizio abusivo delle attività agrituristiche, di tutelare la professionalità degli imprenditori agricoli e di garantire agli utenti il legittimo diritto di usufruire di beni e servizi prodotti secondo le regole della buona arte e della migliore qualità.

2. Ai trasgressori delle disposizioni di cui agli articoli 7-11-12 sono inflitte le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro nei casi e nelle misure seguenti:

a) in caso di mancata esposizione in modo ben visibile al pubblico del certificato di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristiche: da un minimo edittale di €500,00 ad un massimo edittale di €2.000,00;

b) in caso di mancata esposizione, in modo ben visibile al pubblico, dell'autorizzazione

comunale: da un minimo edittale di €500,00 ad un massimo edittale di €2.000,00;

c) in caso di mancato rispetto dei limiti e delle modalità indicate nell'autorizzazione comunale: da un minimo edittale di €2.000,00 ad un massimo edittale di €5.000,00;

d) in caso di mancata esposizione, in modo ben visibile al pubblico, delle tariffe praticate e comunicate al Comune: da un minimo edittale di €500,00 ad un massimo edittale di €2.000,00;

e) in caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 109 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto 18.6.1931, n. 773, e successive modifiche: da un minimo edittale di €2.000,00 ad un massimo edittale di €5.000,00;

f) in caso di mancato invio al Comune di competenza ed a Pugliapromozione della dichiarazione annuale contenente l'indicazione delle tariffe massime che si impegnano a praticare per l'anno successivo: da un minimo edittale di €500,00 ad un massimo edittale di €2.000,00;

g) in caso di mancato invio nei termini previsti dalla normativa vigente a Pugliapromozione dei dati statistici della propria ricettività: da un minimo edittale di €500,00 ad un massimo edittale di €2.000,00;

h) in caso di omessa presentazione della domanda di variazione della ragione sociale o della titolarità dell'impresa o di modifiche strutturali dell'azienda agrituristica: da un minimo edittale di €500,00 ad un massimo edittale di €2.000,00;

i) in caso di denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agrituristico e dei termini attributivi derivati senza averne titolo: da un minimo edittale di €3.000,00 ad un massimo edittale di €10.000,00;

j) nel caso in cui, nell'esercizio dell'attività e nei rapporti con i terzi, si induca in errore i potenziali utenti tramite informazioni ingannevoli: da un minimo edittale di €500,00 ad un massimo edittale di €2.000,00;

k) in caso di esercizio dell'attività intrapresa senza che sia stata presentata la SCIA: da un minimo edittale di €2.000,00 ad un massimo edittale di €5.000,00.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 17

(Rilevazione dei dati sui flussi turistici)

1. Per quanto riguarda la rilevazione dei dati sui flussi turistici all'interno del sistema dell'agriturismo, nonché le relative sanzioni, si applica quanto previsto dall'articolo 6 (Rilevazione dati sui flussi turistici) della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013).

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

art. 18

(Norme transitorie)

1. Nelle more dell'istituzione dell'elenco regionale di cui all'articolo 6 della presente legge, l'elenco regionale di cui all'articolo 5 (Elenco regionale degli operatori agrituristici) della legge regionale 22 maggio 1985 n. 34 (Normativa sull'agriturismo Regione Puglia), resta valido sino al completo trasferimento degli iscritti aventi diritto.

2. I Comuni, entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, devono effettuare il monitoraggio sullo stato di operatività delle aziende agrituristiche ricadenti nel territorio di propria competenza, iscritte nell'elenco regionale istituito ai sensi della l.r. 34/1985, articolo 5. L'esito del monitoraggio dovrà essere trasmesso all'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione.

3. A seguito del monitoraggio di cui al comma 2, le imprese agricole che, alla data di pubblicazione della legge, risultano iscritte nell'elenco regionale di cui alla l.r. 34/85 e

non sono ancora in possesso dell'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività agrituristica, saranno invitate dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione, a comunicare entro sei mesi l'inizio attività ai sensi dell'articolo 9. Trascorso tale termine, le imprese che non avranno comunicato l'inizio attività o le motivazioni che impediscono l'inizio attività, saranno cancellate dall'elenco regionale degli operatori agrituristici.

4. Alle richieste di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici, presentate ai sensi dell'articolo 5 della l. r. 34/85, prima della pubblicazione della presente legge e per le quali non è stata conclusa l'istruttoria con provvedimento dell'amministrazione provinciale competente, devono essere applicate le procedure e quanto altro stabilito con la presente legge.

5. Per la valutazione di quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 4 si applicano, sino a nuova definizione, i parametri stabiliti con provvedimento del Dirigente del Settore Alimentazione n. 356 del 30 Agosto 2007 in attuazione del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38).

6. A seguito della definizione della nuova procedura di riordino delle Province, avviata con il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), la Giunta regionale potrà individuare le attività amministrative da affidare alla Città Metropolitana e alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.

7. La l.r. 34/1985 è abrogata con l'entrata in vigore della presente legge. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni contenute in altre norme regionali che contrastano con la presente legge.

8. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge in materia di agriturismo si rinvia alla legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo).

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, uno a firma del consigliere Gianfreda, l'altro a firma del consigliere Congedo, che possiamo unificare.

Li pongo ai voti.

Sono approvati all'unanimità.

Pongo ai voti l'articolo 18, nel testo emendato.

È approvato all'unanimità.

art. 19

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta alcuna implicazione di natura finanziaria a carico del bilancio regionale.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

In attesa di risposta dall'assessore Barbanente, la quale ci informerà sull'esito dell'interrogazione telefonica indirizzata all'assessore Godelli in merito all'articolo 4 e ai rilievi posti opportunamente dal consigliere Congedo, accantoniamo l'esame del disegno di legge.

Proposta di legge Pastore “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 8), reca: «Proposta di legge Pastore

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

PENTASSUGLIA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, la proposta di legge di modifica e integrazione alla l.r. 15.11.2007 n. 33, presentata dal collega Francesco Pastore, ha voluto introdurre la possibilità di consentire ai proprietari dei vani tecnici al 30.6.2013, di trasferire tali superfici in vani abitabili con gli stessi requisiti della l.r. 33/2007. La Commissione ha accolto favorevolmente la proposta, emendandola escludendo gli edifici condominiali.

Il voto è stato unanime e ringrazio per la fattiva collaborazione i colleghi tutti e l'Assessore Angela Barbanente per la puntuale presenza ed il supporto offerto a tutti i membri la Commissione.

Rimetto al Consiglio regionale il provvedimento per la sua trattazione.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo unico:

art. 1

(Modifica e integrazione all'articolo 4 della legge regionale 15 novembre 2007 n. 33)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 (Condizioni per il recupero) della l.r. 33/2007, dopo le parole “Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti” eliminare le parole “alla data di entrata in vigore della presente legge” e sostituirle con le seguenti “al 30 giugno 2013, fatta eccezione per gli edifici condominiali”».

È stato presentato un emendamento, a firma dei consiglieri Negro, Curto, De Leonardi, Camporeale e Longo, del quale do lettura: «Dopo le parole “al 30 giugno 2013”, eliminare le parole “fatta eccezione per gli edifici condominiali”».

LOSAPPIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSAPPIO. Ero presente in Commissione quando abbiamo discusso questa legge. La parte che i colleghi vogliono emendare è esattamente quella che è stata proposta dall'assessore Barbanente. Non è necessario che venga in Aula, visto che l'ha proposto lei d'accordo con il proponente, il collega Pastore.

Il Governo ha proposto un emendamento e il proponente l'ha accettato per scongiurare l'ipotesi che, non inserendo quell'inciso, si potesse andare verso una sanatoria di attività speculative.

NEGRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGRO. Penso che il firmatario dell'emendamento abbia diritto di parola per illustrarlo. Questo non è un emendamento che favorisce la speculazione. È un emendamento che va in direzione della proposta di legge, quella di garantire, sempre nel rispetto della legge regionale già vigente, l'utilizzo di locali e di spazi già assentiti, già esistenti.

Io ho un'idea – perdonate questo inciso – forse un po' diversa del rispetto dell'ambiente e del paesaggio. Quando un immobile, un edificio esiste nella sua forma, non viene mutato, non ne viene implementata la cubatura, non ne viene aumentato il carico insediativo e, quindi, non viene ad alterare gli standard urbanistici edilizi del comune in cui è ubicato, queste sono forme “leggere”, o di scarsa e assoluta incidenza rispetto a quello che dicevo

prima. Nell'aver un sottotetto su un'abitazione unifamiliare o su un edificio condominiale, assessore, non penso ci siano stravolgimenti, né che ciò incida sugli standard urbanistici edilizi della città.

Per questo motivo abbiamo presentato questo emendamento e aspettiamo di conoscere il parere dell'assessore.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, signori consiglieri, quando ho avanzato questa proposta, era mia intenzione attenermi essenzialmente alla legge approvata, la n. 33 del 15 novembre 2007, spostando soltanto la data dell'entrata in vigore, perché così recitava la legge, in modo che da quella data non si potessero più fare interventi.

È accaduto che né i Comuni, almeno molti di essi, hanno provveduto a perimetrare – la legge parlava di perimetrazione da parte dei Comuni – eventuali sottotetti e porticati, né i soggetti interessati hanno adempiuto a questa legge, un po' per la crisi, un po' per una serie di altre questioni. Questa legge serviva soltanto a spostare i termini per poter presentare, da parte dei cittadini che non l'avevano fatto fino al 2007, la domanda per usufruire delle volumetrie dei sottotetti. Nulla è stato, quindi, manomesso rispetto alla legge.

L'assessore in Commissione ha presentato un emendamento e mi ha chiesto se fosse accettabile. Sinceramente, per la tipologia dei condomini della mia zona, quella di Barletta, o per quelli che stanno sul mare, io parlavo di vano tecnico. In questo senso ha ragione l'assessore quando dice che un vano tecnico non può essere trasformato in volumetria, perché andiamo a sanare una situazione urbanistica.

Ad ogni modo – per questo motivo accetto l'emendamento, se inteso in questa filosofia da parte di Negro –, io non mi sono reso con-

to, caro assessore Barbanente, che ci sono città che non sono tutte di mare, ma che hanno condomini con il sottotetto e sono soggette a intemperie come neve o pioggia. Ho pensato solo alla tipologia dei nostri condomini. In questo caso, quindi, nella città come Foggia o come quelle sul Gargano, sulle Murge, dove ci sono i condomini che hanno il sottotetto, secondo me, va lasciato interamente ciò che dice la legge.

Peraltro, all'articolo 2 il Consiglio ha specificato che cosa si intende per sottotetti. All'articolo 2, comma 1, lettera a), si dice, infatti, che per sottotetti si intendono i locali sovrastanti l'ultimo piano degli edifici, o di loro parti, compresi nella sagoma di copertura, che non siano stati computati all'atto del rilascio del titolo abitativo. Ciò significa che il sottotetto esistente, per coloro che hanno fatto la domanda, rimane sempre sottotetto. Non si va a cambiare la legge.

In questo io sono stato, per mia deficienza, ingannato dalla tipologia del condominio sul mare, dove non esiste il sottotetto, ma una terrazza con un vano servizio. Se lo si trasforma in volumetria, allora andiamo incontro veramente a una sanatoria, che io non voglio. Nel caso in cui – sono d'accordo sull'emendamento – abbiamo, invece, un condominio con il sottotetto, dobbiamo mantenere la legge così com'è.

RUOCCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUOCCO. Signor Presidente, signori consiglieri, vorrei capire dal Governo se è un condono continuo, permanente, quello che andiamo di fatto a ratificare.

Avevamo dubbi già nel passato, o almeno io ne avevo. Adesso questa è la certificazione che si tratta di una sanatoria permanente, per la quale ogni anno dovremo intervenire per spostare il termine.

Vorrei conoscere il parere del Governo e

poi quello della Presidenza se per i condoni edilizi, di fatto, la competenza appartiene a questo Consiglio.

LONIGRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONIGRO. Signor Presidente, credo che questo sia un tema complesso e delicato. Fino a quando le norme di cui i Comuni dispongono per il rilascio delle autorizzazioni a realizzare gli immobili vietano di realizzare i cosiddetti "stenditoi, vani tecnici, sottotetti", cioè fino a quando esiste una norma che consente ai Comuni di autorizzare chi fa richiesta per realizzare le abitazioni, che possono essere abitazioni, villini, case singole o abitazioni a livello condominiale, ossia palazzi, e che consente di realizzare, come chiusura dell'abitazione, del palazzo o della villa, questi sottotetti o stenditoi, quando l'immobile viene venduto, chi diventa proprietario dell'ultima abitazione dispone anche della proprietà della copertura corrispondente alla propria abitazione. La fa diventare un pezzo dell'alloggio, perché vi realizza, al limite, la camera da letto e la camera degli ospiti, e nessuno dice nulla in seguito.

L'applicazione della legge del 2007 che cosa ha prodotto? Ha prodotto il fatto che nella maggior parte dei casi i proprietari non hanno presentato la domanda per avere l'abitabilità di quel sottotetto. Riferisco quanto mi è stato raccontato a seguito di una domanda posta a un proprietario: «perché non hai fatto la domanda e non ti sei sistemato questa parte della copertura?». La risposta è stata: «Per quale motivo devo richiedere l'abitabilità anche del sottotetto? Che mi produce dopo? Devo dare i soldi al Comune per le opere di urbanizzazione, mi aumenta il valore catastale, mi aumenta l'ICI, mi aumenta la TARSU. Io continuo a stare come sto».

Non è vero, quindi, che una norma del genere va a sistemare l'eventuale abuso, perché

questo non è un abuso. O l'assessorato regionale all'urbanistica produce una norma che modifica i criteri di concessione per evitare di fare gli stenditoi e i sottotetti, oppure questo tema non si risolverà mai, perché sta dentro le autorizzazioni e uno ne fa uso dentro casa sua. Non accade che noi oggi autorizziamo le persone a costruire i sottotetti, che poi fanno parte della cubatura. Non so se sono riuscito a spiegarvi.

Colgo l'occasione di questa discussione per consegnare il tema all'assessore affinché intervenga sulla legge di cui dispongono i Comuni, quando rilasciano le autorizzazioni a costruire. Diversamente, non risolveremo mai questo tema, tant'è vero che l'adesione alla legge per sistemare i sottotetti non dico che sia stata nulla, ma quasi, per le ragioni che ho citato prima. Farla o non farla non cambia assolutamente nulla da questo punto di vista, perché si tratta di costruzioni che già esistono. Non so se riesco a spiegarvi.

Se lasciassimo la norma così come oggi è stata depositata in Aula, la lettura che se ne darebbe è che noi offriremo la possibilità a chi ha la villetta – escludiamo i palazzi e i condomini – di poterne eventualmente sistemare il sottotetto. Non è una sanatoria, anzi, perché questo già esiste. Non so se sono riuscito a spiegarvi. Se vale per quelli, dovrebbe valere anche per i condomini, ossia per singole abitazioni di persone che hanno acquistato all'ultimo piano e che, al limite, si sono comprate il corrispondente sottotetto di copertura del palazzo stesso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Barbanente.

BARBANENTE, Vicepresidente della Giunta regionale e assessore alla qualità del territorio. Signor Presidente, desidero specificare che l'originaria proposta di modifica della legge prevedeva di estendere la data di esistenza dell'edificio dal momento in cui fu approvata la legge del 2007 alla data corrente.

Dal 2007 a oggi sono passati cinque anni, che hanno consentito di cogliere un uso distorto della legge.

Noi sappiamo bene che, quando legiferiamo, non siamo del tutto sicuri che l'atto legislativo sia interpretato a livello locale e nelle singole specifiche situazioni così come si era immaginato mettendolo a punto.

Che cosa è accaduto? Considerata la definizione di sottotetto, sono stati trasformati locali non residenziali adibiti a caldaie, lavanderie e via elencando in vani abitabili. Poiché quelli sono volumi tecnici che servono – si parla tanto di efficientamento energetico e di integrazione con reti duali negli edifici esistenti –, sono di solito spazi di tipo condominiale, non di pertinenza del singolo alloggio, in particolare dell'alloggio dell'ultimo piano, il piano di copertura.

Io avevo proposto al consigliere Pastore, proponente l'emendamento, che, alla luce di quest'uso distorto che si era fatto della norma, si potesse limitare l'estensione della data agli alloggi uni e bifamiliari. Questi alloggi – questo aspetto va sottolineato –, in realtà, hanno avuto alcuni assenti, nei limiti degli indici di fabbricabilità fondiari o territoriali degli strumenti urbanistici generali, che tali spazi, di fatto, vincolano a un uso non residenziale.

Limitandoli agli alloggi non condominiali, noi consentiamo ai proprietari di farne l'uso che vogliono e questo, tutto sommato, non disturba. È importante, però, da un lato, evitare operazioni speculative, perché non si pagano, per esempio, gli oneri di urbanizzazione, laddove non siano volumi, e, dall'altro, garantire che questi volumi tecnici abbiano gli usi che sono loro propri.

PRESIDENTE. Con il parere non favorevole del Governo, pongo ai voti l'emendamento a firma dei consiglieri Negro, Curto ed altri.

Non è approvato.

È stato presentato un emendamento tecnico

a firma del consigliere Negro, del quale do lettura: «All'articolo 1, comma 3, lettera a), dopo le parole "realizzati alla data" inserire le parole "al 30 giugno 2013" ed eliminare le parole "di entrata in vigore della presente legge"».

Ha chiesto di parlare il consigliere Negro. Ne ha facoltà.

NEGRO. L'emendamento è correttivo dell'articolo 1 della legge n. 33, laddove recita "alla data della presente legge", ossia nel 2007.

Per coerenza, poiché stiamo modificando i termini al 30 giugno, anche l'articolo 1 della legge n. 33 va modificato con il 30 giugno.

RUOCCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUOCCO. Vorrei conoscere il parere del Governo sulla legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Barbanente.

BARBANENTE, *Vicepresidente della Giunta regionale e assessore alla qualità del territorio*. Così come è emendata, il parere è favorevole. L'ho già reso in Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento a firma del consigliere Negro.

È approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della Proposta di legge Pastore "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)" nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Alfarano, Amati,
Brigante,
Camporeale, Caroppo, Cervellera, Congedo, Curto,
Damone, De Biasi, De Gennaro, Di Pumo,
Epifani,
Gianfreda,
Introna,
Laddomada, Lemma, Longo, Losappio,
Marmo, Mazzarano, Mennea, Monno,
Negro, Nuzziello,
Ognissanti,
Pastore, Pellegrino, Pentassuglia, Pica,
Scianaro,
Zullo.

Ha votato «no» il consigliere:

Ruocco.

Si sono astenuti i consiglieri:

Aloisi,
Forte,
Lonigro.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	32
Hanno votato «no»	1
Consiglieri astenuti	3

La proposta di legge è approvata.

Il consigliere Pastore ha avanzato richiesta d'urgenza.

Pongo ai voti la procedura d'urgenza.

È approvata.

Proposta di legge di iniziativa popolare dei Consigli comunali di Cisternino, Albe-

robello, Alberona, Bovino, Locorotondo, Otranto, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, Specchia “Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d’Italia in Puglia”

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto n. 9), reca: «Proposta di legge di iniziativa popolare dei Consigli comunali di Cisterino, Alberobello, Alberona, Bovino, Locorotondo, Otranto, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, Specchia “Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d’Italia in Puglia”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

PENTASSUGLIA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, la proposta di legge che ho il piacere di rimettere alla attenzione del Consiglio regionale è una proposta di legge di iniziativa popolare fortemente voluta dai Comuni di Cisternino, Alberobello, Locorotondo, Alberona, Bovino, Otranto, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore e Specchia, che hanno accompagnato la iniziativa legislativa con proprie delibere di Consiglio Comunale.

Importante è stato il confronto in Commissione, dove alla canonica audizione dei soggetti istituzionali si è aggiunto il confronto diretto con i Sindaci dei diversi Comuni interessati e proponenti la nonna.

Fatto il percorso concertato, e trovate anche quote delle risorse, ci siamo imbattuti con la novità del referto tecnico finanziario, che ci impegna non solo ad individuare il capitolo di spesa impegnato per l’anno corrente, ma chiede di individuare anche i capitoli da portare in diminuzione e per la copertura finanziaria dei due anni successivi. Aspetto questo che, non consente di norma, il poter impegnare risorse come Commissione, per gli esercizi finanziari di anni successivi.

La Commissione, sentita e registrata anche la disponibilità completa e totale dell’Assessore Angela Barbanente e del Governo regionale, ha emendato la proposta di legge originaria, raccogliendo tutte le sollecitazioni pervenute dai Comuni proponenti e dalle audizioni fatte, garantendo ai borghi storici e agli agglomerati insediativi che hanno ottenuto il riconoscimento dal club “I borghi più belli d’Italia” o delle Bandiere Arancioni o delle Città *Slow* o dell’Unesco, o dei Borghi Autentici, il sostegno alle iniziative tese al recupero, alla conservazione e valorizzazione dei Borghi storici presenti nel territorio regionale pugliese.

Tale sostegno prevede specifici criteri di valutazione in favore dei borghi, dando priorità nell’assegnazione dei contributi a favore del recupero, della conservazione ed al restauro delle aree ed immobili pubblici, oltre che a infrastrutture atte a migliorare la connettività alla rete internet, alla rimozione di arredo urbano ed elementi architettonici in contrasto con la peculiarità dei borghi, nonché alla incentivazione delle reti intercomunali finalizzate a valorizzare i borghi storici.

La proposta è stata apprezzata ed implementata con la collaborazione di tutti i colleghi componenti la Commissione, ed è stata votata a maggioranza con la sola astensione del collega Laddomada.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i colleghi componenti la Commissione ed anche i colleghi che hanno voluto partecipare alla stesura del testo finale.

Un doveroso e sentito ringraziamento alla instancabile e puntuale Assessore Angela Barbanente, non solo per la puntuale partecipazione e per il rispetto che dimostra nei confronti della Commissione tutta, ma anche per la preziosa collaborazione e per il lavoro che profonde affinché ogni provvedimento, al di là del proponente, veda la puntuale definizione ed il coinvolgimento a diverso titolo di ognuno dei commissari.

Penso che, con questi segnali concreti e

con gli sforzi di sintesi concertata su ogni provvedimento, si diano le migliori risposte ai cittadini pugliesi e a tutte le categorie di soggetti a vario titolo interessati da ogni provvedimento.

In questo caso, il provvedimento ha una particolare importanza e valore, stante il fatto che sia stato voluto e proposto per iniziativa popolare dei Consigli comunali.

Per quanto innanzi, rimetto la proposta di legge di iniziativa popolare al Consiglio regionale per la sua trattazione.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1 (Finalità)

1. La Regione Puglia interviene a sostegno delle iniziative rivolte alla conservazione, recupero e valorizzazione dei borghi storici presenti nel territorio regionale e riconosciuti ai sensi dell'articolo 2, comma, 1, al fine di tutelare il patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale dei piccoli comuni pugliesi, nonché di promuovere l'immagine del territorio regionale nell'ambito del segmento del turismo di qualità, anche in considerazione della potenziale attrazione turistica dei centri stessi.

2. La Regione, in armonia con gli obiettivi del Piano Regionale di Sviluppo, promuove interventi a favore dei borghi storici riconosciuti e impegnati in programmi di tutela del patrimonio culturale ed ambientale, secondo le finalità proprie del club denominato "I borghi più belli d'Italia", promosso e sostenuto dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), ovvero insigniti del riconoscimento delle Bandiere Arancioni o delle Città *Slow* o dell'UNESCO.

3. Sono ammessi a contributo regionale gli interventi, promossi anche da soggetti privati,

finalizzati alla valorizzazione e riqualificazione di strutture, alla riqualificazione urbana, alla conservazione e al restauro del patrimonio edilizio e degli spazi verdi.

4. Nell'assegnazione dei contributi è data priorità agli interventi finalizzati alla conservazione, al recupero, al restauro delle aree e degli immobili pubblici, alla cablatura e alla rimozione di elementi architettonici e di arredo urbano in contrasto con la peculiarità dei borghi.

È stato presentato un emendamento (n. 1), a firma del consigliere Pentassuglia, del quale do lettura: «Al comma 2 dell'art. 1, dopo le parole "Piano regionale di sviluppo", aggiungere le seguenti: "nei programmi di sviluppo locale e nelle politiche di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 2), a firma del consigliere Pentassuglia, del quale do lettura: «Al comma 2 dell'art. 1, dopo le parole "ovvero insigniti del riconoscimento", sostituire con le seguenti: "di sito Unesco, Città *Slow*, Bandiera arancione, borghi autentici"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 3), a firma del consigliere Pentassuglia, del quale do lettura: «Al comma 3 dell'art. 1 sostituire la parola "promossi" con la seguente: "proposti"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 4), a firma del consigliere Pentassuglia, del quale do lettura: «Al comma 3 dell'art. 1, dopo la parola "valorizzazione" aggiungere le seguenti: "del patrimonio culturale, materiale e immateriale"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 5), a firma del consigliere Pentassuglia, del quale do lettura: «Al comma 3 dell'art. 1, dopo le parole “materiale ed immateriale”, cassare: “e riqualificazione di strutture”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 6), a firma del consigliere Pentassuglia, del quale do lettura: «Al comma 3 dell'art. 1, dopo le parole “degli spazi” sostituire la parola “verdi” con la parola “liberi”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 7), a firma del consigliere Pentassuglia, del quale do lettura: «Al comma 4 dell'art. 1, dopo le parole “degli immobili pubblici”, sostituire le parole “alla cablatura” con le seguenti “a infrastrutture atte a migliorare la connettività alla rete internet”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 8), a firma del consigliere Pentassuglia, del quale do lettura: «Al comma 4 dell'art. 1, dopo le parole “con la peculiarità dei borghi”, aggiungere: “nonché all'incentivazione di reti intercomunali finalizzate alla valorizzazione dei borghi storici”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

L'articolo è approvato con l'astensione del consigliere Laddomada, al quale do atto di essere coerente, essendosi già astenuto in Commissione.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si considerano borghi storici gli agglomerati insediativi che hanno ottenuto il riconoscimento dal club “I borghi più belli d'Italia” o delle Bandiere Arancioni o delle Città *Slow* o dell'UNESCO e conservano nell'organizzazione territoriale, nell'assetto urbanistico o nelle strutture edilizie, i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, politiche, sociali e culturali connesse alle caratteristiche del territorio.

2. Gli interventi di riqualificazione di cui all'articolo 1, comma 2, consistono, in particolare, in opere che:

a) sono finalizzate alla rimozione di elementi non originari;

b) contribuiscono in maniera significativa al miglioramento dell'aspetto estetico degli edifici o di ambiti particolarmente caratteristici;

c) concorrono alla migliore fruibilità collettiva di beni storici, artistici e sociali esistenti;

d) sono rivolte alla produzione ed alla promozione dei prodotti tipici,

e) prevedono il rifacimento delle pavimentazioni stradali nei luoghi storici, nelle aree di sosta, nelle vie e piazze, con materiali lapidei;

f) riguardano gli elementi espositivi delle piazze e degli spazi aperti, i dispositivi di sicurezza e di protezione;

g) riguardano la sistemazione stradale, il verde pubblico, la numerazione civica, il piano del colore e all'arredo urbano, l'interramento di cavi aerei, la cablatura delle reti, la mimetizzazione di antenne, la sostituzione di infissi e di elementi metallici non confacenti alla storia urbanistica dei luoghi;

h) sono rivolte al recupero delle caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettoniche e ambientali degli ambiti spaziali interessati in coerenza con le destinazioni, prescrizioni e norme urbanistico-edilizie comunali.

3. Gli interventi devono essere realizzati

utilizzando, per quanto possibile, tecniche storiche di lavorazione.

È stato presentato un emendamento (n. 9), a firma del consigliere Caroppo, del quale do lettura: «Al comma 1 dell'art. 2 (Definizioni), dopo le parole “dell'UNESCO”, aggiungere: “o dei borghi autentici”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 10), a firma del consigliere Pentassuglia, del quale do lettura: «Al comma 2 dell'art. 2, dopo le parole “di cui all'articolo 1”, cassare le parole: “comma 2”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 11), a firma del consigliere Pentassuglia, del quale do lettura: «Al comma 2 dell'art. 2, lettera a), dopo le parole “sono finalizzate alla rimozione di elementi” aggiungere le seguenti: “contrastanti con le regole e i principi generatori della struttura morfotipologica di lungo periodo sotto il profilo delle modalità d'uso, funzionalità, sapienze e tecniche costruttive”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 12), a firma del consigliere Pentassuglia, del quale do lettura: «Al comma 2 dell'art. 2, lettera a), dopo le parole “sono finalizzate alla rimozione di elementi” eliminare le parole “non originari”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 13), a firma del consigliere Pentassuglia, del quale do lettura: «Al comma 2 dell'art. 2, lettera b), dopo le parole “dell'aspetto estetico” aggiungere: “dei tessuti insediativi e dei singoli edifici, utilizzando materiali da costruzione, si-

stemi e tecniche costruttive coerenti con i caratteri morfotipologici locali e orientati alla tendenziale chiusura dei cicli (delle acque, dei rifiuti, dell'energia)”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 14), a firma del consigliere Pentassuglia, del quale do lettura: «Al comma 2 dell'art. 2, lettera b), dopo le parole “dell'aspetto estetico” eliminare le parole “degli edifici o di ambiti particolarmente caratteristici”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 15), a firma del consigliere Pentassuglia, del quale do lettura: «Al comma 2 dell'art. 2), lettera d), dopo le parole “prodotti tipici” aggiungere: “e alla tutela e alla valorizzazione dei mestieri tradizionali”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 16), a firma del consigliere Pentassuglia, del quale do lettura: «Al comma 2 dell'art. 2, lettera e), dopo le parole “vie e piazze” aggiungere: “con l'uso di materiali e tecniche tradizionali”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 17), a firma del consigliere Pentassuglia, del quale do lettura: «Al comma 2 dell'art. 2, lettera e), dopo le parole “vie e piazze”, eliminare le parole “con materiali lapidei”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 18), a firma del consigliere Pentassuglia, del quale do lettura: «Al comma 2 dell'art. 2, lettera f), dopo le parole “degli spazi aperti” aggiungere: “la segnaletica e la cartellonistica”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 19), a firma del consigliere Pentassuglia, del quale do lettura: «Al comma 2 dell'art. 2, lettera g), dopo la parola "colore" cassare».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 20), a firma del consigliere Pentassuglia, del quale do lettura: «Al comma 2 dell'art. 2, lettera g), dopo le parole "cavi aerei" sostituire le parole "la cablatura" con le seguenti "il cablaggio"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 21), a firma del consigliere Pentassuglia, del quale do lettura: «Il comma 3 dell'art. 2 è cassato».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

art. 3

(Beneficiari dei contributi)

1. Il comune riconosciuto come borgo storico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, può beneficiare dei contributi di cui alla presente legge.

2. Il comune al fine di beneficiare dei contributi presenta annualmente alla Giunta regionale un programma di riqualificazione del borgo storico, approvato dal comune stesso, che deve essere conforme alle finalità della presente legge.

3. Il programma di riqualificazione prevede interventi volti:

a) a completare azioni organiche già avviate dallo stesso comune o da altri enti pubblici o ad esse complementari;

b) a favorire la qualità degli insediamen-

ti abitativi e la fruibilità turistica dei borghi;

c) a recuperare la tradizione e le caratteristiche dei luoghi, attraverso progetti peculiari per qualità ed esemplarità della progettazione, con riferimento agli aspetti architettonici, estetici, culturali e sociali, nonché per le soluzioni individuate rispetto ai costi e agli effetti sulla rivalutazione del borgo storico.

4. Il programma di riqualificazione deve essere corredato, in particolare, dalla seguente documentazione di base:

a) relazione illustrativa delle caratteristiche e qualità del centro storico del borgo e del territorio di appartenenza;

b) descrizione e valutazione qualitativa degli interventi inclusi nel programma;

c) valutazione degli effetti indotti dal programma nei servizi pubblici e nell'economia locale;

d) quadro economico riepilogativo dal quale risulti l'entità dell'intervento;

e) strumenti di tutela e salvaguardia.

5. Il programma di riqualificazione è attuato mediante specifici progetti elaborati dal comune interessato e anche da soggetti privati.

6. Al comune è affidato il ruolo di promotore e coordinatore di tutte le iniziative e la gestione della rendicontazione degli interventi; a tal fine il comune raccoglie le richieste di contributi dei privati corredate di schede descrittive e del quadro finanziario dell'opera da realizzare.

7. Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi devono essere presentate alla Giunta regionale dal sindaco del comune nel cui territorio è situato il borgo, corredate della seguente documentazione:

a) progetto di massima;

b) relazione tecnica;

c) piano di compatibilità dei singoli progetti, anche di iniziativa dei privati, con gli obiettivi indicati dal programma;

d) dichiarazione del richiedente di non aver richiesto o beneficiato per le medesime opere di contributi regionali o statali.

I programmi di riqualificazione sono finanziati dalla Regione con un contributo in conto capitale. La Regione nell'assegnazione dei contributi su interventi finanziati da leggi di settore in campo ambientale, turistico, storico, culturale e sociale attribuisce un punteggio di priorità ai comuni riconosciuti come borghi storici che hanno presentato domanda di finanziamento nei relativi bandi.

La Regione per l'anno 2011 concede un contributo in conto capitale a favore dei comuni per un importo massimo di 350.000,00 euro.

È stato presentato un emendamento (n. 22), a firma del consigliere Pentassuglia, del quale do lettura: «All'art. 3 sostituire il titolo "Beneficiari dei contributi" con il seguente "Finanziamenti"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 23), a firma del consigliere Pentassuglia, del quale do lettura: «Il comma 1 dell'art. 3 è cassato».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

DE LEONARDIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LEONARDIS. Signor Presidente, nell'ultimo comma dell'articolo 3 è scritto – non so se sia questo l'ultimo testo della legge – che «la Regione, per l'anno 2011, concede un contributo in conto capitale a favore dei Comuni, per un importo massimo di 350.000 euro». Non so se ci sia il referto tecnico su questo, perché mi è sembrato differente.

Volevo aggiungere, inoltre, che nell'articolo 6 è scritto: «Alle spese per gli interventi di cui alla presente legge si provvede con le risorse stanziare in apposita U.P.B. del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006». Non so se ci siano emendamenti soppressivi o altro.

PRESIDENTE. Ci sono gli emendamenti della Commissione. Quando ci arriveremo, li verificheremo.

È stato presentato un emendamento (n. 24), a firma del consigliere Pentassuglia, del quale do lettura: «Al comma 2 dell'art. 3 sostituire le parole "il Comune al fine di beneficiare dei contributi" con le seguenti: "Per beneficiare dei finanziamenti di cui all'art. 1, il Comune"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 25), a firma del consigliere Pentassuglia, del quale do lettura: «L'alinea del comma 3 è sostituita dalla seguente: "Il programma di riqualificazione prevede interventi anche nell'ambito di cui al comma 1, articolo 2 della l.r. 21/2008, volti a:"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 26), a firma del consigliere Pentassuglia, del quale do lettura: «Al comma 3 dell'articolo 3 dopo la parola "volti a:" aggiungere la seguente lettera: "a) condividere in rete con altri comuni i programmi di rigenerazione per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2;"»

Conseguentemente la lettera a) diventa b), la lettera b) diventa c), la lettera c) diventa d).»

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 27), a firma del consigliere Pentassuglia, del quale do lettura: «Al comma 4 dell'articolo 3, lettera a), dopo le parole "del territorio" aggiungere le seguenti: "e delle reti intercomunali"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 28), a firma del consigliere Pentassuglia, del quale

do lettura: «Al comma 4 dell'articolo 3, lettera d), dopo le parole "l'entità" aggiungere le seguenti: "complessiva ed analitica"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 29), a firma del consigliere Pentassuglia, del quale do lettura: «Al comma 4 dell'articolo 3 aggiungere la seguente lettera: "f) indicazione dei soggetti pubblici e privati partecipanti all'attuazione del programma, con l'indicazione dei progetti dei quali sono responsabili e degli impegni assunti."».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 30), a firma del consigliere Pentassuglia, del quale do lettura: «All'articolo 3 eliminare il comma 5».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

art. 4

(Norme procedurali)

1. La Giunta regionale definisce annualmente i criteri, le quote di finanziamento a favore di soggetti pubblici e privati, le procedure per l'assegnazione dei contributi e l'eventuale documentazione da produrre ai fini della richiesta di contributi.

2. La Giunta regionale sulla base del programma di riqualificazione presentato dal comune approva il relativo finanziamento definendo inoltre le quote di contributo erogabile a favore dei soggetti privati. Il finanziamento a favore dei privati non può essere superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e tale finanziamento è erogato in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

3. L'inizio dei lavori dei singoli programmi deve avvenire entro un anno dalla data di ammissione al finanziamento pena la decadenza dal finanziamento regionale.

È stato presentato un emendamento soppresivo (n. 31), a firma del consigliere Pentassuglia, del quale do lettura: «L'articolo 4 è soppreso».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 5

(Aggiornamento dell'elenco)

L'elenco dei comuni riconosciuti come i borghi storici ai sensi dell'articolo 2, comma 1, è aggiornato e integrato con provvedimento della Giunta regionale.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 6

(Norma finanziaria)

Alle spese per gli interventi di cui alla presente legge si provvede con le risorse stanziata in apposita UPB del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.

È stato presentato un emendamento (n. 32), a firma del consigliere Pentassuglia, del quale do lettura: «L'articolo 6 (Norma finanziaria) è sostituito dal seguente: "La presente legge non comporta alcuna implicazione di natura finanziaria a carico del bilancio regionale"».

In questo modo abbiamo risposto al collega De Leonardis.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

LADDOMADA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LADDOMADA. Signor Presidente, signori assessori, signori consiglieri, questa proposta di legge, di primo acchito, dovrebbe agevolare i Comuni che godono o si fregiano di un riconoscimento da parte di autorità competenti in ambito culturale, nazionale, internazionale o sovranazionale.

Esiste un precedente. Nel 2012 io presentai una proposta di legge alla quale, a firma del dirigente, la dottoressa Candela, il referto fu negativo, perché, rispetto alle finalità, lo stanziamento nel capitolo di bilancio non era sufficiente. Anche in questo caso, da un lato, il fatto di preventivare 100.000 euro per finanziare questa proposta di legge, a mio modo di vedere, è assolutamente incapiente. Dall'altro, c'è un aspetto da considerare: bisognerebbe stabilire fin d'ora, anche nel prossimo triennio, quale finanziabilità avrà questa proposta di legge.

L'altra incongruenza che ho notato si riferisce all'emendamento n. 32, che recita: «La presente legge non comporta alcune implicazioni di natura finanziaria a carico del bilancio regionale».

Da un lato, credo che questa legge sia finanziata con risorse esigue e, quindi, che sia palesemente incongruente rispetto alle finalità. Dall'altro, credo che ci siano anche alcuni problemi di natura contabile.

Nel dubbio, quindi, mi astengo dall'approvarla.

ZULLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, il mio Gruppo voterà favorevolmente questa proposta di legge, perché è avanzata da alcuni Comuni e ne condividiamo le finalità. Tuttavia, non possiamo non rimarcare quanto è insito in termini di demagogia al suo interno. Si tratta, infatti, di una proposta di legge che si propone di riqualificare alcuni borghi storici e che parla di

finanziamenti nell'articolo 3, ma che poi non trova alcuna risorsa.

In ogni caso, noi la voteremo. Siamo convinti che almeno le finalità vadano premiate, ma invitiamo questa maggioranza a dare sostanza alle leggi che approviamo.

La sostanza, in questo caso, sta nel trovare, almeno nel bilancio preventivo per il 2014, le risorse necessarie a dare concreta attuazione a questa legge.

Ovviamente, noi vi aspetteremo in quella sede per capire quanto voi tenete ai borghi belli di questa regione, se ci tenete solo sulla carta o se, invece, ci tenete realmente e, quindi, se riuscite anche a operare, nell'elaborazione del bilancio di previsione del 2014, uno spazio per poter dare concreta attuazione al provvedimento.

PENTASSUGLIA, *relatore*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PENTASSUGLIA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, intervengo per comunicare il voto favorevole del Partito Democratico e rivolgere un ringraziamento anche per la futura memoria degli atti del Consiglio e della storia del Consiglio stesso.

Ricordo anche a qualche collega, preso dalla paura che si stesse ritornando al lavoro in Aula, che questa è una legge di iniziativa popolare voluta dai Consigli comunali e da delibere di Consigli di diversi Comuni, che era ferma dopo la fase di audizione. Anche per questo motivo rivolgo un richiamo alla classe politica e a tutti i Gruppi consiliari affinché svolgano una seria riflessione.

I colleghi hanno ragione a non verificare la posta in bilancio, che pure dopo due anni era stata trovata dal Governo regionale, a dir la verità. Le nuove norme che impongono un referto tecnico con un impegno pluriennale sono, però, un argomento che i Gruppi consiliari e i Capigruppo devono affrontare, e anche ve-

locemente, perché c'è un equivoco che va spiegato.

Come membri di Commissione, noi non possiamo incidere in maniera pluriennale sui bilanci, perché il bilancio viene redatto dal Consiglio regionale anno per anno. Dire che cosa facciamo per i prossimi due anni è scorretto.

Non ci siamo sottratti, però, all'iniziativa popolare dei Consigli comunali, che abbiamo implementato anche per il patrimonio UNESCO e per gli altri riconoscimenti, perché, come è verificabile dal testo, così come emendato, che andremo a votare adesso, noi incentiviamo i Comuni che pianificano, programmano e presentano progetti che mirano a recuperare e a valorizzare.

Questo è un primo *step*. Se ci sono e ci saranno le condizioni, oltre che nella programmazione comunitaria, come ci ha detto l'assessore Barbanente, che ci ha seguito in tutto il percorso, anche nella concertazione, metteremo risorse a disposizione, per carità. Dobbiamo essere, però, tutti uniti nel fare pianificazione e programmazione e nel tenere insieme le questioni per evitare che si mortifichi una legge di iniziativa popolare.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico della Proposta di legge di iniziativa popolare dei Consigli comunali di Cisternino, Alberobello, Alberona, Bovino, Locorotondo, Otranto, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, Specchia "Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d'Italia in Puglia" nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Alfarano, Aloisi, Amati, Attanasio, Blasi, Brigante,

Camporeale, Caroli, Caroppo, Cervellera, Congedo, Cristella, Curto, Damone, De Biasi, De Gennaro, De Leonardis, Di Gioia, Di Pumpo, Disabato, Forte, Friolo, Gatta, Gianfreda, Introna, Lanzilotta, Lemma, Longo, Lonigro, Lo-sappio, Maniglio, Marino, Marmo, Martucci, Mennea, Monno, Negro, Nicastro, Nuzziello, Ognissanti, Pastore, Pellegrino, Pica, Romano, Sala, Scianaro, Ventricelli, Zullo.

Si è astenuto il consigliere:

Laddomada.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	49
Consiglieri votanti	48
Hanno votato «sì»	48
Consiglieri astenuti	1

La proposta di legge è approvata.

Il consigliere Pentassuglia ha avanzato richiesta d'urgenza.

Pongo ai voti la procedura d'urgenza.

È approvata.

Ripresa esame: «DDL n. 33 del 24/10/2011 "Disciplina dell'agriturismo, del pescaturismo e dell'ittiturismo", proposta di legge Maniglio, Decaro, Romano, Mennea, Blasi, De Gennaro, Caracciolo, Epifani, Marino, Loizzo, Pentassuglia, Ognissanti "Disciplina dell'agriturismo e del turismo rurale" e proposta di legge Marmo N., Palese, Alfarano, Barba, Boccardi, Camporeale, Cas-

sano, Chiarelli, Congedo, Di Gioia, Friolo, Gatta, Iurlaro, Lanzilotta, Lospinuso, Marti, Sala, Surico, Tarquinio, Vadrucci, Zullo “Disciplina dell’agriturismo”»

PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame del DDL n. 33 del 24/10/2011.

Ricordo che avevamo accantonato l’articolo 4.

Comunico che l’emendamento a firma del consigliere Congedo, del quale do lettura: «Art. 4, comma 3, lett. a) “posti letto in numero non superiore a 30 per strutture estese con territori accorpati fino a 25 ettari e non superiore a 85 per strutture estese oltre tale limite», è ritirato e sostituito con l’emendamento del quale do lettura: «All’art. 4, comma 3, lettera a), sostituire “40” con “non superiore a 50”».

CONGEDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONGEDO. Signor Presidente, ritiro l’emendamento perché l’intervento che avevo fatto prima si riferiva alla possibilità di graduare il numero dei posti letto all’estensione territoriale. Mi sembrava un principio che funzionasse: un conto è avere 40 posti letto sull’estensione di una struttura di 3 ettari, un altro è se la struttura ne ha 30.

In un collegamento telefonico, l’assessore Nardoni mi suggeriva il numero di 50. Questo è un *forfait*, Presidente, che non mi convince. Ritiro, quindi, l’emendamento perché non risponde al principio che volevo sollevare.

Mi permetto solo di evidenziare, senza polemica, una questione. Su una legge tanto importante, che riguarda un comparto strategico per la nostra regione qual è quello del turismo e, nell’ambito del turismo, quello dell’agriturismo, che dovrebbe essere una delle punte di diamante del nostro territorio, il fatto che manchi l’assessore all’agricoltura in Aula è una questione quantomeno inopportuna.

Andrebbero riviste non solo la situazione relativa all’assenza del Governo in Aula su questioni di questa importanza, ma anche tutte le questioni che riguardano gli ordini del giorno e le interrogazioni. C’è un distacco tra l’attività del Consiglio regionale, che legifera, e quella della Giunta, che è diventato ormai insostenibile.

PRESIDENTE. Per evitare che i consiglieri Zullo o Ruocco mi accusino di essere di parte, per onestà, devo dire che l’assessore Nardoni oggi è impegnato nella Conferenza delle Regioni. Come è noto, l’assessore ha il privilegio di rappresentare la Puglia come capofila per gli assessorati all’agricoltura.

D’altro canto, questa legge era passata in Commissione all’unanimità e il motivo per il quale abbiamo deciso di discuterla oggi era proprio questo, vale a dire che non ci sarebbe stata alcuna discussione, in quanto la proposta di legge era stata approvata all’unanimità.

Ci sono, comunque, gli ottimi colleghi, soprattutto gli assessori Barbanente e Godelli, che in materia ci hanno assistito.

PELLEGRINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Vorrei sapere se l’emendamento è già stato approvato.

PRESIDENTE. No. È stato ritirato.

Pongo ai voti l’articolo 4.

È approvato all’unanimità.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del DDL n. 33 del 24/10/2011 nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Alfarano, Aloisi, Amati, Attanasio,
Bellomo, Blasi, Brigante,
Camporeale, Capone, Caroli, Caroppo,
Cervellera, Congedo, Cristella, Curto,
Damone, De Biasi, De Gennaro, De Leo-
nardis, Di Gioia, Di Pumpo,
Epifani,
Forte, Friolo,
Gatta, Gentile, Gianfreda,
Introna,
Laddomada, Lanzilotta, Lemma, Longo,
Lonigro,
Maniglio, Marino, Marmo, Martucci, Maz-
zarano, Mennea, Monno,
Negro, Nicastro, Nuzziello,
Ognissanti,
Pastore, Pellegrino, Pentassuglia, Pica,
Romano,
Sala, Scianaro, Surico,
Ventricelli,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	54
Consiglieri votanti	54
Hanno votato «sì»	54

Il disegno di legge è approvato.

Il consigliere Pentassuglia ha avanzato richiesta d'urgenza.

Pongo ai voti la procedura d'urgenza.
È approvata.

Proposta di legge alle Camere a firma del Consigliere Bellomo, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione "Integrazioni all'art.10 della legge 5 febbraio 1992, n. 104: Reversibilità dell'importo complessivo tra pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento in favore del figlio di genitore disabile grave" (iscritta all'ordine del

giorno ai sensi dell'art. 17 del regolamento interno del Consiglio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 10), reca: «Proposta di legge alle Camere a firma del Consigliere Bellomo, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione "Integrazioni all'art.10 della legge 5 febbraio 1992, n. 104: Reversibilità dell'importo complessivo tra pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento in favore del figlio di genitore disabile grave" (iscritta all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 17 del regolamento interno del Consiglio)».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

BELLOMO, *relatore*. Signor Presidente colleghi consiglieri, per i disabili, la "famiglia" rimane il perno fondamentale di riferimento: il 74% degli aiuti ricevuti da tutte le persone disabili è fornito da un parente più o meno prossimo e di questi il 41% è un parente di sesso femminile.

Stilando una possibile graduatoria degli aiuti ricevuti dalle famiglie con almeno una persona disabile, al primo posto troviamo l'aiuto in attività domestiche e l'aiuto nell'assistenza di adulti e bambini, mentre agli ultimi posti troviamo l'aiuto di tipo economico.

Vi è un problema centrale in materia di servizi sociali: "il ruolo della famiglia nell'assistenza domiciliare in favore dei disabili gravi".

Ma lo Stato, purtroppo, continua ad ignorare un'intera categoria di cittadini che prestano assistenza totale e continua a familiari con *handicap* grave e che versano in grandi difficoltà. Essi danno ai familiari ammalati tutta la loro disponibilità, con spontaneità, generosità, ma anche con coraggio e amore sincero; quell'amore che non ti può venire da altri, da terzi. Non chiedono nulla in cambio, ma as-

sumono una responsabilità enorme, perché si fanno carico del destino morale, materiale e spirituale delle persone che assistono. Non abbandonano i malati a sé stessi o in Istituto, consentendo loro di vivere normalmente, di realizzarsi, di non sentirsi portatori di *handicap*. Svolgono un lavoro estremamente usurante che mette a rischio anche la propria salute.

Sono costretti a lasciare o a rinunciare al lavoro, agli studi, ad ogni tipo di svago. Lo fanno, pur sapendo di perdere il diritto ad una pensione o di averne una insufficiente, una vera miseria.

Questa “dedizione totale”, fa risparmiare allo Stato somme ingenti, incalcolabili, però per loro non è previsto alcun riconoscimento economico. Chi penserà a loro quando saranno anziani? Avremo nuovi emarginati? È questo che meritano per aver sacrificato la loro vita? La grande opera sociale che svolgono è totalmente ignorata dallo Stato, da chi può fare le leggi.

Questa problematica risulta essere al centro della riforma del sistema delle invalidità civili di cui alla legge n. 328/2000, con la quale è stata data delega al Governo di dettare misure dirette alla valorizzazione e al sostegno delle responsabilità familiari. In particolare l'art. 16 del provvedimento richiamato prevede:

- prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche economico, per le famiglie che assumono compiti di accoglienza e cura dei disabili fisici, psichici e sensoriali;

- aiuto per le persone impegnate nell'accudire quotidianamente i disabili, nonché tutta una serie di prestazioni a favore delle famiglie dei portatori di *handicap*.

- In tali linee dovrà trovare posto o un discorso di contribuzione economica e pensionistica da parte dello Stato in favore di coloro che assolvono con continuità i compiti di assistenza familiare, senza potersi procurare redditi da lavoro, o un discorso di “reversibilità delle prestazioni economiche concesse all'invalido grave” (pensione di invalidità + indennità di accompagnamento).

In ogni caso necessita una politica assistenziale incentrata non solo sull'affermazione dei diritti dei disabili, ma anche sulla funzione dei familiari nella loro assistenza, che è certamente adempimento di un “dovere morale”, ma anche prestazione di un servizio che dovrebbe essere effettuato dallo Stato.

E poiché dall'opera della famiglia deriva un enorme risparmio economico per la collettività, è giusto che parte di queste risorse siano destinate in favore dei familiari che assistono i portatori di *handicap* al fine di garantire loro un'esistenza libera e dignitosa.

Risulta, pertanto, estremamente necessaria una proposta di legge che dia un futuro, attraverso un dignitoso sostegno economico, a questi “eroi” sconosciuti dell'amore, del coraggio, della generosità, che per almeno dieci anni hanno assistito il genitore disabile grave, donando la propria vita.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo unico:

art. 10-bis

(Reversibilità dell'importo complessivo tra pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento)

1. Il figlio, impegnato costantemente, per almeno dieci anni nell'assistenza del genitore invalido con totale e permanente inabilità e non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, poiché è impossibilitato a svolgere una qualsiasi attività lavorativa che possa dargli un reddito, ha diritto alla reversibilità della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento dopo la morte del genitore.

2. La presente proposta di legge non comporta alcun onere a carico del Bilancio della Regione Puglia.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della Proposta di legge alle Camere a firma del consigliere Bellomo, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione "Integrazioni all'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 104: Reversibilità dell'importo complessivo tra pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento in favore del figlio di genitore disabile grave".

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Alfarano, Amati, Attanasio,
Bellomo, Brigante,
Camporeale, Capone, Caroli, Caroppo,
Cervellera, Congedo, Cristella,
Damone, De Biasi, De Gennaro, De Leonardis, Di Gioia, Di Pumpo,
Forte, Friolo,
Gatta, Gentile,
Introna,
Laddomada, Lanzilotta, Lemma, Longo,
Lonigro, Losappio,
Maniglio, Marino, Marmo, Martucci, Mazarano, Mennea, Monno,
Nicastro, Nuzziello,
Ognissanti,
Pastore, Pica,
Romano,
Scianaro, Surico,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	45
Consiglieri votanti	45
Hanno votato «sì»	45

La proposta di legge è approvata.

Proposta di legge alle Camere a firma

del Consigliere Bellomo, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione "Modifica al comma 2 dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13" (iscritta all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 17 del regolamento interno del Consiglio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 11), reca: «Proposta di legge alle Camere a firma del Consigliere Bellomo, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione "Modifica al comma 2 dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13" (iscritta all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 17 del regolamento interno del Consiglio)».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

BELLOMO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, la modifica al comma 2 dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1989 n. 13: Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche è estremamente necessaria e non più procrastinabile, poiché i contributi previsti dal provvedimento risalgono a ben 23 anni fa! Risulta chiaro a tutti che il costo della vita, in ogni sua espressione, è aumentato considerevolmente e fin troppo velocemente, mentre le misure contributive previste per eliminare e superare le barriere architettoniche sono rimaste incredibilmente le stesse dal 1989.

Orbene visto che il 2003 è stato l'anno europeo del "disabile", visto che il 13 dicembre 2006 è stata approvata la "Convenzione delle Nazioni Unite" per il riconoscimento su scala planetaria dei diritti dei cittadini portatori di *handicap*, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007 e ratificata dal nostro Paese il 3 marzo 2009 con la legge n. 18 (pubblicata in G.U. n. 61 del 14 marzo 2009), non si deve restare immobili e, dunque, occorre sviluppare l'insieme delle azioni volte ad assicurare una migliore integrazione delle persone portatrici di

handicap in tutti i settori della vita sociale, a cominciare dalla cosa più semplice: “la mobilità”.

Infine va detto che la Regione Puglia, che ha aderito con tempestività alla legge n.18/2009, con delibera di Giunta Regionale n. 899 del 26 maggio 2009, si fa portavoce, prima Regione in Italia, di questa proposta di legge in favore dei sette milioni di “disabili”, dei quali duemilioni e ottocentomila “gravi e gravissimi”, i quali vivono con grandi difficoltà nel nostro Paese.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all’esame dell’articolato.

Do lettura dell’articolo unico:

art. 1

1. Il comma 2 dell’art. 9 della legge 9 gennaio 1989, con. 13 è sostituito dal seguente:

“Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino ad Euro 5.164,57 (pari a lire diecimilioni); è aumentato del cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da Euro 5.164,57 ad Euro 15.493,7 (pari a lire trentamilioni) e altresì di un ulteriore dieci per cento per costi da Euro 15.493,71 a Euro 51.645,68 (pari a lire cento milioni).

2. La presente proposta di legge non comporta alcun onere a carico del Bilancio della Regione Puglia.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della Proposta di legge alle Camere a firma del Consigliere Bellomo, ai sensi dell’art. 121 della Costituzione “Modifica al comma 2 dell’art. 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13”.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Alfarano, Amati, Attanasio,
Bellomo, Blasi, Brigante,
Camporeale, Caroppo, Cervellera, Congedo, Cristella,
Damone, De Biasi, De Gennaro, De Leonardis, Di Gioia, Di Pumpo,
Friolo,
Gatta, Gentile,
Introna,
Laddomada, Lanzilotta, Lemma, Longo,
Lonigro, Losappio,
Maniglio, Marino, Marmo, Mazzarano,
Mennea, Monno,
Nicastro, Nuzziello,
Ognissanti,
Pastore, Pellegrino, Pentassuglia, Pica, Romano,
Sala, Scianaro, Surico,
Ventricelli,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	46
Consiglieri votanti	46
Hanno votato «sì»	46

La proposta di legge è approvata.

Proposta di legge Ventricelli, Losappio, Disabato, Brigante, Cervellera, Laddomada, Lonigro, Matarrelli, Nuzziello, Sannicandro “Iniziative ed interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali della Puglia” e proposta di legge Blasi, Decaro sulla lettura e sul libro

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto n. 54), reca: «Proposta di legge Ventricelli, Losappio, Disabato, Brigante, Cervellera, Laddomada, Lonigro, Matarrelli, Nuzziel-

lo, Sannicandro “Iniziative ed interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali della Puglia” e proposta di legge Blasi, Decaro sulla lettura e sul libro».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(*La relazione che segue viene data per letta*)

OGNISSANTI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, la commissione da me presieduta, in data 11 aprile 2013 ha esaminato il testo unificato della Proposta di legge Ventricelli ed altri “Iniziative ed interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali della Puglia” e della proposta di legge Blasi e Decaro “Lettura e libro”. Tali proposte intendono dare un impulso al complesso sistema produttivo, alla qualità della produzione libraria e della crescita culturale complessiva del territorio, e che abbia, contestualmente, come principio la centralità dei lettori di tutte le età, intendendo la lettura come fattore di crescita culturale dell’individuo e della società.

Tali scopi si intendono perseguire, appunto, imprimendo una spinta propulsiva alla qualità della filiera del libro, che comprenda anche l’orizzonte dei nuovi paradigmi della cultura e della lettura. Da qui l’esigenza di una legge e di una apposita “Consulta del libro e della lettura”, come organismo consultivo da istituire presso la Presidenza della Giunta regionale che abbia il compito di fornire parere motivato sul programma annuale per la promozione della lettura e del libro, nonché di esprimersi sulle altre questioni attinenti le materie oggetto del progetto di legge.

Fondamentale è per l’istituzione regionale che questa legge si affianchi alle norme sul diritto allo studio e l’accesso alla cultura e ai saperi per tutti favorendo o in alcuni casi innescando processi virtuosi di crescita culturale e sociale di quelle fasce di popolazione og-

gi impossibilitate o lontane dalle modalità tradizionali al libro e alla cultura.

La discussione in Commissione è stata ampia, proficua e costruttiva ed ha visto coinvolti tutti i rappresentanti dei Gruppi politici presenti.

Il progetto di legge, così come emendato, è stato approvato a maggioranza dei voti nel suo complesso, composto da sette articoli e viene ora sottoposto all’esame dell’Assemblea per la definitiva approvazione.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all’esame dell’articolato.

Do lettura dell’articolo 1:

Capo I Disposizioni generali

art. 1 (Principi e finalità)

1. La Regione Puglia in conformità all’art. 17, comma terzo della Costituzione, nonché ai principi sanciti nella Convenzione relativa alla protezione e alla promozione della diversità delle espressioni culturali, firmata a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19:

a) riconosce nel lettore e nella lettrice figure di alto valore culturale e sociale e promuove la lettura come forma di *welfare* della conoscenza ravvisando in essa uno strumento di realizzazione della cittadinanza sociale;

b) riconosce la specificità culturale del libro e la molteplicità di competenze e professionalità che, dalla ideazione alla fruizione, concorrono ad assicurare la riproduzione del libro e la sua permanenza nel sistema dei *media*;

c) riconosce il libro quale opera dell’ingegno e strumento fondamentale, in particolare per la circolazione delle idee, la crescita sociale e culturale dei cittadini, l’arricchimento

dell'esperienza individuale e collettiva, la crescita di un'opinione pubblica democratica e consapevole, la salvaguardia della diversità culturale come sancita nella Convenzione di Parigi ratificata con L. 19/2007, la competitività, la crescita, lo sviluppo economico e dell'occupazione;

d) adotta e promuove politiche pubbliche trasversali e integrate finalizzate alla promozione della lettura e del libro con interventi di sostegno alle istituzioni culturali nonché ai soggetti economici che operano nella filiera del libro;

e) nel rispetto delle norme europee e statali, la Regione Puglia sostiene e promuove lo sviluppo delle librerie indipendenti, della editoria e degli operatori della filiera del libro pugliesi, quali componenti del proprio patrimonio culturale e strumento per la piena ed effettiva realizzazione delle finalità della presente legge, nell'affermazione della bibliodiversità, intesa come diversificazione culturale dell'offerta editoriale e commerciale.

È stato presentato un emendamento a firma del consigliere Laddomada, del quale do lettura: «L'art. 1, al comma 1, lettere b) e d), è così integrato:

- alla lett. b) dopo le parole "riconosce la specificità culturale del libro" aggiungere le parole "e, più in generale, degli strumenti di diffusione di contenuti";

- alla lett. d) dopo le parole "promozione della lettura", cancellare le parole "del libro" e dopo le parole "che operano nella filiera del libro", aggiungere le parole "e dei produttori di contenuti"».

MONNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONNO. Signor Presidente, questa legge sul libro è già piuttosto fumosa nei contenuti. Se poi la si vuole estendere addirittura a tutta la strumentazione elettronica, multimediale e

compagnia cantante, diventa disintegrativa. Del resto, una legge sul libro non è una legge sui contenuti del libro, che possono essere estesi anche a Internet, alle televisioni, alle radio e via discorrendo.

Parliamo di una struttura produttiva che ha già forti limiti in questo momento, con un ridimensionamento notevole dei lettori e anche delle percentuali di lettura. Se poi ci aggiungiamo un'estensione a tutti gli altri mezzi, che invece stanno prevalendo, si avranno determinate conseguenze.

Gli emendamenti proposti dal collega, non so con quale spirito, vanno verso l'allargamento. Avremmo dovuto riunificare la legge col sistema radiotelevisivo. A questo punto avrebbe un significato. Noi subiamo alcune situazioni proprio violente in questi diversi settori. Non facciamo confusione: atteniamoci alla filiera libraria, che riguarda tutte le cose descritte, e chiudiamo la questione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARMO

VENTRICELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENTRICELLI. Signor Presidente, in realtà pensavo e speravo che questa proposta di legge potesse essere presentata dal Presidente della Commissione. Sarebbe stato più opportuno, ma vedo che prevale il senso dell'approssimazione. Se dobbiamo andare avanti così, facciamo. Non è un problema.

Ho appreso dalle parole del Presidente il contenuto degli emendamenti presentati dal collega Laddomada. Sostanzialmente, sono d'accordo con le cose che diceva Monno, a parte il giudizio che esprime sulla legge, che non è assolutamente fumosa. Peraltro, è una legge che viene da un lavoro svolto a più mani, da una proposta di legge presentata da me e da altri colleghi e da un'altra presentata poi dal collega Blasi.

Inoltre, abbiamo avuto l'opportunità di incontrare tutti i rappresentanti della filiera del libro: gli editori, i librai e via elencando. Insomma, abbiamo fatto un buon lavoro. Ci siamo anche interfacciati con gli assessori e con gli assessorati competenti. Secondo me, è venuta fuori una bella proposta, che, ovviamente, può essere arricchita sotto diversi aspetti.

Vorrei aggiungere, però, che questa è una legge che gli operatori del settore stanno aspettando da tempo. Peraltro, mentre noi stiamo parlando, a Roma si sta svolgendo la Fiera nazionale del libro della piccola e media editoria, a cui partecipano, tra i tanti, anche 26 editori pugliesi, i quali hanno visto in questo tentativo, ossia nella proposta che abbiamo fatto insieme al collega Blasi e altri, una piccola attenzione rispetto a un mondo che, secondo me, non ha avuto l'attenzione necessaria.

Anche l'impegno finanziario, che non è mastodontico, è una prima risposta che vuole dare attenzione soprattutto a quella che noi chiamiamo la filiera del libro, partendo dagli editori, per arrivare alle librerie e a tutto ciò che le ruota attorno. Prevediamo, tra le tante, la possibilità che ci possano essere un'attenzione e un sostegno a questa filiera, che possono essere estrinsecati attraverso l'approvazione e il sostegno a progetti di lettura mirata nelle scuole e all'editoria. Si apre uno scenario di maggiore attenzione, che, secondo me, si può inserire nel discorso un po' più complessivo di attenzione che la Regione Puglia sta avendo in materia di cultura in questi ultimi anni.

Questa deve essere la dimensione dell'attenzione che noi dobbiamo avere, sapendo che questa è una legge che non risolve i problemi e che esiste l'*e-book*, ossia un'altra parte dell'editoria su cui forse va fatto un lavoro un po' più mirato e specifico.

Una proposta di legge ha, come al solito, i suoi limiti. Questa ha un aspetto specifico: tenta di fornire risposte allo spezzone di un mondo che, secondo me, attende dalla Regio-

ne – insieme a tutte le altre che il mondo della cultura sta avendo in questi ultimi anni – un'attenzione che possa riverberarsi anche in interventi concreti, come la legge prevede. Io vorrei che la discussione e gli eventuali arricchimenti ed emendamenti potessero rientrare in quest'ottica di attenzione su una proposta di legge che non ha, ovviamente, l'obiettivo di risolvere tutti i problemi che abbiamo oggi in questo settore.

BLASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASI. Signor Presidente, mi associo alla riflessione iniziale del collega Ventricelli. Credo che le modalità con le quali stiamo conducendo i lavori di questo Consiglio, almeno per quanto riguarda questo punto all'ordine del giorno, avrebbero necessitato di essere differenti, ossia che il Consiglio si fermasse a riflettere su una questione assolutamente importante dal punto di vista educativo, dello sviluppo e della crescita di un territorio e di un Paese.

Sottolineo, tra l'altro, che questa, nella forma con la quale è arrivata in Aula, è una legge che ha una sua specificità nel panorama nazionale. Non esistono altre leggi regionali con questo profilo e con questo taglio di attenzione e di promozione. Essa non si rivolge semplicemente a una filiera o a uno pezzo specifico di una filiera, cioè quello dell'editoria, ma prova anche a promuovere, sostenendo e stimolando tutte le citate iniziative, la lettura, che è una grande questione e un grande tema.

Per questo motivo voglio ritenere semplicemente uno scivolone lessicale l'*incipit* dell'intervento del collega Monno, il quale ha definito questa legge "fumosa". Stiamo parlando di una questione importante. Basta leggersi l'indagine OCSE-PISA di qualche giorno fa, che ha dato uno sguardo al livello di competenze e di conoscenze degli studenti meridionali.

Fortunatamente, la regione Puglia, anche dentro questo panorama assai sconsigliante, si distingue.

Ad ogni modo, avere un'attenzione alla lettura è una questione assolutamente fondamentale dentro un processo di incivilimento di un Paese, di una Nazione. Il Consiglio regionale della Toscana, non più tardi di un paio di anni fa, ha dedicato – altro che fumosa – una seduta monotematica specifica, con il contributo in Aula di eminenti studiosi della materia, proprio a un dato estremamente allarmante, che veniva segnalato in quel Consiglio regionale, il novembre del 2011: il 79 per cento degli italiani, soprattutto in età scolare, sino alla fascia dell'adolescenza, ha difficoltà nella comprensione di un testo di media complessità. Se si alza lo sguardo a livello extranazionale, a livello europeo, si vede che questo è non è un fenomeno che riguarda soltanto l'Italia, ma il ritorno di un alfabetismo che sta contagiando anche altri Paesi europei.

Spesso la lettura è un territorio straniero per molti, un territorio ostile. Essere cittadini che non leggono spesso diventa un problema di democrazia, perché tali cittadini sono meno informati e, di conseguenza, hanno meno possibilità di spendere la propria voce nel dibattito e nella discussione pubblica.

Per questo motivo questa è una legge, secondo il mio modestissimo punto di vista, assolutamente importante, che dovrebbe inorgoglire questo Consiglio e la nostra Regione. Essa prova, se verrà approvata, a intervenire su una filiera assolutamente importante, dentro un settore e un campo decisivi per costruire processi, lo ripeto, di crescita e di sviluppo culturale, sociale ed economico.

Vorrei ricordare a tutti noi – e concludo – che siamo stati colpiti, almeno immagino, dalla vicenda che ha riguardato una ragazzina afghana gracile, ma dalla mente veloce e intelligente, la quale è assunta agli onori della cronaca mondiale, passando sino a consensi internazionali di primissimo livello e prestigio come le Nazioni Unite, proprio perché ha

provato a combattere il fanatismo, l'integralismo e la stupidità degli uomini con una penna e con i libri. Questa ragazzina, Malala, in un giorno di ottobre del 2012 è stata fermata insieme alle sue compagne all'uscita dalla scuola da due giovani integralisti talebani, che hanno rivolto la domanda: «Chi è Malala, quella che scrive?».

È questa l'importanza dell'educazione, dell'istruzione e, quindi, della lettura, che passa attraverso lo strumento decisivo per acquisire educazione e strumentazione. Nessuna delle sue compagne di scuola ha risposto, ma lo sguardo è corso a indicare un bersaglio e due spari l'hanno colpita alla testa. Malala è passata dalle sale operatorie tra il Pakistan e l'Inghilterra per aver combattuto i fenomeni di integralismo, di stupidità e di fanatismo con l'arma potente della penna, della scrittura e della lettura, che produce educazione e incivilimento.

Per questo io ritengo che questa sia una legge estremamente importante. Credo che fermarsi a ragionare qualche minuto dei nostri lavori su questi temi aiuti tutti. Mi associo, inoltre, alle considerazioni che sono state svolte dal collega Ventricelli per cui proprio in questo settore la Puglia ha acquisito una sua specificità e apprezzamenti generali in Italia.

Non solo, c'è tutta una filiera che non soltanto attende questa legge, ma che ha anche contribuito e partecipato alla sua scrittura, partendo dagli Stati generali della lettura organizzati dal Partito Democratico, a cui hanno partecipato studiosi, esperti, uomini delle istituzioni letterarie che si occupano di questi temi, ma soprattutto i diversi settori, pubblici e privati, della filiera del libro, che hanno contribuito non poco alla scrittura di questa legge.

Per tale ragione io la reputo importante. Non è semplicemente il frutto di un lavoro, pur significativo, di un singolo o più consiglieri nel chiuso di una stanza, ma ha vissuto un percorso ampio e lungo, che ha visto coin-

volti settori importanti di questo ambito della società pugliese.

MONNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONNO. Sono intervenuto prima sull'emendamento. Chiaramente l'uso del termine "fumosità" non era riferito all'impegno e alla capacità dei miei colleghi di trasferire in legge un dato sulla lettura.

A mio avviso, però, questa legge serve ed è efficace soltanto a sostenere convegni e forme di promozione rivolti a vivacizzare il settore, il quale ha bisogno di interventi strutturali ben più evidenti. Noi non possiamo finalizzare con 200.000 euro il finanziamento a manifestazioni di presentazione dei nostri libri pugliesi, sia a Torino, sia a Roma. Non possiamo fare il finanziamento per i Presìdi del libro, che sono forme sicuramente di incentivo alla lettura. Noi viviamo una crisi di settore e di filiera molto più incredibile e legata al decadimento dell'Europa e sicuramente dell'Italia.

La crisi del libro e della lettura oggi è una manifestazione più di carattere della marginalità, della ricerca, dell'interesse, della volontà di crescita di un popolo. Non si verificano, infatti, gli stessi fenomeni nel mondo, per esempio in Cina, in India o Brasile, dove addirittura c'è uno sviluppo dell'industria editoriale.

Quando si entra sulla questione dei contenuti, si tratta di una questione che va imposta sia sulle filiere, sia soprattutto sull'efficacia dell'università e delle sue strumentazioni attraverso concorsi pubblici obbligatori e non forme di cooptazione con diversi strumenti di aggiramento dei concorsi pubblici. Il sapere oggi ha una funzionalità nella crescita, tecnologica, culturale, dell'interesse relazionale, e deve essere visto anche come strumento di competitività e di meritocrazia. Non può essere mortificato solo a livello della coscienza.

Nel momento in cui si limita al fattore dalla coscienza il fattore del sapere, lo si limita rispetto alla meritocrazia, perché quelli che più sanno, più leggono, più imparano, devono anche essere portati alle massime strutture dello Stato e dell'impresa. Tale situazione è un problema, perché non si capisce.

Vi cito alcuni dati assurdi: in un concorso per gli avvocati o per i magistrati ci sono dei codici obbligatori. Di questo tipo di codici se ne vendono ogni anno circa tra il 15 e il 18 per cento, malgrado ci sia una trasformazione, semplice o radicale, degli stessi, anno dopo anno, e lo stesso vale per tutte le normative. Già questo è indice di una sfiducia nei confronti dello strumento del sapere, ossia della conoscenza e dell'acquisizione dei libri.

Pensate a un altro campo: gli esami universitari. In facoltà decisive dal punto di vista della comunicazione, come lettere, scienze della formazione, giurisprudenza, quasi sempre mancano gli esami scritti. Mancano gli esami, per esempio, che insegnino la retorica. Nello scritto questo è impossibile, perché l'allenamento e l'addestramento sulle questioni dello scrivere sono essenziali per il sapere, per la verifica della grammatica, per la relazione di tutto il mondo librario, il mondo del sapere e della cultura.

È stato un po' esagerato dichiarare "fumosa" la legge. Il fumo è parziale, trasformiamo questo "fumoso" in "parziale", ma non perché non si debbano aiutare gli editori che vanno fuori.

Aggiungo un'ultima notazione. Non facciamoci un carico eccessivo delle nostre parole. Ci sono leggi, per esempio, in Regione Sicilia, che sono state utili. Fra tanti sprechi una cosa buona è stata fatta dalla Regione nel momento in cui, per lanciare le sue case editrici, vent'anni fa, decise di comprare 300 copie di ogni titolo da destinare immediatamente alle biblioteche regionali. In questo modo è cresciuta e si è rafforzata la Sellerio, che attualmente è una delle case editrici più importanti d'Italia. Essa ha una capacità diffusiva-

le e di garanzia sul prodotto che ha una leva formidabile nelle vendite in tutte le librerie italiane.

Non sempre l'editoria pugliese ha un ambito di osservazione e di penetrazione culturale in tutta Italia. Bisogna compiere anche questa riflessione e questo sforzo. Ciò dipende da fattori culturali di storia della cultura pugliese, la quale presenta limiti tali per cui non si può paragonare alle formidabili redazioni che abbiamo avuto in Sicilia o a Roma, in questo momento, o ancora a Milano, che sono il cuore e il centro dell'editoria nazionale.

Il mio non è, dunque, un giudizio sulla legge. Osservo solo che è limitata ai convegni e alla promozione dei libri. Non è vero che non ho letto la legge, evidentemente ho una capacità interpretativa limitata. È un problema che affrontiamo diversamente in termini linguistici, perché io vedo l'efficacia in ciò che si va a finanziare concretamente.

Se penso che nell'università con 200.000 euro si pagano circa 4 o 5 insegnanti e nelle scuole superiori circa 6 persone, osservo che abbiamo uno spolvero di limiti e una funzione di fuoco che nello Stato e nell'investimento pubblico appartengono alla scuola e all'università, con cifre veramente incredibili. Se non facciamo leva sulle strutture chiave nello Stato per l'acculturamento della popolazione, con sistemi sicuramente efficaci per quanto può riguardare l'obiettivo, ma limitati rispetto alla leva centrale, non otterremo una significativa efficacia.

Perdonatemi, dunque, ma questa è una legge limitata. L'approverò per come è scritta, ma non amplifichiamo risultati e funzioni a livelli extrasensoriali.

LEMMA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEMMA. Signor Presidente, vorrei semplicemente condividere e sottolineare il grande valore di questa legge per l'alto profilo di

indirizzo, peraltro conforme al grosso sforzo di valorizzazione del nostro patrimonio librario già compiuto.

Penso, per esempio, al Progetto Bibliorete, ma anche all'importante diffusione che il progetto Nati per Leggere ha avuto in Puglia negli ultimi anni.

Colgo, quindi, l'occasione per esplicitare la motivazione della proposta emendativa che ho presentato al tavolo della Presidenza di modifica dell'articolo 6. L'obiettivo è che la Consulta possa vedersi integrare con la partecipazione anche del responsabile proprio dell'ACP, ossia dell'Associazione culturale pediatri, che è di fatto l'associazione promotrice e ideatrice del progetto "Nati per Leggere".

PRESIDENTE. Torniamo all'emendamento a firma del consigliere Laddomada.

LOSAPPIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSAPPIO. Forse converrebbe, almeno per orientare me stesso, che i presentatori della legge, cioè i colleghi Ventricelli e Blasi, esprimessero una valutazione sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Non è previsto dal Regolamento...

LOSAPPIO. Ho detto "forse".

PRESIDENTE. I consiglieri sono intervenuti e hanno espresso contrarietà, se non ho capito male.

LOSAPPIO. La ringrazio per la sua sintesi efficacissima.

PRESIDENTE. L'ufficio mi riferisce che questi emendamenti sono stati presentati all'ultimo momento. Comunque, si tratta di aggiungere, alla lettera b), le parole "e, più in

generale, degli strumenti di diffusione di contenuti”.

Ha chiesto di parlare il consigliere Laddomada. Ne ha facoltà.

LADDOMADA. Signor Presidente, purtroppo ho cercato di presentarli prima, ma mi è stato detto di farlo al momento della discussione di questo argomento. Mi scuso se i colleghi non ne hanno ricevuto copia, ma non dipende da me.

Il senso degli emendamenti è molto semplice. Partendo solo dalla fisicità del libro, che è al centro della proposta di legge, io ho voluto, con alcune righe molto semplici, estendere il discorso anche agli altri strumenti di lettura che oggi molto spesso i ragazzi usano per leggere.

Questo è il senso degli emendamenti. Qualcuno mi ha detto che poi faremo un'altra legge. Io ho replicato, non so se a torto o a ragione – è il mio punto di vista – che non possiamo fare ogni volta una legge su piccoli aspetti, su piccoli comparti.

Stiamo intervenendo sul settore della cultura, in particolar modo della lettura. Oggi tra gli strumenti di lettura io non credo che il libro sia al primo posto, anche se va salvaguardato. Ce ne sono altri.

Colgo, dunque, l'occasione per estendere questo atto di indirizzo a tutta la cultura, generalmente intesa, e agli strumenti che sostengono la sua apprensione.

PRESIDENTE. Stiamo provvedendo a fotocopiare e distribuire gli emendamenti, in modo che tutti ne abbiano cognizione.

ZULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, intervengo per spiegare per quale motivo ci siamo orientati a votare favorevolmente questo emendamento, che non è un granché e non stravolge la pro-

posta di legge. In fondo, il collega Laddomada vorrebbe che si desse diffusione ai mezzi che diffondono i contenuti dei libri. Oggi esiste la video-lettura, ossia ci sono libri che vengono letti sui *tablet*. Mi riferisco all'*e-book*.

Per questo motivo noi votiamo l'emendamento, con molta serenità. Non riesco a capire perché ci dobbiamo fermare per impegnare questo minuto. Noi lo votiamo per questo motivo.

PRESIDENTE. Se l'Assemblea è d'accordo, poiché gli emendamenti presentati dal collega Laddomada riguardano l'articolo 1 e l'articolo 2, potremmo procedere con gli altri articoli, che non presentano emendamenti.

Do lettura dell'articolo 3:

Capo II Interventi, progetti e azioni

art. 3 (Sostegno al lettore e promozione della lettura)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione realizza progetti di sostegno al lettore e di promozione della lettura che:

a) si rivolgono a non lettori, a lettori deboli e a lettori che hanno perso familiarità con la lettura;

b) favoriscono l'abitudine alla lettura in età prescolare e scolare, individuando nell'infanzia il momento privilegiato per la formazione di una nuova e più solida generazione di lettori consapevoli;

c) creano, anche attraverso incentivi ed agevolazioni alle famiglie e ai singoli, pari opportunità di fruizione del libro e favoriscono, per mezzo della lettura, processi di integrazione o reinserimento sociale;

d) incrementano l'accessibilità al libro a una fascia di lettori potenziali quanto più ampia possibile, anche promuovendo processi di

alfabetizzazione rispetto all'innovazione digitale e ai nuovi *device* di lettura;

e) producono un impatto positivo nel sostegno al lettore e nella promozione della lettura, verificabile e di lungo periodo;

f) realizzano programmi di invito alla lettura, manifestazioni, eventi e premi letterari, anche itineranti.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 4

(Interventi e azioni in favore delle istituzioni e degli operatori)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, nonché per creare le condizioni socio-culturali e di contesto funzionali alla migliore realizzazione dei progetti di cui all'art. 3, la Regione Puglia opera interventi e sostiene azioni che:

a) valorizzano le istituzioni culturali del libro e della lettura già presenti sul territorio, contribuendo alla loro rivitalizzazione, nel quadro di un potenziamento sensibile dell'agibilità degli spazi di distribuzione e di fruizione della lettura;

b) danno impulso e/o consolidano i processi di razionalizzazione e di ottimizzazione della rete distributiva delle imprese editoriali;

c) promuovono la rete di servizi di biblioteca di pubblica lettura e di biblioteca scolastica;

d) promuovono la digitalizzazione e l'ammodernamento tecnologico delle imprese editoriali e delle istituzioni culturali del libro e della lettura;

e) creano uguali opportunità per i soggetti socialmente svantaggiati, per i cittadini diversamente abili, per i pazienti degli ospedali, per i detenuti, per i cittadini di origine straniera e, in generale, per coloro che hanno maggiori difficoltà ad accedere al libro e alla lettura;

f) promuovono la formazione del personale delle istituzioni culturali del libro e della lettura, delle librerie indipendenti e delle imprese editoriali.

g) sostengono le attività di traduzione dei libri, anche in collaborazione con le istituzioni culturali del libro e della lettura;

h) sostengono l'infrastrutturazione digitale delle librerie indipendenti e la loro presenza sul *web*, anche mediante la creazione di piattaforme digitali di *networking*;

i) promuovono la creazione di una rete di librerie indipendenti;

1) promuovono studi e ricerche sul lavoro editoriale e sul *marketing* librario;

m) sostengono la partecipazione delle imprese editoriali alle più importanti manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali;

n) promuovono misure per favorire l'accesso al credito delle imprese editoriali e degli operatori della filiera del libro.

2. Gli interventi e le azioni di cui al comma precedente privilegiano, quando possibile, rapporti di interdipendenza proficua tra le istituzioni culturali del libro e della lettura e, ancora, tra queste e le librerie indipendenti, le imprese editoriali e gli operatori della filiera del libro.

3. La Regione promuove e sostiene accordi, convenzioni ed altre forme di intesa tra le istituzioni culturali del libro e della lettura, le librerie indipendenti, le imprese editoriali e gli operatori della filiera del libro, al fine di realizzare reti di promozione della lettura e di mutua collaborazione.

4. La Regione istituisce un Albo dove possano accreditarsi le istituzioni culturali del libro e della lettura, le librerie indipendenti, le imprese editoriali, gli operatori della filiera del libro nonché le associazioni regionali del settore che desiderino avere rapporti di collaborazione con l'ente regionale e partecipare ai progetti promossi attraverso la presente legge. Le modalità di accreditamento vengono definite da un apposito Regolamento.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

Capo III

Pianificazione e attuazione

*art. 5**(Piano annuale per la promozione della lettura e del libro)*

1. I progetti, gli interventi e le azioni di cui agli articoli 3 e 4 sono attuati in base al Piano annuale per la promozione della lettura e del libro.

2. Il piano viene predisposto, sentito il parere della Consulta del libro e della lettura di cui all'articolo 6, e viene adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello oggetto del programma.

3. Il programma, oltre a stabilire progetti, interventi e azioni da attuare nell'anno di riferimento, individua, in coerenza con la legge di bilancio, le risorse per la loro realizzazione e, in attuazione delle finalità e degli obiettivi della presente legge, fornisce gli indirizzi generali ai servizi amministrativi competenti. La relazione annuale sullo stato della lettura e del libro in Puglia costituisce parte integrante del programma.

4. Nella predisposizione e nell'attuazione del Piano annuale, l'amministrazione regionale cura il coordinamento delle proprie iniziative per la promozione della lettura con il Centro per il Libro e la Lettura, con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con le Province e i Comuni pugliesi.

5. La Giunta regionale si impegna a monitorare l'attuazione, l'efficacia, l'efficienza e l'impatto dei progetti, delle azioni e degli interventi finanziati.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

*art. 6**(Consulta del libro e della lettura)*

1. La Consulta del libro e della lettura è un organismo consultivo istituito presso la Presidenza della Giunta regionale.

2. La Consulta del libro e della lettura viene istituita e nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale e ha il compito di fornire il parere motivato sul Programma an-

nuale per la promozione della lettura e del libro di cui all'articolo 5, comma 2, nonché di esprimersi sulle altre questioni attinenti le materie oggetto della presente legge, su richiesta della Giunta regionale ovvero di propria iniziativa.

3. La Consulta del libro e della lettura è composta da:

- a) il Presidente della Regione Puglia o un assessore da lui delegato, che la presiede;
- b) un rappresentante del livello regionale dell'AIB (Associazione Italiana Biblioteche);
- c) un rappresentante del livello regionale dell'ALI (Associazione Librai Italiani);
- d) un rappresentante del livello regionale dell'AIE (Associazione Italiana Editori);
- e) un rappresentante del CURC (Comitato Universitario Regionale di Coordinamento);
- f) il Responsabile dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato.

4. La Consulta del libro e della lettura è altresì composta da:

- a) un rappresentante degli editori pugliesi;
- b) un rappresentante delle librerie indipendenti pugliesi;
- c) il coordinatore dei poli bibliotecari provinciali;
- d) due rappresentanti di associazioni od organismi culturali operanti nel territorio regionale e aventi quale principale scopo sociale quello della promozione della lettura.

I componenti sono individuati e nominati dal Presidente della Giunta regionale in esito a procedure pubbliche di selezione, da definirsi con apposito provvedimento della Giunta regionale, di natura non regolamentare, da adottarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.

5. La Consulta dura in carica tre anni. Si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l'anno e i suoi componenti operano a titolo gratuito. Essa si dota di un proprio regolamento di funzionamento.

È stato presentato un emendamento, a firma della consigliera Lemma, del quale do lettura: «All'art. 6 aggiungere la lettera g): “g) Il

Presidente dell'ACP (Associazione culturale pediatri) regionale o suo delegato"».

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

Pongo ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato all'unanimità.

art. 7

(Norma finanziaria)

1. Per gli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione, nell'ambito dell'UPB 02.03.02, del capitolo di spesa denominato "Fondo finalizzato alla promozione del libro e delle piccole e medie imprese editoriali della Puglia", con una dotazione finanziaria per l'anno 2013 in termini di competenza e cassa di euro 200.000 alla cui copertura finanziaria si fa fronte con il prelevamento di corrispondente somma dal capitolo 1110070 denominato "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione" UPB 06.02.01.

2. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione è stabilita con le leggi di bilancio annuale e pluriennale.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

Ritorniamo all'articolo 1.

AMATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI. Signor Presidente, sarei intervenuto per dichiarazione di voto, non perché in dissenso rispetto al mio partito, ma per specificare le ragioni per cui avrei votato "sì".

Fino a qualche settimana fa, convinto come sono che in questa materia la lettura si sviluppi attraverso la diffusione dei libri, del mezzo materiale – mi è stato riferito che stimola la lettura anche solo il fatto di avere i libri e di

vederli in casa –, io sarei giunto alla conclusione del collega Monno. Avrei detto, cioè, che probabilmente le risorse dovrebbero essere indirizzate all'acquisto dei libri e alla loro distribuzione.

In merito devo anche aggiungere che ritengo che non siano nello spirito della legge, almeno per come sono stati rappresentati – li vedremo meglio non appena ce li distribuiranno –, gli emendamenti presentati dal collega Laddomada. Lo vedremo.

Mi è capitata, inoltre, una disavventura personale. Io sostengo che le Istituzioni pubbliche debbano acquistare i libri e distribuirli, ma mi è capitata una disavventura personale. È capitato, cioè, che la Corte dei conti abbia ritenuto di affermare che, seppure sia legittimo l'acquisto di libri, è inopportuno l'acquisto di più copie dello stesso titolo.

Voi conoscete la vicenda. Rispetto a questa vicenda molti di noi amministratori pubblici, che pensiamo che la moglie di Cesare non solo debba essere illibata, ma debba addirittura apparire tale, pur al cospetto di questa osservazione, che sanciva la legittimità, siamo corsi a restituire le risorse sulla base di un'iniziativa culturale che mirava ad acquistare copie di libri e a distribuirle.

Perché intervengo? Per vendicare o giustiziare la mia vicenda personale? No, intervengo per dire che con riferimento a questo argomento, laddove le Istituzioni pubbliche dovrebbero procedere all'acquisto di libri, magari di più copie dello stesso titolo, e distribuirli nelle biblioteche, così come è accaduto nell'esperienza della Regione siciliana, opportunamente evocata dal collega Monno, noi ci ritroviamo, invece, i contesti in cui interessi fra loro diversi vanno a violare il principio di diffusione della cultura attraverso i libri.

Ne viene fuori quello che opportunamente il collega Blasi ha rappresentato nel suo intervento, ossia l'analfabetismo funzionale diffuso. Tutti sanno leggere e scrivere, ma molti – non ovunque, ma nella classe dirigente – non riescono a comprendere un testo, anche nella

burocrazia. Se poi andassimo a esaminare il testo scritto, troveremmo un'ampia antologia di prove da inserire in un bestiario.

Se è, dunque, veritiero il dato rappresentato dal collega Blasi per cui siamo di fronte all'analfabetismo funzionale, questa legge va benissimo. Ci è preclusa, però, un'iniziativa di diffusione della lettura attraverso quello che gli psicologi suggerivano – e qui interpellolo la competenza dell'assessore Godelli –, vale a dire che la visione del libro, del mezzo materiale in casa, genera il gusto e il piacere della lettura. Noi, invece, ci trastulliamo su questi argomenti e alla fine non curiamo l'analfabetismo funzionale.

Questa legge è meglio che niente, ma, se io non avessi avuto l'avventura personale, avrei obiettato. Oggi mi sento di dire che è meglio questa legge che niente, perché l'obiettivo che vorrebbe raggiungere giustamente il collega Monno, che immagino sia un obiettivo diffuso e che possa essere rappresentato da tutti, è allo stato impossibile, sia per la scarsa dotazione di mezzi finanziari, sia per idoli che circolano nel nostro mondo, che, fondando il tutto sulle ragioni della spesa, non si accorgono che la spesa in cultura è quella meglio realizzata.

Hai voglia poi a parlare con i versi dei poeti, per cui, se hai il sole negli occhi, vedrai con maggiore luce. I versi resteranno lì. Nessuno avrà il sole negli occhi e nessuno si accorgerà della luce.

PRESIDENTE. Grazie a lei, consigliere Amati. Gli emendamenti sono stati distribuiti e tutti ne potete prendere visione.

Torniamo all'emendamento all'articolo 1, comma 1, lettera b), a firma del consigliere Laddomada.

Lo pongo ai voti.

BLASI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASI. Esprimo il mio voto di astensione rispetto agli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento.

È approvato a maggioranza.

Pongo ai voti l'emendamento all'articolo 1, lettera d).

È approvato a maggioranza.

Pongo ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato all'unanimità.

art. 2

(Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge, si intende per:

a) "istituzioni culturali del libro e della lettura", gli organismi pubblici e privati aventi lo scopo di formare e sostenere il lettore e di diffondere il libro, come scuole, università, biblioteche, archivi, associazioni e fondazioni culturali non aventi scopo di lucro;

b) "librerie indipendenti", le librerie situate nel territorio regionale non facenti parte, direttamente o per rapporti di *franchising* o equivalenti, della grande distribuzione;

c) "imprese editoriali", le imprese che operano, con attività esclusiva o prevalente, nel settore della progettazione, produzione, promozione e distribuzione di libri aventi sede legale o attività prevalente nel territorio regionale;

d) "operatori della filiera del libro", le imprese e gli altri soggetti privati che operano professionalmente e con attività esclusiva o prevalente, nei settori della logistica e dei servizi funzionali alla diffusione del libro e alla promozione della lettura, aventi sede legale o attività prevalente nel territorio regionale.

È stato presentato un emendamento, a firma del consigliere Laddomada, del quale do lettura: «L'art. 2, al comma 1, lett. c) è così integrato: dopo le parole "progettazione, produzione, promozione e distribuzione di libri",

“aggiungere le parole “anche attraverso forme innovative”».

Lo pongo ai voti.

È approvato a maggioranza.

Pongo ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato all'unanimità.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della Proposta di legge Ventricelli, Losappio, Disabato, Brigante, Cervellera, Laddomada, Lonigro, Matarrelli, Nuzziello, Sannicandro “Iniziative ed interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali della Puglia” e proposta di legge Blasi, Decaro sulla lettura e sul libro.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Aloisi,
Bellomo, Blasi, Brigante,
Camporeale, Canonico, Caroppo, Congedo, Curto,
Damone, De Biasi, De Gennaro, Di Pumo, Disabato,
Epifani,
Forte, Friolo,
Gatta, Gentile, Gianfreda,
Laddomada, Lanzilotta, Lemma, Losappio,
Marino, Marmo, Martucci, Mazzarano,
Negro,
Ognissanti,
Pellegrino,
Romano,
Sala, Surico,
Ventricelli,
Zullo.

Si è astenuto il consigliere:

Attanasio.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36
Consiglieri astenuti	1

La proposta di legge è approvata.

DDL n. 9 del 01/07/2013 “Disposizioni relative alle sanzioni amministrative in materia di quote latte e di cui agli articoli 5, 6 e 9 della legge 30 maggio 2003, n. 119 e s.m.i.”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 55) reca: «DDL n. 9 del 01/07/2013 “Disposizioni relative alle sanzioni amministrative in materia di quote latte e di cui agli articoli 5, 6 e 9 della legge 30 maggio 2003, n. 119 e s.m.i.”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

SCHIAVONE, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, i regolamenti dell'Unione Europea e le leggi nazionali che disciplinano il cosiddetto “Regime quote latte” sono finalizzati a creare l'equilibrio tra domanda ed offerta del latte bovino nel mercato lattiero-caseario.

A tal fine, ad ogni Stato membro dell'Unione Europea è stato assegnato un quantitativo totale di produzione lattiera QRN (quantitativo di riferimento nazionale), “garantito” e non soggetto a restrizioni alla vendita, suddiviso in quota consegne e quota vendite dirette.

Il QRN di ogni singolo Stato, a sua volta, è stato distribuito ai produttori di latte bovino, in base alle produzioni che ciascuno di essi ha realizzato in determinati anni di riferimento, andando a costituire la cosiddetta quota latte, o meglio QRI (quantitativo di riferimento in-

dividuale): ogni azienda agricola che intenda produrre e commercializzare latte deve possedere una propria quota latte, ovvero un quantitativo di latte (espresso in kg) autorizzato alla commercializzazione.

Le quote latte, dunque, si configurano come un regime di contingentamento della commercializzazione del latte, riferibile ad ogni singola azienda di produzione. Si tratta di un intervento normativo che agisce sulle decisioni dell'imprenditore, disincentivando fortemente la produzione di un bene oltre certi limiti. Invero, al fine di calmierare la produzione lattiera entro i limiti previsti dal QRN, ogni stato applica ai produttori di latte bovino, titolari di QRI, che producono un quantitativo di latte superiore alla propria quota, un prelievo supplementare.

Il prelievo supplementare assurge a misura ascrivibile al gruppo degli strumenti di mercato volti a regolare l'offerta, imponendo agli allevatori un versamento finanziario per ogni chilogrammo di latte prodotto oltre il limite stabilito dalla propria quota latte. Gli acquirenti di latte (latterie, caseifici, ecc.), iscritti da una Pubblica Amministrazione all'Albo regionale degli acquirenti, svolgono un ruolo paragonabile a quello dei sostituti d'imposta per conto dello Stato. Tuttavia, non essendo il prelievo supplementare un'imposta, essi fungono da semplici esattori, riscuotendo il prelievo supplementare dagli allevatori (sent. 14/2013 Corte dei Conti Regione Lombardia).

Gli acquirenti, infatti, devono contabilizzare e controllare le consegne di latte dei propri conferenti e nel momento in cui questi ultimi superano la quota latte assegnata devono trattenere mensilmente l'equivalente importo del prelievo supplementare e, in seguito alla compensazione nazionale, versarlo ad AGEA (organismo pagatore e di coordinamento).

La legge 30 maggio 2003, n. 119 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e

dei prodotti lattiero-caseari" disciplina l'attività di tutti i componenti della filiera del latte bovino, demandando alle Regioni il compito di verificare il rispetto degli obblighi in essa prescritti.

Le Regioni, in attuazione del dettato normativo eseguono l'attività di controllo che peraltro comprende l'accertamento del rispetto degli adempimenti in capo agli acquirenti. Infatti, gli acquirenti hanno l'obbligo di tenere una corretta contabilità mensile del latte ritirato dagli allevatori; di dichiarare annualmente il quantitativo complessivo di prodotto ritirato; di trattenere o riscuotere e versare ad AGEA l'importo derivante dall'eventuale prelievo supplementare applicato agli allevatori; di restituire l'eventuale prelievo supplementare non dovuto, per effetto della compensazione nazionale.

Per questi obblighi la legge 119/2003 prevede, in caso di inadempienza da parte degli acquirenti, delle sanzioni amministrative commisurate al prelievo supplementare eventualmente dovuto. Tali sanzioni consistono nel pagamento di una somma come stabilito dalla stessa normativa.

In particolare:

Articolo 5, comma 5

1. "Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare

Articolo 6, comma 4

2. "In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di cui al comma 2, si applica una sanzione amministrativa commisurata all'importo del prelievo supplementare calcolato sulla differenza, in valore assoluto, tra detti quantitativi, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro

Articolo 9, comma 7-bis

3. “Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui al comma 6 da parte degli acquirenti comporta l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’articolo 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni è disposta la revoca del riconoscimento.”

In considerazione che le Regioni detengono la potestà del controllo amministrativo, nei confronti dei soggetti del comparto lattiero-caseario in regime quote latte, risulta necessario per la Regione Puglia individuare i parametri con cui graduare la sanzione amministrativa da commisurare al prelievo supplementare.

Pertanto, al fine di conformare il proprio operato al dettato normativo nazionale, sono stati individuati dei criteri per stabilire la graduazione delle sanzioni amministrative al prelievo supplementare, così come prescritto dalle norme su riportate.

A tal fine, da parte del Servizio Agricoltura - Ufficio Produzioni Animali in collaborazione con il Servizio Legislativo della Giunta regionale, che ha effettuato le analisi di cui alla l. r. 29/2011, è stato predisposto il presente disegno di legge, composto di n. 4 articoli, che qui di seguito si sintetizzano:

Art. 1: indica l’oggetto e le finalità della legge;

Art. 2: gradua le sanzioni amministrative in relazione alla gravità della violazione commessa ed all’eventuale incorrenza del soggetto passivo in una recidiva;

Art. 3: individua le strutture regionali competenti ai controlli e dispone norme di trasparenza e semplificazione amministrativa;

Art. 4: specifica gli adempimenti finanziari, ed il capitolo di spesa che per l’occasione viene rinominato “Spese connesse all’attività di funzionamento e di controllo in materia di quote latte di cui alla legge 119/2003 ss. mm. ii.”.

La presente proposta di legge non comporta oneri e spese per il bilancio della regione. Si ringraziano tutti i componenti la Commissione per la fattiva collaborazione.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all’esame dell’articolato.

Do lettura dell’articolo 1:

art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione degli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 9 della legge 30 maggio 2003 n. 119 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari” e s.m.i.

Lo pongo ai voti.

È approvato all’unanimità.

art. 2

(Graduazione e determinazione delle sanzioni)

1. Le sanzioni amministrative consistono nel pagamento di una somma di danaro rapportata alla gravità della violazione commessa ed all’eventuale recidiva.

2. Il mancato rispetto, da parte degli acquirenti, degli obblighi o dei termini di cui all’articolo 5 della legge 119/2003 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l’obbligo del versamento del prelievo supplementare. La sanzione pecuniaria amministrativa, calcolata in percentuale sul prelievo supplementare eventualmente dovuto, viene determinata così come segue:

a) 30% del prelievo supplementare eventualmente dovuto, per una violazione accertata per la prima volta;

b) 50% del prelievo supplementare eventualmente dovuto, se l’infrazione riguarda un periodo di commercializzazione diverso ri-

petto a quello per cui è stata accertata la prima violazione, senza interposizione di altre contestazioni nell'ultimo quinquennio a far data dall'ultima violazione accertata;

c) 80% del prelievo supplementare eventualmente dovuto, se l'infrazione riguarda l'accertamento di più violazioni nello stesso periodo di commercializzazione. Tale accertamento costituisce elemento di valutazione per la cancellazione dall'Albo regionale degli acquirenti;

d) 100% del prelievo supplementare eventualmente dovuto, se l'infrazione riguarda una violazione successiva alle prime due violazioni, in un periodo di commercializzazione diverso e riguardante l'ultimo quinquennio a far data dall'ultima violazione accertata. Tale accertamento costituisce elemento di valutazione per la cancellazione dall'Albo regionale degli acquirenti.

3. In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di latte ritirati, indicati nelle dichiarazioni di fine periodo, e quelli dichiarati nei registri mensili, di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge 119/2003, si applica una sanzione amministrativa commisurata all'importo del prelievo supplementare, calcolato sulla differenza, in valore assoluto, tra detti quantitativi. La sanzione in ogni caso non può essere inferiore a 1.000 euro e superiore a 100.000 euro. La sanzione pecuniaria amministrativa, calcolata in percentuale sul prelievo supplementare eventualmente dovuto, viene determinata così come segue:

a) 30% del prelievo supplementare, calcolato sulla differenza, in valore assoluto, come descritto nel presente comma, se la violazione accertata riguarda quantità non superiori al 10% del quantitativo complessivo ritirato;

b) 50% del prelievo supplementare, calcolato sulla differenza, in valore assoluto, come descritto nel presente comma, se la violazione accertata riguarda quantità non superiori al 20% del quantitativo complessivo ritirato;

c) 100% del prelievo supplementare, calcolato sulla differenza, in valore assoluto, come

descritto nel presente comma, se la violazione accertata riguarda quantità superiori al 20% del quantitativo complessivo ritirato.

4. Il mancato rispetto, da parte degli acquirenti, degli obblighi e dei termini di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 119/2003, comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 5, comma 5 di detta legge, commisurata alla parte di prelievo supplementare imputato a ciascun produttore e non restituita, ovvero ad eventuali importi di prelievo dovuti e non riscossi e/o non versati, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro. La sanzione pecuniaria amministrativa, calcolata in percentuale sulla parte di prelievo supplementare non restituito, o non riscosso, o non versato, viene determinata così come segue:

a) 10% del prelievo supplementare eventualmente non restituito, o non riscosso, o non versato, qualora, trascorsi i quindici giorni previsti dal comma 6 dell'articolo 9 della legge 119/2003, l'acquirente non ottemperi entro i successivi trenta giorni;

b) 50% del prelievo supplementare eventualmente non restituito, o non riscosso, o non versato, qualora, trascorsi i quindici giorni previsti dal comma 6 dell'articolo 9 della legge 119/2003, l'acquirente non ottemperi entro i successivi sessanta giorni;

c) 100% del prelievo supplementare eventualmente non restituito, o non riscosso, o non versato, qualora, trascorsi i quindici giorni previsti dal comma 6 dell'articolo 9 della legge 119/2003, l'acquirente non ottemperi entro i successivi novanta giorni.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 3

(Disposizioni organizzative)

1. Agli Uffici provinciali del Servizio Agricoltura è affidato il compito dell'attività di controllo in materia di "quote latte". I dirigenti degli Uffici provinciali del Servizio Agricoltura curano il rispetto dei termini e di ogni altro a-

dempimento necessario all'esecuzione dei controlli. I controlli sono effettuati nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. Il dirigente del Servizio Agricoltura, sentiti i dirigenti degli uffici preposti, con proprio atto nomina i dipendenti individuati ad effettuare gli accertamenti.

3. Per l'esecuzione degli accertamenti relativi al "regime quote latte", i dipendenti incaricati, utilizzano il tesserino identificativo della Regione Puglia, i cui elementi (foto, dati anagrafici, codice R. P., ecc.) costituiscono le credenziali ai fini della trasparenza e della legittima garanzia a favore delle ditte oggetto di verifica.

4. I rapporti prescritti all'articolo 17 della legge 689/1981, redatti dai dipendenti di cui al comma 2, sono trasmessi all'Ufficio del Servizio Contenzioso Amministrativo competente per territorio.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 4

(Norma finanziaria)

1. Gli importi delle sanzioni amministrative, irrogate ai sensi della presente legge, della legge n. 119 del 30 maggio 2003, o in applicazione dei Regolamenti dell'Unione Europea in materia di quote latte, sono introitati dalla Regione Puglia sul capitolo di entrata del bilancio regionale n. 3061145 (Sanzioni amministrative in materia di quote latte ai sensi dell'articolo 1 della legge 119/2003 e ss. mm. ii). A tale capitolo di entrata è connesso il capitolo di spesa, n. 111104 (Contributi alle imprese agricole operanti nel comparto zootecnico da latte), relativo alla U.P.B. 1.1.7, che in occasione della presente legge viene rinominato "Spese connesse all'attività di funzionamento e di controllo in materia di quote latte di cui alla legge 119/2003 ss. mm. ii".

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

Indico la votazione mediante procedimento

elettronico del DDL n. 9 del 01/07/2013 "Disposizioni relative alle sanzioni amministrative in materia di quote latte e di cui agli articoli 5, 6 e 9 della legge 30 maggio 2003, n. 119 e s.m.i." nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Aloisi, Attanasio,
Bellomo, Blasi, Brigante,
Camporeale, Canonico, Caroppo, Congedo,
Damone, De Biasi, De Gennaro, Di Gioia,
Di Pumpo, Disabato,
Epifani,
Forte, Friolo,
Gatta,
Laddomada, Lanzilotta, Lemma, Losappio,
Maniglio, Marino, Marmo, Martucci, Mazarano, Mennea, Monno,
Nicastro, Nuzziello,
Ognissanti,
Pastore, Pellegrino,
Romano,
Sala, Scianaro, Surico,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	40
Consiglieri votanti	40
Hanno votato «sì»	40

Il disegno di legge è approvato.

Ripresa esame "Prosegua esame proposta di legge Disabato, Losappio, Laddomada, Nuzziello, Brigante, Lonigo, Cervellera 'Contrasto alla diffusione del GAP (Gioco d'azzardo patologico)'"

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame della

proposta di legge “Contrasto alla diffusione del GAP” precedentemente accantonata.

Ricordo che abbiamo approvato l’articolo 1 e che ci siamo fermati al subemendamento a firma dei consiglieri Zullo, Ruocco, Alfarano e altri all’emendamento all’articolo 2 (n. 2) a firma dell’assessore Gentile.

Ha chiesto di parlare il consigliere Zullo. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, vorrei solo illustrare le ragioni di questo subemendamento. Nella mia relazione iniziale l’ho detto e ovviamente confermo il nostro tentativo di valorizzare doppiamente questa proposta di legge.

Con l’emendamento dell’assessore Gentile si tende a trasferire tutti gli interventi che nella proposta di legge originaria erano posti in capo al settore sanitario all’ambito socio-assistenziale e socio-sanitario. Questo è un fatto anche positivo, se riusciamo a coniugare i due interventi, sia di tipo sanitario, sia di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario.

Il subemendamento all’emendamento dell’assessore Gentile indica che, anziché sostituire quello che è scritto nella proposta di legge, ciò che viene proposto deve essere aggiuntivo rispetto alla proposta di legge originaria. Per questo motivo diciamo che l’emendamento non deve andare a sostituire, ma ad aggiungersi a quanto è già scritto nella proposta di legge originaria.

Se mi date un momento per trovare in mezzo a tutte queste carte il testo che mi interessa, vi faccio notare il danno che compiamo. L’assessore Gentile dice che dobbiamo sostituire gli interventi normati all’articolo 2: «Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione Puglia: a) favorisce l’accesso alle persone affette da dipendenza da gioco d’azzardo a trattamenti sanitari e assistenziali adeguati – rimuovete, dunque, questo –; b) favorisce l’informazione e l’educazione sulle conseguenze derivanti dall’abuso patologico da gioco d’azzardo – rimuovete anche tutto questo –; c) promuove attività di formazione, aggiornamento e qualifi-

cazione del personale che si occupa dei problemi legati al GAP, anche attraverso corsi in-house – rimuovete anche questo –; d) favorisce l’attività delle organizzazioni del privato sociale, senza scopo di lucro, e delle associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire, curare e ridurre i problemi del GAP».

Voi rimuovete tutto questo perché l’assessore Gentile propone di sostituire tutto con la lettera a), la quale recita semplicemente: «Promuove iniziative per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco, nonché per il sostegno e il recupero sociale dei soggetti coinvolti, anche mediante l’apporto della rete dei servizi territoriali sociosanitari, nell’ambito della collaborazione tra ASL e Comuni».

Il nostro intendimento è di far rimanere i 4 punti che vi ho letto prima, cui aggiungerei questo, per dare una completezza e una complementarietà di interventi. Noi abbiamo una necessità in questo tipo di dramma, ossia la presa in carico globale della persona, per tutti i suoi bisogni assistenziali. Non si possono togliere quegli interventi e mettere questi. Per me sarebbe veramente deprimente e depauperante per questa proposta di legge.

Per questo motivo noi siamo fortemente orientati a dire che quello che propone l’assessore Gentile è validissimo, ma che non deve essere sostitutivo, bensì aggiuntivo rispetto a quello che già figura nella proposta di legge originaria. Togliere quello che è già presente nella proposta di legge originaria significa creare un danno forte a chi vive questo dramma, non guardare ai bisogni effettivi e completi di questa persona e della sua famiglia.

Pensare di togliere dalla legge l’informazione e l’educazione sulle conseguenze derivanti dall’abuso patologico da gioco d’azzardo è, secondo me, un danno. Pensare di togliere dalla legge il principio secondo cui si “favorisce l’accesso delle persone affette da dipendenza da gioco d’azzardo a trattamenti sanitari e assistenziali adeguati” è un danno.

Pensare di togliere la parte in cui si dice

“promuove attività di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale che si occupa dei problemi legati al GAP, anche attraverso corsi *in house*” e “favorisce le attività delle organizzazioni del privato sociale senza scopi di lucro e delle associazioni di auto mutuo aiuto finalizzato a prevenire, curare e ridurre i problemi del GAP” è un danno.

Se togliamo tutto questo, questa proposta di legge perderà molto del suo valore originario. Invece, venendo alla genesi del nostro subemendamento, proponiamo di approvare il validissimo subemendamento che propone l'assessore Gentile, che deve essere, però, aggiuntivo rispetto a ciò che già contiene la proposta di legge originaria. Per questo motivo, abbiamo proposto questo subemendamento.

LOSAPPIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSAPPIO. Signor Presidente, questa è una proposta di legge, elaborata e presentata dai Gruppi “Puglia per Vendola” e “Sinistra Ecologia e Libertà”, primo firmatario il collega Disabato. La precedente era, invece, dei Gruppi SEL e Partito Democratico, firmatari i colleghi Ventricelli e Blasi.

Rivendico questo fatto per ribadire l'impegno che i Gruppi menzionati, con il sostegno del centrosinistra e del Partito Democratico in particolare, hanno avuto su questa delicatissima materia. Naturalmente, ciò non vieta ad altri colleghi che oggi sono in cattedra di redarguirci con la matita rossa e blu e di presentare una loro proposta di legge.

Tuttavia, non è per questo che intervengo. Vorrei, invece, spiegare che i Gruppi proponenti sono contentissimi del sostegno unanime ricevuto in Commissione, degli emendamenti che possono essere considerati integrativi e di una reazione favorevole dell'opinione pubblica e di importanti autorità, non necessariamente istituzionali, del nostro territorio.

I Gruppi proponenti non possono, però, i-

gnorare le osservazioni che provengono dal Governo regionale, nel quale ci riconosciamo, e in particolare da un esponente, come l'assessore Gentile, la cui sensibilità sui temi sociali è fuori discussione.

Quando l'assessore Gentile e il Governo regionale ci richiamano a una necessaria modifica della legge, in relazione a scelte governative rispondenti a volontà distanti da noi (che, peraltro, contrastiamo come parte politica, ma non voglio introdurre questo argomento), che hanno escluso queste patologie dai LEA e che guardano con attenzione occhiuta alle leggi delle Regioni, con il rischio di andare di fronte a un conflitto con il Governo e a un contenzioso con la Corte costituzionale, non posso accogliere un atteggiamento alla giornata, del tipo “Chi se ne importa, andiamo avanti e poi la Corte deciderà”.

Questo non è un atteggiamento di sobrietà e serietà istituzionale perché siamo stati avvisati dei rischi cui andiamo incontro. Un conto è non saperlo, un altro è essere informati che se si fa in una certa maniera si va a sbattere e dire che non importa e che poi si vedrà. Questo non è un atteggiamento degno di quest'Aula.

Il Governo regionale ci ha presentato delle soluzioni che non sono di meno. Sono soluzioni diverse rispetto a quelle che il collega Disabato, i gruppi proponenti e tutto il centrosinistra avevano predisposto. Sono le soluzioni che vengono considerate all'altezza delle difficoltà che abbiamo di fronte. È tutto qui.

Non capisco, quindi, come si possa fare polemica su una presunta insensibilità o scarsa attenzione di chi ha proposto la legge e la sta difendendo da parte dei colleghi il cui aiuto è importante, ma successivo, peraltro con le argomentazioni di cui dicevo, ovvero di tirare dritto, dopodiché succeda quel che succeda. Non è così.

Pertanto, come gruppi proponenti, e in primo luogo il collega Disabato, che è l'estensore materiale di questo provvedimento legislativo, facciamo nostri tutti gli emendamenti presentati dalla collega Gentile, convinti che

essi possano garantire quei risultati che auspicava il collega Zullo e che sono nello spirito di questo provvedimento di legge.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE INTRONA

SURICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SURICO. Signor Presidente, colleghi, nessuno mette in dubbio la sensibilità dell'assessore Gentile, peraltro dimostrata in tanti anni, ma condivido quello che diceva il collega Zullo. Infatti, se si vuole fare la lotta al gioco d'azzardo, la si faccia, ma soprattutto si pensi a qual è il meccanismo psicopatologico che induce le persone ad avvicinarsi e a dipendere dal gioco, come da altre droghe o dall'alcool.

Noi oggi facciamo una legge, rispetto alla quale ci sono, ovviamente, dei vincoli. A questo proposito, apro una parentesi. C'è bisogno di una radicale attenzione sui SERT dal punto di vista dell'organizzazione. Questa legge si riferiva, infatti, anche all'organizzazione interna di questi servizi, non adducendo alcun aggravio di spesa. Se è vero che i SERT esistono per la lotta alle dipendenze, non capisco perché non dobbiamo porre l'attenzione sull'aspetto sanitario del recupero, che è la cosa più importante.

Basta guardare il flusso di denaro che gira intorno a questo settore: sono 100 miliardi di euro l'anno in Italia. Pertanto, dobbiamo avere la coscienza di un riordino, una riorganizzazione e un potenziamento dei SERT, a prescindere da quello che si dice e dai livelli essenziali di assistenza. Siamo d'accordo che non lo sono, ma come interveniamo per aiutare chi ha dipendenza dal gioco, che è una piaga sociale? Assessore, mi deve rispondere su questo, altrimenti questa legge non doveva passare dalla Commissione sanità perché contiene i principi della prevenzione, mentre oggi il problema è prevenire, ma soprattutto curare.

Allora, cosa si intende fare, a prescindere da quello che approviamo in questa sede, in questa direzione?

Se non rispondiamo a queste domande, questa diventa una legge sul commercio che si limita a introdurre un elemento innovativo, ovvero porre dei limiti tra una sala giochi e le altre. Del resto, non c'è null'altro dentro.

Visto che abbiamo riscritto la legge, vorrei capire l'atteggiamento del Consiglio e soprattutto della Giunta regionale affinché si possa intravedere un percorso che porti ad andare incontro a questi pazienti, perché tali sono, benché si dica che non è un LEA, e vanno trattati con le stesse modalità di altri pazienti affetti da altre patologie.

CURTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTO. Signor Presidente, colleghi consiglieri, vorrei dire che l'argomento è di tale delicatezza che mi impone in questa circostanza – la prima e l'unica dell'intera legislatura – di intervenire a titolo personale.

Debbo necessariamente fare un'altra premessa quando affronto questo delicatissimo tema posto all'ordine del giorno. Il Presidente Losappio, nel suo intervento introduttivo, ha fatto riferimento alla paternità di questa proposta di legge e al ruolo che hanno svolto in queste e in altre proposte di legge, sia pure differenti, i partiti Sinistra Ecologia Libertà e Partito Democratico.

Ebbene, colgo l'occasione per dire che forse, involontariamente, il Presidente Losappio ha ammesso una sconcertante verità, ovvero che in quest'Aula approdano solamente le proposte di legge della maggioranza. Non c'è spazio per le proposte dell'opposizione. Ebbene, credo che tutto ciò costituisca una grave lesione del ruolo dell'Assemblea regionale e dei singoli consiglieri regionali, i quali già soffrono della mancata corrispondenza agli atti ispettivi che gli sono riconosciuti come

prerogative di legge e che non trovano risposte adeguate, svuotando e delegittimando il proprio ruolo.

Questa è la premessa di natura generale. Entro, ora, nel merito del problema e del provvedimento sottoposto alla nostra attenzione. Non vi è assolutamente alcun dubbio che la ludopatia sia un problema di natura sociale, come non v'è dubbio che sia necessaria l'adozione di misure adeguate per contrastarla a causa dei gravi drammi che determina all'interno della società civile, delle famiglie e della psicologia dei singoli cittadini.

È, però, vero che le *slot machine* e le sale da gioco costituiscono solo una parte della questione. Sfido qualsiasi consigliere regionale a dimostrare il contrario. Che le *slot machine* operino non solamente nel circuito legale, ma anche in quello illegale è dimostrato dalle attività dell'autorità giudiziaria, delle forze dell'ordine e delle organizzazioni sociali che con grande sensibilità affrontano questo tema. Per questo motivo credo sia doveroso e opportuno distinguere tra chi opera all'interno e chi al di fuori della legalità e delle leggi.

Sono perfettamente d'accordo sul fatto che la ludopatia si estrinsechi in tantissime forme completamente diverse l'una dall'altra, rappresentando gli effetti scatenanti di una certa patologia. Se dovessi seguire ciò che ha detto poco fa il collega Surico, la colpa non è delle macchinette, ma di una patologia sanitaria e sociale che va affrontata in maniera diversa. Insomma, il problema non si risolve solamente circoscrivendo e delimitando con i cavalli di Frisia l'ambito all'interno del quale vanno collocate queste sale da gioco o le *slot machine*.

Il problema deve essere affrontato in maniera differente. E proprio a questo punto volevo giungere, dicendo che le *slot machine* e le sale da gioco rappresentano solamente un aspetto della questione.

Ogni mattina, vado a comperare i giornali e rabbrivido nel vedere soggetti di qualsiasi età, giovanissimi e anziani, accalorati e quasi

sudare freddo quando acquistano il "Gratta e vinci" e, senza il minimo di pudore rispetto ai tanti che li guardano, verificano se sono riusciti a raccattare i 5 euro che poi debbono reinvestire e che non reinvestono mai, rimettendoci del proprio.

So di gente che si è precipitata – nel vero senso della parola – con i "Gratta e vinci" o che ha mandato sul lastrico la propria famiglia per il vizio delle scommesse, siano esse sui cavalli, sulle partite di calcio, sulle partite di tennis o su qualsiasi altra cosa. Quindi, l'ambito della ludopatia non è circoscrivibile solamente alle *slot machine*. Personalmente, sono preoccupato dal fatto che è tutto e solo squisitamente politico. Purtroppo, siamo in una società in cui i media condizionano e influenzano anche le attività legislative, motivo per cui molto spesso, di fronte alla carenza di proposte politiche, non si riesce a fare altro che a essere consequenziali agli *input* che provengono dagli organi di informazione o da una parte interessata della cosiddetta "pubblica opinione".

Per dire la verità, Presidente, vorrei un Consiglio regionale un po' più laico. Nei giorni scorsi ho ascoltato gli appelli di alcune alte istituzioni non politiche, che ho compreso perché quello è il loro ruolo. In quel momento, chi ha lanciato quegli appelli ha svolto il proprio ruolo in maniera encomiabile e sensibile. Tuttavia, questo Consiglio regionale, come il Parlamento, deve essere laico, in ottemperanza ai dettati costituzionali.

Deve essere laico sul serio perché non se ne può più delle invasioni di campo che tutti fanno all'interno di ruoli, di competenze e di prerogative che non competono loro, per cui se qualcuno parla con un linguaggio diretto e dice le cose che pensa effettivamente, senza retropensieri, corre il rischio di essere messo all'indice e di passare per il difensore di comparti poco chiari, molto grigi, e certe volte meritevoli di ben altri appellativi.

Credo, quindi, che in questo Consiglio regionale dobbiamo creare le condizioni per u-

niformare i vari settori della ludopatia. Infatti, se andassimo solamente in una direzione e dovessimo far prevalere l'intento di normare solamente la questione delle sale giochi e delle *slot machine* ci assumeremmo una grandissima responsabilità, quella di incrementare e di rilanciare il ruolo delle sale gioco illegali dove opera e prospera la criminalità comune e in molti casi organizzata.

Allora, facciamo un salto di qualità. Se vogliamo affrontare il problema con decisione, dobbiamo farlo *erga omnes* e stabilire delle regole nei confronti di questo particolare comparto che caratterizza la ludopatia.

Sposo pienamente – ripeto – la tesi del collega Surico. La ludopatia non è la causa – non si può confondere la causa con l'effetto – ma la conseguenza di tanti fattori, come il venir meno dei valori e di quei fattori sociali e familiari che nel passato costituivano le condizioni e i presupposti per salvaguardare e per immunizzare le persone da alcuni pericoli. Incominciamo, quindi, a fare delle leggi che valgono per tutti perché, se facessimo leggi che valgono per pochi, questo Consiglio regionale non assolverebbe in maniera positiva al proprio ruolo.

PRESIDENTE. Consigliere Curto, a proposito dei progetti di legge che arrivano in Aula, le voglio ricordare che non c'è alcuna organizzazione scientifica o di parte. Soltanto questa mattina sono state approvate due proposte di legge del collega Bellomo, una del collega Marmo e una del collega Gatta, a testimonianza del fatto che i progetti che arrivano in Aula sono approvati soltanto quando le Commissioni li hanno licenziati.

FRIOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRIOLO. Signor Presidente, Presidente della Giunta, assessori, colleghi consiglieri, parto dalle considerazioni da cui è partito il Presidente

Losappio, che ha voluto sottolineare la paternità di questa legge, voluta da SEL e dalla "Puglia per Vendola", come se gli altri Gruppi di maggioranza o di minoranza non fossero sensibili a questa patologia.

Voglio lamentare l'iter formativo delle leggi, visto che abbiamo uno Statuto e un Regolamento. Oggi l'iter formativo delle leggi è stato stravolto perché – se non ricordo male – le leggi devono essere presentate da consiglieri per poi essere esaminate in Commissione prima di arrivare in Aula.

C'è stata un po' di confusione. In Commissione abbiamo svolto varie riunioni, ascoltando i diversi soggetti interessati, tranne alcuni che se ne sono lamentati ieri o la settimana scorsa, ma non abbiamo sentito il parere autorevole del Governo.

Assessore Gentile, lei non ha espresso il parere. Difatti, questa mattina ci ha presentato degli emendamenti che stravolgono la legge. Ci sono i verbali, che confermano che il parere non è stato espresso. Peraltro, metto sempre in dubbio ciò che dico, anche se la mia formazione mi porta prima a leggere e a studiare e poi a parlare.

In ogni modo, la scorsa volta, con le cinque firme, abbiamo portato alla discussione di quest'Aula una legge importante che vogliamo tutti e che, per questo, è stata oggetto di una discussione animata ed accesa, fintanto che l'assessore Gentile non ha proposto una soluzione intermedia perché, legittimamente, riteneva che potesse intaccare il Piano di rientro. Quindi, preoccupata di ciò, ci ha chiesto tempo.

Nel frattempo, però, in Commissione non è arrivato nulla. Soltanto questa mattina abbiamo potuto leggere gli emendamenti. Del resto, personalmente definisco questi emendamenti aggiuntivi e stravolgono il principio iniziale di coloro che hanno presentato questa legge.

Abbiamo discusso in Commissione sanità, ma non abbiamo parlato di servizi sociali bensì di norme sanitarie. Difatti, abbiamo ascoltato i medici, i responsabili dei SERT e tutti i sog-

getti che andavano ascoltati perché dovevano essere protagonisti di questa legge, non giocare un ruolo marginale, oggi che questa non è diventata una legge sociosanitaria o socioassistenziale, ma del commercio.

Pertanto, in Commissione non abbiamo avuto nemmeno l'opportunità di ridiscutere tutto lo stravolgimento che, correttamente, l'assessore Gentile ha presentato. Dico correttamente perché lei ha fatto una puntualizzazione, ovvero che il Presidente del Consiglio è terzo, quindi non deve verificare se i presentatori delle leggi hanno un'appartenenza politica riferita alla maggioranza o all'opposizione.

Personalmente, ho avuto un'esperienza simile per un'altra legge che, correttamente, l'assessore Gentile non ha fatto discutere perché non rientrava nei LEA. Mi riferisco alla legge sull'Alzheimer. Adesso, mi domando se era corretta l'impostazione del Governo, visto che eravamo in Piano di rientro, quindi non potevamo approvarla perché il Governo nazionale non ha mai riconosciuto l'Alzheimer nei LEA.

Uguualmente, è inutile dare responsabilità a un Governo che non ha sottratto dai LEA il gioco patologico perché non c'è mai entrato. Quindi, ci dobbiamo impegnare tutti insieme, anche con la Conferenza Stato-Regioni, per far riconoscere questa malattia nei LEA.

Se abbiamo utilizzato un metro per leggi analoghe che non rientravano nei LEA, mi preoccupa quando utilizziamo un altro metodo per leggi che pure non rientrano nei LEA. Mi pare, quindi, che si presti più attenzione per la paternità di cui ho parlato all'inizio del mio intervento. Questa è una mia opinione, che deriva dai fatti che cerco di approfondire (poi, ci posso riuscire o meno).

Sulla stampa, legittimamente, abbiamo diffuso la notizia e l'abbiamo pubblicizzata perché è un fiore all'occhiello avere, come Regione Puglia, una legge che faccia da faro in questa materia, anche se pure la Regione Emilia-Romagna l'ha approvata. In ogni caso, è una delle poche Regioni che si sta attivando per approvare questa legge.

Tuttavia, l'approvazione della legge non deve essere limitata a *slogan* o a *spot*, ma deve avere concretamente la missione di intervenire su una malattia – ritengo si possa affermare che il gioco d'azzardo è diventata una patologia importante – per trovare delle soluzioni.

Se la soluzione è l'articolo che prevede di limitare le distanze da alcuni luoghi, come quelli di culto o scuole, ben venga. Per me, però, questa non è la soluzione del problema.

Peraltro, vorrei sapere cosa facciamo delle attività che praticano i giochi nelle vicinanze di questi luoghi. Rimarranno oppure le dobbiamo risarcire? Delle due l'una. Di questo non c'è scritto nulla, per cui mi pongo anche questo problema.

Noi, come Nuovo Centro Destra, siamo d'accordo nell'approvare la legge. Sorgono, però, questi dubbi e perplessità. Per leggi così importanti, che dovrebbero prevedere la soluzione del problema, è bene porsi questi problemi. È bene che nel nostro dibattito ci sia l'angoscia e la preoccupazione, altrimenti approveremo leggi soltanto per vederle pubblicate il giorno dopo sul Bollettino e, magari, prenderci la medaglietta per essere stati gli artefici dell'approvazione di una legge – come è accaduto molto spesso in passato – inapplicabile oppure dimenticata nel cassetto.

ALOISI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALOISI. Signor Presidente, colleghi consiglieri, non raccolgo la nota polemica del Presidente Losappio perché, se dovessi rispondere, direi che si sta tentando di approvare una "legge bandiera", all'interno della quale iniziare a mettere delle bandierine. So, però, che non è così. Alcune volte gli interventi suscitano dei retropensieri anche a chi non li ha.

La volta scorsa abbiamo lavorato affinché non continuasse l'iter della legge perché c'erano delle preoccupazioni legittime da parte dell'as-

sessore, per cui mi sono prodigato in questo senso. Quelle preoccupazioni, pur recuperando ostilità – uso questo termine – da parte del Governo centrale, creavano dei problemi nell'elaborazione complessiva di una legge nata dallo spirito dei presentatori, che sono stati bravi, capaci e intelligenti, ma che hanno raccolto questa sensibilità anche da molti altri colleghi sia di centrodestra che di centrosinistra – lo dico in forma non polemica – che sull'argomento hanno presentato interrogazioni, interpellanze e ragionamenti. Sono stati bravi i colleghi del centrosinistra che hanno strutturato una proposta di legge su cui, non a caso, tutti, almeno in Commissione, abbiamo partecipato.

Le preoccupazioni sul fatto che l'eliminazione dell'aspetto sanitario, di fatto, snaturi questa legge dipendono dall'intervento di Monsignor Cacucci, che afferma che loro, come strutture private, in questo caso religiose, intervengono, come abbiamo ascoltato nelle audizioni. Peraltro, non siamo nell'anno zero. Non è che se un cittadino si rivolge a una struttura sanitaria questa non lo prende in carico.

C'è bisogno, però, di una legge che organizzi in maniera più importante quello che oggi le strutture sanitarie fanno spontaneamente affinché il problema delle prevenzioni, legato a diversi soggetti, possa essere continuato al meglio. C'è il problema della cura e della riabilitazione che cade nel sistema sanitario, non in quello sociale. Tuttavia, questo è un argomento complesso.

Dobbiamo farci carico di questo, con tutte le preoccupazioni del caso. Quindi, le preoccupazioni del collega Zullo o nostre non tentano di inficiare il discorso poiché stiamo cercando di inserirci, con una legge, in un dibattito e in un contesto sociale a rischio, che potrebbe creare problemi.

In ogni caso, ritengo indispensabile l'attacco alle sale gioco. Se abbiamo, quindi, un quadro d'insieme, tutti, da legislatori, possiamo contribuire ad arricchire questa legge, te-

nendo in piedi le preoccupazioni dell'assessore, ma anche la necessità di costruire una normativa fatta bene che non sia solo bandiera, ma dia una risposta.

Se chiudiamo le sale da gioco possiamo schierarci contro chi ritiene che, invece, questi giochi abbiano una corsia preferenziale con i sistemi di internet, che sono i più diffusi al momento perché sono sganciati dal possibile controllo sociale. Per rispondere al collega Curto, c'è comunque un controllo quando si va nelle sale da gioco perché il soggetto sa che alcuni lo vedono, per cui alcuni, per pudore, non si servono di quel tipo di gioco. Per contro, oramai sembra che il prepagato sia la forma più avanzata della ludopatia.

Non avendo avuto modo di approfondire gli emendamenti presentati dall'assessore, vi invito a fare uno sforzo ulteriore. Il collega Zullo dice che le indicazioni dell'assessore Gentile non possono essere elementi che riducono la portata della legge così come è stata presentata. Quindi, con chi ha più capacità di tecnica legislativa dobbiamo tentare di inserire questi elementi che ricadono nella sanità, altrimenti facciamo una legge che interviene sulla discussione della prevenzione e della formazione, che è utile ma non esauriente. Oggi, la legge si pone il problema seguente: quando un cittadino debole, con problemi, con confusioni sociali, con situazioni critiche, economiche e di altra natura, incappa in questa dipendenza che tipo di risposta organizzata riusciamo a dare?

Mi dispiace che non sia presente l'assessore Gentile. Tuttavia, onestamente, se eliminiamo tutta quella parte, la legge che stiamo approvando non rispetta lo spirito che animava i presentatori del provvedimento avente come primo firmatario il consigliere Disabato. Serve un altro tipo di legge. Qualsiasi normativa in questa direzione va bene, ma non è la legge che abbiamo approvato in Commissione sanità, per la quale abbiamo audito le esperienze che già sono sul campo e che andavano in quella direzione.

L'assessore dovrebbe comprendere che l'emendamento presentato è limitativo. È una legge che non riguarda né il commercio, né il sociale, né il sanitario e che, quindi, rischia di non realizzare possibilità vere e concrete di incontro e di risposta per i cittadini che cadono in questa forma di dipendenza.

Occorre capire come recuperare alcuni aspetti della proposta di legge che è venuta fuori dalla Commissione sanità per non incorrere in eventuali cancellazioni a livello nazionale.

Credo che uno sforzo si possa fare, se gli uffici ci aiutano a coniugare meglio. Se sappiamo qual è la *ratio* – per la presenza e la discussione svolta in Commissione da parte dell'assessore credo che la *ratio* sia di creare un sistema di accoglienza per i cittadini con questi problemi – possiamo raggiungerla senza la necessità di parlare di primi e di secondi, come Assemblea legislativa, grazie alla sensibilità dei colleghi che per primi hanno messo in piedi una legge che siamo riusciti a realizzare.

PRESIDENTE. Ricordo che sono iscritti a parlare i consiglieri Zullo, Romano, Disabato e Attanasio.

Ricordo anche che la discussione generale su questa legge è stata già ampiamente sviluppata nella seduta di quindici giorni fa. Infine, ricordo – a dispetto di quanto mi viene segnalato come disattenzione nei confronti dei colleghi del centrodestra – che sull'argomento il collega Zullo prende adesso la parola per la seconda volta.

ZULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, la ringrazio di questa specificazione sulla discussione generale. È quanto mai opportuna perché non siamo in discussione generale, quindi reintervengo per porre l'attenzione sull'emendamento, partendo

da due ordini di considerazioni, una di ordine generale e l'altra di ordine specifico.

La Giunta ha approvato la proposta di bilancio di previsione. Mi è arrivato per posta elettronica un invito, come a tutti i Capigruppo, a recarmi presso l'assessorato all'agricoltura per discutere la questione dei Consorzi di bonifica.

Ora, se la nostra partecipazione alla formazione di una legge è legata alla primogenitura, le chiedo se domani devo andare o meno. Lei dice che siccome l'avete presentata voi, gli altri non hanno il diritto di partecipare, ma se è così allora penso che dobbiamo riformulare tutti i regolamenti e lo Statuto, dopodiché ci sarà impedito di presentare emendamenti.

È con grande dolore che dico questo. Le dico che domani parteciperò a quella riunione e se potrò assicurare un contributo lo assicurerò, altrimenti dirò che non sono in grado. Su questo voglio attirare la sua attenzione, consigliere Losappio. Il nostro dire e proporre ha un valore di miglioramento della proposta di legge.

Si parla di conflitto con la Corte costituzionale o con il Piano di rientro, ma voi volete cassare dalla proposta di legge originale la frase "favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco d'azzardo".

Ora, mi volete spiegare perché volete togliere questa finalità? È legittimo che la Regione abbia un ruolo aulico se favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico dal gioco d'azzardo? L'informazione e l'educazione può essere fatta dal settore scuola, formazione e quant'altro. Perché, quindi, dobbiamo togliere questo dalla legge?

Vi dico di ascoltarmi con serenità. Nella legge si dice: "la Regione promuove attività di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale che si occupa dei problemi legati al GAP anche attraverso corsi *in house*". In pratica, se in giro nella Regione Puglia c'è personale che si occupa di formazione, volete

promuovere questa attività? Perché lo volete togliere dalla legge?

Noi vi stiamo semplicemente dicendo che questo non ha nulla a che vedere né con il Piano di rientro, né con la spesa sanitaria. È depauperante eliminare tutto questo. Ve lo stiamo dicendo senza polemica. Alla fine, poi, il voto deciderà. Voi voterete, la legge sarà approvata e avrete eliminato tutto questo. Voi volete eliminare dalla legge questo punto che è qualificante.

Consigliere Losappio, se mi segue, legge alla mano, si renderà conto che non è polemica, bensì spirito costruttivo di elevato senso. Per esempio, voi volete togliere dalla legge la lettera d), che dice "la Regione favorisce l'attività delle organizzazioni del privato sociale, senza scopi di lucro e delle associazioni di aiuto mutuo aiuto finalizzato a prevenire, curare e ridurre i problemi del GAP".

In questo modo, dite che la Regione non deve favorire il privato sociale senza scopo di lucro o le associazioni di mutuo aiuto che si occupano del GAP. È giusto fare questo? Per questo vi dicevo di stare attenti. Dobbiamo lasciare tutto questo e dobbiamo aggiungere quello che dice l'assessore Gentile, che è giusto e valido. Quello che dice l'assessore Gentile non deve sostituire questo. Lo dico per rendere questa proposta di legge ancora più valida, più autorevole e più forte.

Mi dispiace, consigliere Losappio, che voglia sempre inserire spunti di polemica. Non so se il mio tono la porta a pensare che io faccia polemica. Non è così. Voglio solo affermare i miei convincimenti che non fanno torto a nessuno, neppure a chi ha proposto originariamente la proposta di legge (il consigliere Disabato e tutti i colleghi della maggioranza). Non ho difficoltà a dire che hanno avuto questa intuizione. Non siamo tutti pecore e non tutti abbiamo la stessa intuizione, per questo siamo settanta: ciò che sfugge a uno della minoranza può venire a uno della maggioranza. È un bene, se viene in favore della Puglia.

Tuttavia, non è chissà quale colpa se non

abbiamo avuto l'intuizione di farlo prima di Disabato. Peraltro, non sto svilendo il lavoro dell'assessore Gentile, che invece è importante. Sto solo dicendo che sono due fatti complementari, non l'uno sostitutivo dell'altro. Dobbiamo recuperare tutte e due le proposte, per questo vi invito a votare il subemendamento che tende a lasciare quello che sta nella parte originale e aggiungere quello che dice l'assessore Gentile. In questo modo, diamo una completezza di intervento alle finalità della Regione nell'ambito del GAP, visto che da nessuna parte è scritto che c'è una spesa a carico del servizio sanitario regionale. Da nessuna parte è scritto che la Regione assicura il trattamento.

La Regione favorisce di rivolgersi al servizio per avere una cura; non c'è scritto che viene assicurato un trattamento con onere a carico del Servizio sanitario regionale. Siamo nell'ambito delle finalità, non della modalità di assicurazione degli interventi. Pertanto, vi chiedo di valutare con grande serenità di giudizio il mio subemendamento, che – ripeto – non fa a torto a nessuno, ma tende a dare merito al Consiglio, a chi svolge la funzione di Consigliere, come Disabato e tutti gli altri, e all'assessore Gentile perché entrambi dicono qualcosa di positivo. Non va tolto l'uno, né l'altro, ma vanno messi insieme.

ROMANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO. Signor Presidente, la discussione sta prendendo una piega corretta. Le virtù sono sempre pubbliche e i vizi sono sempre privati, per cui l'iniziativa che parte dal centrosinistra è da mettere in discussione e le proposte che vengono avanzate dal centrodestra sono il punto di equilibrio che esprime un pensiero o un modello organizzativo sulla complessa materia della quale stiamo parlando. Non è proprio così.

Quando mi approccio a tematiche così importanti e delicate cerco sempre di avere alle

spalle una ricostruzione storica che attribuisce responsabilità, ma anche onori, per le scelte che vengono compiute.

Nella relazione introduttiva, là dove si parla di gioco d'azzardo patologico come problema di salute affinché lo Stato ne possa stabilire la responsabilità della cura, si dice che quando nel nostro Paese vennero introdotti i Bingo da un Governo di centrosinistra del quale facevo parte, mutuando l'esperienza fatta da Felipe Gonzalez del centrosinistra in Spagna, si pensava alle dinamiche sociali che sarebbero intervenute dopo dieci anni di applicazione di quella legge e alla nascita di quegli strumenti di gioco.

Nel secondo tempo della stessa partita ci fu in Parlamento la bizzarra idea di individuare una mappa con la quale si definivano le aree di interesse turistico legate al gioco, quindi il tema dei casinò che nacquero in Emilia e come ipotesi in Puglia. Quando si faceva quel ragionamento non si guardava all'evoluzione sociale del cittadino di fronte alla opportunità dell'azzardo, ma lo Stato considerava di più l'opportunità di *business*.

Il centrosinistra scese in campo, anche nella nostra Regione. Ricordo che Fasano era una sede di gioco d'azzardo. Facemmo muro perché ci rendemmo conto che non poteva considerarsi *business* in quanto tale. Sto dicendo questo perché adesso la Regione Puglia sta facendo un passo avanti, insieme alla Toscana e all'Emilia-Romagna, nella richiesta allo Stato – perché di questo si tratta – di far emergere un problema, di dare dignità sociale e di parlare della cura, non dell'integrazione, dell'inclusione e dell'aspetto sociosanitario della questione. Riconosciamo questo sforzo a questa Regione, anche perché siamo arrivati in Commissione insieme per definire questo.

Siamo al primo disegno di legge che ha avuto una paternità. È forse sbagliato dire alla storia di questo Paese e di questa Regione la paternità delle scelte che vengono compiute? Veniamo sempre richiamati sulle responsabilità. L'ultima volta è stato l'altro giorno sulle liste

d'attesa, legate Piano di rientro, a Vendola, alla "Puglia per Vendola" che ha fallito. Su questa materia possiamo dire che il collega Disabato ha pensato e fatto un bel lavoro, presentando quel disegno di legge insieme a SEL, sul quale c'è stata una convergenza in Aula?

Poi è arrivato l'assessore, che già in Commissione pose alcune perplessità sulle quali c'è stato un approfondimento. Il collega Zullo ha ragione quando sostiene che il disegno di legge deve ottemperare la componente sanitaria della patologia, ma ha ragione anche chi dice che se non c'è il riconoscimento nazionale dello Stato, che ha la competenza esclusiva sui LEA, stiamo parlando di cose che non possono cozzare. Questo ha detto l'assessore in Commissione.

Dopodiché, il disegno di legge è arrivato in Aula ed è emerso il tema del LEA. Questa patologia non è stata ancora riconosciuta perché sta incominciando a crescere come dinamica nella società. La Puglia – SEL, chi ha lavorato intorno a questo, la Chiesa – ha avuto il merito di richiamare l'attenzione sul fatto che nella società sta accadendo qualcosa che sta coniugando il disagio e la difficoltà sociale.

A proposito di sacche di povertà, se vediamo le fasce che giocano, i poveri giocano molto più dei ricchi. Insomma, la Puglia ha cominciato a guardare con attenzione quello che sta accadendo.

L'assessore ha precisato che se non è nei Livelli essenziali di assistenza rischiamo di fare una legge che già all'inizio è oggettivamente incostituzionale, per due ordini di motivi. Il primo è, appunto, che non è LEA; il secondo è che interviene forzando il Piano di rientro.

L'articolo 3 (Competenze delle Aziende sanitarie locali) identifica anche la fase dipartimentale delle dipendenze patologiche, individuando una funzione specifica per quanto riguarda il gioco d'azzardo. All'interno del Dipartimento si dovrà assumere qualcuno e si dovrà mettere in piedi il modello organizzati-

vo. Allora, se questa cosa non è possibile perché non è LEA, stiamo parlando di cose che non tengono il passo delle dinamiche dell'approvazione definitiva di una legge.

Va detto che l'extra LEA, che è materia esclusiva dello Stato, diventa concorrente, nel senso che le Regioni possono intervenire per pagarsi quell'altra parte soltanto nel caso in cui siano fuori dai Piani di rientro. Allora, di che cosa stiamo parlando?

L'assessore ha lavorato con la struttura, che come Gruppo PD ringraziamo, e ha rivisitato l'aspetto che esponeva il disegno di legge a un'impugnativa dello Stato di fronte alla Consulta per dare alla Regione Puglia una legge che intervenga sul versante sociosanitario.

È una legge che interviene per porre intanto le mani avanti. Non c'è soltanto la strumentalità e la speculazione. Quante ricadute positive stanno avendo, per esempio, i marchi di qualità che stanno nascendo su diverse questioni come la criminalità? È quindi positiva la nascita di un marchio che viene acquisito dall'area del commercio, dalla redistribuzione piccola, media e grande, che rifiuta di avere la *slot*.

Quanti passi in avanti vengono fatti quando gli operatori e i dipendenti di quella struttura (centro commerciale, punto vendita e così via) fanno un corso di formazione per indirizzare e aiutare, come si fa con lo *spot*, che, però, è asettico, non parla e non è dinamico nel rapporto con le persone. Se abbiamo personale formato, che utilizza il timbro del titolare dell'attività commerciale per rifiutare la *slot*, qualche passettino in avanti lo abbiamo fatto.

Poi c'è il tema dell'intervento sanitario, del recupero, della riabilitazione e del reinserimento, ma questa cosa, avendo la legge, è possibile farla con le azioni di aiuto previste nel disegno di legge stesso. Non credo sia tutto da buttare. Il fatto di contemperare la parte sanitaria è oggettivo. Se c'è un riconoscimento della patologia dal punto di vista sanitario, è chiaro che ci deve essere il medico che la

deve curare. Su questo *nulla quaestio*. Tuttavia, se oggi non è LEA non è possibile farlo.

Avete detto che nel bilancio che stiamo per approvare vi costituite parte civile perché abbiamo un finanziamento per gli extra LEA. Quelle sono altre prestazioni che intervengono per supportare un modello organizzativo esistente. Quello che stiamo facendo è legato a un livello occupazionale nuovo che il modello organizzativo di questa legge prevede per i Dipartimenti della prevenzione delle patologie del gioco d'azzardo.

Insomma, si è fatto un bel lavoro, quindi cerchiamo di lasciare le ossessioni del centro-sinistra che attacca il centrodestra e viceversa per dimostrare che il Presidente Vendola ha fallito. Guardiamo alla sostanza del disegno di legge e all'opportunità che comunque stiamo mettendo in campo. Cerchiamo di approvarlo nelle migliori condizioni possibili, date dai vincoli e i paletti che ci vengono da fuori dalla Puglia, perché sono propri dello Stato, per portare a casa un risultato importante per il lavoro che ha fatto l'assessore Gentile con la struttura, che ha non tolto bensì sospeso la dimensione sanitaria. Una volta che diventa LEA, si può intervenire sulla legge e si chiude il modello organizzativo previsto.

DISABATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISABATO. Colleghi, in realtà abbiamo già approvato l'articolo 1 di questo provvedimento. Non vorrei che oggi questa discussione, che sicuramente può essere stata interessante tra chi vuole correre il rischio, inalterato l'articolo 3 (Competenze delle aziende sanitarie locali), di far saltare un lavoro faticoso fatto da questa Regione, dal Governo Vendola, con i tanti sacrifici fatti da tutti i cittadini pugliesi, e chi, invece, preferisce garantire un'assistenza sociosanitaria alla patologia del GAP, opportunamente inserita e sostituita con l'emendamento dell'assessore Gentile.

Non vorrei che questa discussione ci facesse perdere tempo. Poi arrivo anche all'articolo 2, collega Zullo, ma prima faccio riferimento all'intervento di altri autorevoli colleghi del centrodestra. Consigliere Zullo, non mi sembra di aver sentito gli altri colleghi parlare solo dell'articolo 2. Noi, purtroppo, siamo ritornati indietro.

Collega Zullo, la mia paura è che mentre noi discutiamo si apra un'altra sala giochi vicino alla scuola, alle chiese o ai centri di aggregazione giovanile. È questa la mia paura.

Questa norma, opportunamente corretta ed emendata dall'assessore Gentile, di cui condividiamo lo spirito e la necessità, provvede a occuparsi di questa grave patologia. Comunque, come diceva il collega Aloisi, i Dipartimenti delle dipendenze già si preoccupano di garantire l'assistenza e la cura ai malati da gioco d'azzardo patologico. Allora, chi ci vieta di pensare successivamente al potenziamento dei Dipartimenti delle dipendenze, con il potenziamento e la valorizzazione delle unità operative specifiche che si occuperanno di questa patologia? Possiamo fare questo appena superiamo la fase del Piano di riordino. Il decreto Balduzzi, purtroppo, è in ritardo. Questo Governo nazionale rispetto alla Puglia è in ritardo.

Noi vogliamo garantire l'assistenza a questa grave patologia, ma il Governo nazionale non ha ancora convertito quel decreto che inserisce il GAP nei livelli essenziali di assistenza.

Aspettiamo, dopodiché voteremo insieme a voi il potenziamento dei Dipartimenti delle dipendenze, delle unità operative, con il rafforzamento di professionalità quali psicologi e terapeuti. Siamo sulla stessa barca, collega Zullo.

Tuttavia, quando sento – torno all'articolo 2 – che questa legge non prevede più le attività di formazione e informazione, state dicendo cose false.

Quando l'opposizione dice che non è prevista attività di informazione e formazione,

richiamo all'articolo 3. Questa è una discussione generale. Chiedo che cosa significa che “le aziende sanitarie locali e i comuni associati in ambiti territoriali promuovono nei rispettivi piani di azione locale e piani sociali di zona iniziative e attività volte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco, con specifico riferimento a campagna di informazione, sensibilizzazione ed educazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco; iniziative di monitoraggio nelle scuole nei luoghi della formazione e della socializzazione e della pratica sportiva per rilevare situazioni di disagio economico e di rischio di marginalità sociale connessi alla dipendenza dal gioco; iniziative di informazione sui servizi sociali e sociosanitari attivi nei rispettivi contesti territoriali a supporto dei soggetti coinvolti; attività volte ad assicurare il necessario supporto per contrastare i gravi rischi per i soggetti coinvolti e i rispettivi nuclei familiari, quali ad esempio il supporto psicologico, il supporto economico, la mediazione familiare, la consulenza legale per contrastare il rischio di usura e gestire eventuali gravi esposizioni nel bilancio familiare”.

Questa è la verità. Siamo tornati alla discussione generale. Ho approfittato per leggere l'articolo 3, che riporta l'emendamento dell'assessore Gentile, per dire che tutte le cose che stanno dicendo i colleghi dell'opposizione non sono corrispondenti alla realtà di quello che sarà un impianto normativo efficace, che sarà in grado di prevenire, informare e contrastare questa che sta diventando una vera e propria piaga sociale.

Le distanze sono un altro aspetto fondamentale e pregnante di questa proposta di legge. Aver inserito i 500 metri di distanza minima dalle scuole di ogni ordine e grado, dalle chiese, dai centri di aggregazione giovanile (peraltro, forse presenterò un emendamento che prevede che questa distanza minima si osservi anche rispetto ai banchi di acquisto dei metalli, ai cosiddetti “Compro Oro” che ormai sono diffusissimi in tutti i contesti urbani)

è un altro aspetto fondamentale di questa proposta di legge.

Con questa proposta di legge aiutiamo i Comuni affinché possano fermare questa diffusione, anche con l'istituzione del marchio "Liberi da slot - Regione Puglia" per poter attivare un elenco di tutti quegli esercizi commerciali, non solo sale da gioco, che decidono di liberarsi volontariamente delle macchinette mangiasoldi. L'elenco, purtroppo, è lungo, visto che oramai troviamo le macchinette dappertutto, nei bar, nei tabacchi, nelle stazioni di servizio e quant'altro. Ebbene, a quegli esercizi sarà consentito di liberarsi autonomamente delle macchinette e di iscriversi in questo elenco istituito presso i Comuni territorialmente competenti affinché possano godere di eventuali agevolazioni che quegli stessi Comuni metteranno a disposizione per gli esercenti che decidono volontariamente di rinunciare alle macchinette, quindi sosteniamo anche questo percorso.

Non possiamo dire che questa proposta di legge rimarrà solo sulla carta e sarà inapplicata. Colleghi, inviterei tutti a entrare nel merito della proposta di legge, a discutere ed approvare i singoli emendamenti affinché oggi la nostra Regione si doti di una legge che sarà effettivamente in grado di contrastare e arginare quella che oramai è diventata una vera e propria piaga sociale, economica e sanitaria.

ATTANASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ATTANASIO. Il mio sarà l'ultimo e più breve intervento. Parlare per ultimo agevola. Peraltro, credo di aver dimostrato di essere molto sobrio nei miei interventi. Il passato mi dice che non parlo mai più di tre minuti.

Il perfetto è nemico del possibile. Siamo ben consapevoli di quelle che potrebbero essere le criticità, come della preoccupazione non di poco conto che il Governo possa impugnare la legge. Mi ritengo assicurato da

quanto detto l'altro giorno dal Presidente dell'Associazione delle sale da gioco, che per ironia della sorte si chiama Distante, il quale diceva di non considerare efficiente ed efficace la legge, rintuzzando sull'iniziativa legislativa regionale, quasi a voler confermare che questa legge serve.

Il gioco d'azzardo patologico, che è diventato un'epidemia, ci dà la concretezza plastica che a maggior offerta di gioco d'azzardo maggiori sono le possibilità che soprattutto i giovani e le persone più indigenti abbiano a cadere in questa trappola mortale. Quindi, non possiamo non immaginare che fermando, riducendo e normando l'apertura di ulteriori sale da gioco non si possa trarre, di per sé, un pur minimo beneficio. Per una sola persona salvata dalla morsa dell'usura e dell'indebitamento sarà valsa la pena di aver votato questa legge.

Credo di interpretare il sentimento di Angelo Disabato, al quale rivolgo e rivolgerò sempre un infinito grazie per aver avuto questa intuizione, insieme agli altri consiglieri che hanno firmato per primi questa legge. Certamente, quando la ludopatia sarà inserita all'interno dei LEA, la legge si potrà modificare e integrare.

Tuttavia, abbiamo cominciato a dare una traccia importante. L'appello dei vescovi non è finalizzato soltanto a dire che è opportuno farla, ma ha una concretezza perché da vent'anni le Fondazioni, in particolar modo quella dei Santissimi Medici e di San Nicola, sono per strada, in prima linea, ad affrontare questo tema. Se loro, che sono da più tempo di noi sul territorio e in prima linea su questi temi, avendo avuto il testo e la possibilità di essere ascoltati in audizione, lanciano un grido di dolore e invitano ad approvare la legge, vuol dire che serve. Dopodiché, avremo sicuramente la possibilità di riadeguare, di riaggiornare, di dare più assistenza alla prevenzione e ancor più per quanto riguarda la cura.

Pertanto, invito l'assessore Gentile a valutare alcune riflessioni che ho ritenuto altret-

tanto di buonsenso del consigliere Zullo. Se queste norme possono dare la possibilità di fare formazione, ancorché gratuita, da parte di soggetti o associazioni, questo aspetto può essere ben considerato. Dobbiamo, dunque, lavorare su due temi.

In primo luogo, per quanto riguarda la nostra potestà legislativa, dobbiamo stabilire che non debbono aprirsi più sale da gioco in un raggio inferiore ai 500 metri.

Questo è un atto dovuto e importante. Non si tratta di una legge sul commercio e, nella fattispecie, non è paragonabile a quanto accaduto sull'Alzheimer.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'implementazione della prevenzione e della cura, ci potrà ben essere, in fase di aggiornamento della legge, la possibilità di modificare questi punti, anche perché avremo fatto esperienza sull'efficienza di una legge che ritengo indispensabile e per la quale ringrazio nuovamente il consigliere Disabato, che sente fortemente questo tema che ho fatto mio sin dalle prime battute.

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Attanasio, anche perché ha dimostrato ancora una volta che nel rispetto dei tempi europei si possono dire tante cose intelligenti.

Ha facoltà di parlare l'assessore Gentile.

GENTILE, assessore al welfare. Mi pare giusto, in conclusione, esprimere alcune valutazioni, soprattutto in ordine alle perplessità e alle critiche che sono emerse nel dibattito.

Mi sono sforzata di seguire l'iter di questo disegno di legge sin dalle prime battute del confronto avvenuto in III Commissione. Dico questo per puntualizzare e precisare quale è stato il taglio del mio personale contributo al confronto avvenuto in III Commissione rispetto a questo disegno di legge che ho accolto molto favorevolmente e che ho sostenuto per ruolo e responsabilità.

Nella penultima seduta della III Commissione ebbi modo di raccontare – ricordo que-

sto per sgombrare ogni dubbio soprattutto nei confronti del collega Friolo – quali fossero le perplessità non politiche, ma contestuali rispetto al momento che la Regione Puglia sta attraversando, rispetto al fatto che un intervento relativo al gioco d'azzardo patologico, essendo questo non ancora ufficialmente integrato nell'elenco dei servizi LEA, poteva determinare all'esito definitivo del Piano di rientro e all'approvazione definitiva del Piano operativo.

Dicevo questo con la preoccupazione, che penso sia dovuta rispetto a una situazione così complessa e difficile, anche auspicando che quest'Aula potesse approvare norme che siano efficaci e utili alle persone e a questo territorio.

Certamente, avremmo potuto approvare la legge così com'era stata proposta, avremmo sollevato la nostra coscienza da ogni preoccupazione e raccolto positivamente il comune sentire delle comunità, delle persone, delle famiglie e delle autorità, anche morali, che in queste ultime ore si sono espresse a favore dell'approvazione della legge.

Tuttavia, avremmo certamente rischiato di far impugnare il testo, di rendere inefficace il lavoro dei consiglieri proponenti, della Commissione, dell'Aula e di mettere in seria difficoltà lo sforzo di questo Governo che è estremamente concentrato a percorrere, in maniera spedita, senza ulteriori difficoltà, l'ultimo miglio per uscire dal Piano operativo.

Vorrei fugare ogni preoccupazione rispetto all'effettiva efficacia di questa legge come mi auguro oggi venga licenziata dall'Aula. Non vi è dubbio che aver ricompreso le Aziende sanitarie locali nell'ambito della filiera delle responsabilità significa, già da oggi, confermare, sottolineare e valorizzare il loro ruolo nella presa in carico dei pazienti dipendenti da gioco d'azzardo. Vorrei, però, che fosse valorizzato anche lo sforzo che sta in una visione sempre più integrata della filiera dei servizi dedicati.

Abbiamo messo in gioco i Comuni, assumendo loro le responsabilità non solo in ordine alla definizione dei piani commerciali per l'allocazione delle sale da gioco, ma anche perché, nell'ambito della programmazione sociale, che è in capo alla filiera delle Autonomie locali, possa essere accolta la nostra sollecitazione.

Mi riferisco al ruolo straordinariamente importante che l'articolazione del sistema pubblico deve avere con l'articolazione degli enti di volontariato, ai quali abbiamo confermato la nostra intenzione di affidare un pezzo importante, particolare e sensibile rispetto agli interventi di informazione, di educazione, di presa in carico del disagio sociale e, ancor più, socioeconomico che genera questi comportamenti e quindi la devianza da livelli ritenuti accettabili e "normali" che relazionano le persone con il gioco.

Abbiamo voluto dare una lettura più integrata, sociosanitaria, territoriale, di prossimità. Dobbiamo accettare la sfida che abbiamo tutti accolto positivamente, ovvero quella di tentare, nei limiti possibili e nel contesto dato, di demedicalizzare alcune patologie. Questa impostazione va in questa direzione: la presa in carico integrata, l'intervento sociale, la mediazione familiare, la mediazione legale sono aspetti di questa patologia, che è delle persone, ma anche dei contesti familiari.

Spero che questa legge sia licenziata come l'abbiamo emendata non per il gusto di disarticolare un impianto, ma per renderla per davvero utile ed efficace.

Mi auguro che l'approvazione di questa legge possa raccogliere le tante sollecitazioni, le preoccupazioni e le ansie che sono state anche qui evidenziate, conferendo già da ora al sistema più complesso dei Comuni e delle aziende un mandato preciso, chiaro e inequivocabile.

Nel momento in cui questo Governo assumerà finalmente la responsabilità di rivedere, come previsto dalla legge Balduzzi, l'articolazione dei servizi LEA, saremo pronti perché

avremo già costruito l'intelaiatura nella quale collocare l'articolazione e il potenziamento dei servizi.

Peraltro, nel piano operativo che abbiamo approntato e trasmesso ai Ministeri competenti e al Tavolo Massicci, abbiamo previsto, anche attraverso un numero rilevante di assunzioni, il potenziamento di tutti i servizi che hanno la responsabilità di farsi carico del disagio sociale e psichico, affrontando nella maniera migliore possibile la tempesta di domanda che oggi affiora dalle comunità.

La mia è una sollecitazione non solo ai consiglieri di maggioranza, che ringrazio per aver voluto condividere le nostre preoccupazioni e sottoscrivere l'impegno a rivisitare questa norma – peraltro rivisitata solo in alcuni passaggi formali, che salvano in maniera efficace l'impianto precedentemente presentato –, ma anche ai consiglieri di opposizione a farsi carico della necessità di condividere questo passaggio, assumendo l'impegno a definire immediatamente i livelli organizzativi che attengono la rete delle strutture e quindi la responsabilità delle aziende sanitarie locali. Questa legge ci serve anche per guadagnare quel tempo che, invece, avremmo dovuto impiegare successivamente all'introduzione del GAP nei livelli essenziali.

La mia richiesta è articolata e sufficientemente onesta. Questo Consiglio regionale deve approvare leggi buone, ma soprattutto capaci di essere davvero efficaci.

PRESIDENTE. In verità, per richiamare l'attenzione di tutti i consiglieri, devo aggiungere che questa legge è stata accompagnata non soltanto dall'impegno del Vescovo di Bari o della Conferenza episcopale, ma anche dalla sollecitazione, dalla sensibilizzazione e dalla pressione che è venuta dai comitati spontanei che si sono organizzati in questa città (come i comitati delle Mamme di San Cataldo) e dalla raccolta di migliaia di firme che in queste ultime settimane è stata curata nei vari punti della città.

C'è, quindi, un'attesa di carattere generale. È evidente che stiamo lavorando affinché la comunità pugliese possa ottenere un primo significativo risultato, ponendo la nostra Regione fra quelle che, su questa materia, si pongono nella condizione – come diceva bene il collega Romano – di pungolare il Governo nazionale affinché prenda in effettiva considerazione una questione che sta diventando un grande problema patologico.

Con queste riflessioni, penso che dobbiamo recuperare l'attenzione necessaria perché il progetto di legge possa essere approvato con il coinvolgimento e l'impegno di tutto il Consiglio regionale. Quando sarà approvata, questa legge non sarà né di destra, né di sinistra, né di centro; sarà la legge del Consiglio regionale della Puglia. Ecco, penso che questo sia il risultato al quale tutti dobbiamo ambire.

Do nuovamente lettura del subemendamento a firma dei consiglieri Zullo, Alfarano, Ruocco e altri: «Le parole “La lettera a) dell'articolo 2, comma 1” sono sostituite con le parole “alla lettera d) si aggiunge la seguente lettera e)”».

Ha facoltà di parlare l'assessore Gentile.

GENTILE, *assessore al welfare*. Il parere è contrario.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il subemendamento.

Non è approvato.

Pongo ai voti l'emendamento (n. 2) a firma dell'assessore Gentile.

È approvato a maggioranza.

È stato presentato un emendamento (n. 3) a firma dell'assessore Gentile, del quale do lettura: «La lett. d) dell'art. 2 comma 1 è così sostituito: “d) favorisce l'attività delle organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro rivolte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco, attività svolte prioritariamente nei luoghi deputati all'edu-

cazione, alla formazione e alla socializzazione per tutte le età.”».

A questo emendamento è stato presentato un subemendamento a firma dei consiglieri Zullo, Ruocco e Gatta, del quale do lettura: «Sostituire le parole “la lettera d) dell'art. 2 comma 1 è così sostituito” con le parole “alla lettera d) si aggiunge la lettera ‘e) favorisce le attività delle organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro rivolte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenza da gioco”».

Ha facoltà di parlare l'assessore Gentile.

GENTILE, *assessore al welfare*. Il parere è contrario.

ZULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, ho imparato, quando c'era il suo predecessore Pepe, che il Governo può essere contrario, ma l'Aula è sovrana, quindi posso anche intervenire. Se poi me lo nega, mi tolga pure la parola.

Innanzitutto, voglio dire che non è in discussione il nostro voto favorevole sulla legge. Ve lo anticipo fin da ora. Tuttavia, possiamo dare un contributo, secondo le nostre idee, al miglioramento dalla proposta di legge? Questo vi chiediamo.

Se avete confezionato un prodotto che volete approvare così com'è, dovete dircelo. In tal caso, votiamo, alziamo la mano e finisce qui.

Vogliamo solo allertare la vostra riflessione su un dato. Vengono tolti dalla legge i compiti dell'ASL. Infatti, mentre l'articolo 3 originariamente diceva che è compito del Dipartimento di prevenzione dell'ASL assicurare questo intervento, ora lo avete tolto. Allora, vi chiedo, chi assicura questo intervento? Nessuno.

Noi, invece, volevamo mantenere quella formulazione e per togliere ogni dubbio sull'incompatibilità o l'incoerenza del Piano

di rientro o di qualsiasi con questo subemendamento diciamo che le attività del Dipartimento di prevenzione, come di qualsiasi struttura sanitaria, possono essere riorganizzati nell'invarianza della spesa. Questo è il nostro intento.

Vale lo stesso ragionamento precedente. Noi vorremmo che la proposta originaria di legge rimanesse così com'è e che quello che propone l'assessore non sia sostitutivo, ma aggiuntivo.

Il subemendamento, quindi, è ritirato.

PRESIDENTE. Il subemendamento è ritirato.

Pongo ai voti l'emendamento (n. 3) a firma dell'assessore Gentile.

È approvato a maggioranza.

È stato presentato un emendamento a firma della consigliera Nuzziello del quale do lettura: «Art. 2 Ambiti di intervento. Lettera e): promuove campagne informative al fine di prevenire i fattori di rischio in relazione alla salute dei minori e dei soggetti vulnerabili (GAP) e dell'eventuale indebitamento delle loro famiglie.

Lettera f): indice una giornata dedicata al tema 'Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo' prefissata e stabilita dalla Regione Puglia presso tutti gli istituti scolastici ed universitari per sensibilizzare, illustrare e prevenire contro i rischi del gioco d'azzardo».

Ha chiesto di parlare la consigliera Nuzziello. Ne ha facoltà.

NUZZIELLO. La parte della lettera e) è stata assorbita. Tuttavia, la lettera f), che potrebbe andare in qualunque ambito dell'articolo, dice in maniera molto chiara: "indice una giornata dedicata al tema del contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo". Ritengo, quindi, che questa possa essere inserita anche in un articolo a parte, visto che ci sono alcuni articoli cassati, per esempio all'articolo 5, che manca.

PRESIDENTE. L'emendamento della collega Nuzziello alla lettera e) è ritirato perché assorbito.

L'emendamento alla lettera f), invece, diventa articolo aggiuntivo.

SURICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SURICO. Siccome ho presentato un emendamento simile, lo ritiro.

PRESIDENTE. Quando giungeremo a quell'emendamento, lei si preoccuperà di ritirarlo perché già approvato.

ZULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Presidente, siamo qui da stamattina. Non mi sono allontanato nemmeno per prendere un caffè. Come faccio a seguire i lavori con questo foglio in cui viene prima la pagina 6 che parla dell'articolo 3 e poi la pagina 10 che parla dell'articolo 2? O li mettete in ordine o non riesco a seguire i lavori.

Voglio seguire i lavori e dare il mio contributo, ma mi dovete mettere nelle condizioni di farlo. Sono stato in Aula senza la possibilità di prendere un caffè, mettetemi, quindi, in condizione di seguire i lavori in maniera ordinata.

PRESIDENTE. Adesso votiamo l'articolo 2 perché non ci sono altri emendamenti. Se poi il collega Zullo ha bisogno di dieci minuti di tempo per poter riordinare i suoi emendamenti, prendiamo tutti un caffè e ricominciamo con freschezza.

Pongo ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato all'unanimità.

DISABATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISABATO. Signor Presidente, intervengo solo perché può servire ai lavori dell'Aula. La collega Nuzziello ha detto che, in questa fase, ritira l'emendamento all'articolo 2 che verrà riproposto quando discuteremo dell'articolo 5, anche perché dell'articolo 5, in seguito agli emendamenti presentati dall'assessore Gentile, ci sarà una nuova riformulazione. Quindi, è ritirato momentaneamente perché deve essere riproposto all'articolo 5, peraltro insieme all'emendamento che ha presentato il collega Surico.

PRESIDENTE. Avevo chiesto alla collega Nuzziello di ritirare l'emendamento, ma mi ha risposto che non l'avrebbe fatto e che lo trasformava in articolo. Sarebbe stato sufficiente dire che era ritirato.

Sospendiamo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16.27, riprende alle ore 16.49).

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.
Do lettura dell'articolo 3:

*art. 3
(Competenze delle Aziende
sanitarie locali)*

1. È compito dei Dipartimenti delle dipendenze patologiche istituiti presso le Aziende sanitarie locali ai sensi della l. n. 27/99 e ss.mm. e ii, il trattamento terapeutico del GAP e delle eventuali patologie correlate.

2. All'interno di ciascun Dipartimento delle dipendenze patologiche è istituita almeno una unità operativa dipartimentale con autonomia funzionale specializzata nel trattamento GAP con compiti di prevenzione, cura e riabilitazione rivolti al paziente e alla sua famiglia.

3. Ulteriori presidi sanitari possono essere istituiti tenuto conto dell'incidenza del fenomeno e delle caratteristiche geo-orografiche dei territori delle ASL.

4. In relazione alla tipologia della patologia e all'economia e valorizzazione delle risorse, la dotazione organica è individuabile tra le figure del ruolo professionale sanitario di Psicologi ed Educatori ricorrendo per eventuali bisogni sanitari alla valorizzazione di queste figure ove presenti.

È stato presentato un emendamento (n. 4), a firma dell'assessore Gentile, del quale do lettura: «Articolo 3 (Competenze delle Aziende sanitarie locali). "L'articolo 3 è cassato"».

Lo pongo ai voti.

È approvato a maggioranza.

Comunico che i subemendamenti riportati alle pagine 6, 7 e 8 a firma dei consiglieri Zullo, Ruocco e altri decadono.

È stato presentato un emendamento (n. 5) a firma dell'assessore Gentile, del quale do lettura: «Proposizione di una nuova formulazione dell'articolo 3: "Art. 3 Competenze dei Comuni e delle ASL in materia di GAP».

1. Le Aziende Sanitarie Locali e i Comuni associati in Ambiti territoriali promuovono nei rispettivi Piani di Azione Locale e Piani Sociali di Zona iniziative e attività volte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco, con specifico riferimento a:

a) campagne di informazione e di sensibilizzazione ed educazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza da gioco;

b) iniziative di monitoraggio nelle scuole, nei luoghi della formazione e della socializzazione, della pratica sportiva per rilevare situazioni di disagio economico e di rischio di marginalità sociale connesse alla dipendenza da gioco;

c) iniziative di informazione sui servizi sociali e sociosanitari attivi nei rispettivi contesti territoriali a supporto dei soggetti coinvolti;

d) attività volte ad assicurare il necessario supporto per contrastare gravi rischi per i soggetti coinvolti e i rispettivi nuclei familiari, quali ad esempio il supporto psicologico, il

supporto economico, la mediazione familiare, la consulenza legale per contrastare rischio di usura e gestire eventuali gravi esposizioni nel bilancio familiare”».

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 4

*(Osservatorio
e marchio regionale)*

1. È istituito l'Osservatorio regionale sul GAP, quale organo di consulenza della Giunta regionale per le attività di cui alla presente legge.

2. L'Osservatorio è composto dall'Assessore competente in materia, con funzioni di Presidente, e da un rappresentante per ciascun nucleo operativo istituito presso i Dipartimenti delle dipendenze, individuato dalle rispettive Aziende sanitarie locali.

3. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) relaziona annualmente sull'esito del monitoraggio svolto nell'ambito delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da GAP;

b) formula proposte e pareri alla Giunta per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1;

c) istituisce un numero verde finalizzato a fornire un servizio di assistenza e consulenza telefonica per la cura e la prevenzione del GAP.

4. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio è a titolo gratuito.

5. È istituito il marchio regionale “Libero da Slot - Regione Puglia”.

6. Il marchio “Libero da Slot - Regione Puglia” è rilasciato dalla Regione Puglia agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.

7. I Comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio “Libero da Slot - Regione Puglia”.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 6), a firma dell'assessore Gentile, del quale do lettura: «Art. 4. “Osservatorio e marchio regionale”. Il comma 2 dell'art. 4 è così sostituito: “2. L'Osservatorio ha sede presso la Giunta Regionale, che ne assicura il supporto tecnico, ha durata coincidente con la legislatura regionale ed è composto da:

a) l'Assessore regionale alla salute o suo delegato;

b) l'Assessore regionale all'istruzione e formazione o suo delegato;

c) l'Assessore regionale al commercio o suo delegato;

d) tre consiglieri regionali;

e) tre rappresentanti del Forum del Terzo Settore e due rappresentanti dei Centri Servizio per il Volontariato;

f) tre rappresentanti dei Comuni designati da ANCI Puglia;

g) un rappresentante per ciascuna Azienda Sanitaria Locale.”».

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

L'emendamento alla lettera a) dell'art. 4 a firma della consigliera Nuzziello decade.

Pongo ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato all'unanimità.

art. 5

*(Piano integrato per il contrasto,
la prevenzione e la riduzione del rischio
della dipendenza dal gioco patologico)*

1. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale approva il piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, di durata triennale, al fine di promuovere:

a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione;

b) interventi di formazione rivolti a esercenti, operatori dei servizi pubblici e operatori della polizia locale, anche in modo congiunto con gli enti locali, le forze dell'ordine, le organizzazioni del volontariato e del terzo settore;

c) l'implementazione di un numero verde regionale per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per l'orientamento ai servizi;

d) attività di progettazione territoriale socio-sanitaria sul fenomeno del gioco d'azzardo, anche in collaborazione con Ausl ed enti locali ed in coerenza con le attività realizzate a seguito dell'inserimento del gioco d'azzardo patologico nei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge n.158 del 2012, convertito dalla legge n.189 del 2012;

e) la predisposizione del materiale informativo sul gioco d'azzardo patologico, in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti;

f) forme di premialità per coloro che espongono il marchio "Libero da slot - Regione Puglia" di cui all'articolo 4;

g) all'interno delle case da gioco, delle sale bingo, delle ricevitorie, delle agenzie ippiche e sugli apparecchi e congegni per il gioco deve essere esposta all'utenza una nota informativa nella quale sono indicati:

- il fenomeno del GAP e i rischi connessi al gioco;

- i recapiti dei nuclei operativi per il trattamento del GAP presso i Dipartimenti delle dipendenze;

- un test di verifica che permetta una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza.

2. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente sulla scorta dell'andamento del fenomeno così come rilevato dall'osservatorio di cui all'art. 4, promuove convenzioni e accordi a carattere sperimentale, nei confronti di persone affette da dipendenza da gioco d'azzardo patologico

e patologie correlate in collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche, Aziende unità sanitarie locali (Ausl) in possesso delle competenze specialistiche concernenti il gioco d'azzardo patologico.

3. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 2, possono essere promossi e attivati interventi sperimentali di trattamento, anche di tipo residenziale, e la costituzione di strutture specialistiche monotematiche.

È stato presentato un emendamento (n. 7), a firma dell'assessore Gentile, del quale do lettura: «L'articolo 5 è cassato».

Lo pongo ai voti.

ZULLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, noi siamo contrari a questo emendamento. Avremmo preferito che fosse rimasto l'articolo originario perché è quello che dà concretezza a questa proposta in quanto individua gli interventi. Eliminandolo, si determina un'indefinitezza in merito agli interventi concreti che la Regione deve attuare per questi soggetti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento.

È approvato a maggioranza.

Decadono, pertanto, gli emendamenti a firma dei consiglieri Surico e Disabato.

DISABATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISABATO. Signor Presidente, l'articolo 5 è stato emendato e cassato dalla proposta dell'assessore. Ora, ricordo che in questo articolo dobbiamo inserire la proposta di istituire una giornata regionale dedicata a questo tema.

Assorbiamo, quindi, nell'articolo 5 le proposte della collega Nuzziello e del collega Surico: "È istituita la giornata regionale dedicata alla lotta contro il gioco d'azzardo. Le iniziative si svolgeranno il 5 dicembre di ogni anno".

Intervengo solo per mettere ordine ai lavori.

PRESIDENTE. Assessore, se il problema è il 5 dicembre, l'indicazione della data possiamo riservarla come un fatto disciplinare o regolamentare? Penso che la data da fissare, dal momento che investe anche l'organizzazione scolastica, debba essere concordata con il mondo della scuola.

Il nuovo articolo 5 recita: «Indice una giornata dedicata al tema del contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo prefissata e stabilita dalla Regione Puglia presso tutti gli istituti scolastici o universitari per sensibilizzare, illustrare e prevenire contro i rischi del gioco d'azzardo».

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 6

(Sorveglianza sanitaria nelle case da gioco)

1. Presso ogni casa da gioco e sala bingo deve essere presente un'area dedicata all'informazione sulle attività di prevenzione con riferimento ai nuclei operativi previsti presso i Dipartimenti delle dipendenze istituiti da ciascuna Azienda sanitaria locale.

È stato presentato un emendamento (n. 8), a firma dell'assessore Gentile, del quale do lettura: «L'articolo 6 è cassato».

È stato presentato un subemendamento a firma del consigliere Disabato, del quale do lettura: «All'art. 6 sostituire "sorveglianza sanitaria" con "informazione"».

Faccio presente che, se viene approvato l'emendamento dell'assessore che chiede la cassazione dell'articolo, il subemendamento

decade, poiché non si può subemendare un articolo che non c'è più.

Pongo ai voti l'emendamento.

ZULLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Siamo contrari, Presidente, perché anche questo è uno degli aspetti più pregnanti della proposta di legge originaria, che ora con questo emendamento viene depauperata di una sua caratterizzazione.

LOSAPPIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSAPPIO. Sull'articolo 6 si sono due opzioni. La prima, quella dell'assessore, propone di cassare e basta; invece, l'altra opzione, proposta dall'emendamento a firma del collega Disabato, parla di sostituzione.

Lei ha ragione in termini di procedura perché se si cassa non si può sostituire. Tuttavia, il collega Disabato, che è il proponente, non è favorevole alla cassazione, ma alla sostituzione.

Il consigliere Disabato ha presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 6, quindi, per impinguare il suo emendamento sostitutivo, ha presentato un subemendamento, che è quello di cui parlava prima il Presidente Introna.

PRESIDENTE. Invito il collega Disabato a leggere il subemendamento.

DISABATO. Il subemendamento è molto chiaro: «sostituire le parole "sorveglianza sanitaria nelle case da gioco" con "informazione nelle case da gioco"».

L'articolo 6, in base al mio emendamento, dovrebbe essere così emendato: «Art. 6 (*Sor-*

veglanza sanitaria nelle case da gioco) è così sostituito: “1. Presso ogni casa da gioco, sala bingo, ricevitorie e agenzie ippiche deve essere presente un’area dedicata all’informazione ed in particolare sugli apparecchi e congegni per il gioco deve essere esposta all’utenza una nota informativa nella quale sono indicati:

- il fenomeno del GAP e i rischi connessi al gioco;

- i recapiti dei nuclei operativi per il trattamento del GAP previsti presso i Dipartimenti delle dipendenze istituiti da ciascuna ASL;

- un test di verifica che permetta una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza”».

Quest’ultima frase viene sostituita, sempre dal mio subemendamento, con “i recapiti per le informazioni relative alle attività di cui alla lettera d) dell’art. 3”.

PRESIDENTE. Bisogna curare anche le forme letterali, visto che scriviamo una legge. Leggendo sulla macchinetta “I recapiti per le informazioni relative alle attività di cui alla lettera d) dell’articolo 3” un ragazzino di 15 anni non comprende nulla.

Consigliere Disabato, forse è meglio che lei lo rilegga.

DISABATO. Sono indicati due punti. Rimane: “Il fenomeno del GAP e i rischi connessi al gioco” e vengono, invece, sostituiti gli altri due punti con: “i recapiti per le informazioni relative alle attività di cui alla lettera d) dell’articolo 3”.

PRESIDENTE. Per poter procedere, l’assessore Gentile ritira il suo emendamento di cassazione, che è preminente rispetto ai subemendamenti.

Pongo ai voti il subemendamento a firma del consigliere Disabato.

È approvato.

Pongo ai voti l’emendamento sostitutivo

dell’articolo 6 a firma del consigliere Disabato, nel testo subemendato.

È approvato all’unanimità.

art. 7

(Apertura ed esercizio dell’attività)

1. L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’articolo 110 del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.

2. L’autorizzazione all’esercizio, non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette. L’autorizzazione viene concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza.

3. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1 della presente legge salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, i Comuni possono disciplinare, nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze.

5. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti, secondo quanto previsto dal piano integrato di cui all’articolo 5, a frequentare corsi di formazione predisposti dalle AUSL sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno. Nel piano integrato saranno individuati, anche in relazione al numero di apparecchi, di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, installati

nella sala da gioco, i soggetti cui sono rivolti i corsi di formazione.

6. All'interno delle sale da gioco, i gestori sono tenuti ad esporre: un test di verifica, predisposto dalla Ausl competente per territorio, per una rapida autovalutazione del rischio di dipendenza, e i depliant informativi riguardo la disponibilità dei servizi di assistenza attivati nell'ambito del piano integrato di cui all'articolo 5.

7. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.

8. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 10.000 euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da 10 a 60 giorni.

9. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 8, sono applicate dall'Ausl territorialmente competente. I proventi sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale, per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

10. Gli esercenti le attività esistenti alla data di approvazione del piano integrato di cui all'articolo 5, assolvono gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo entro un anno dall'entrata in vigore del piano stesso.

È stato presentato un emendamento, a firma del consigliere Lonigro, del quale do lettura: «All'art. 7, comma 1, la frase "Sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa esistente" è sostituita con "sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del Comune territorialmente competente"».

È stato presentato un emendamento, a firma del consigliere Curto, del quale do lettura: «Il primo comma dell'art. 7 è sostituito con il seguente: "L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui al comma 6, art. 110 del R. D. 773/1931, nonché

ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincite in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti"».

AMATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI. Signor Presidente, in realtà avevo chiesto di parlare quando stava per porre in votazione l'emendamento firmato dal collega Lonigro.

Se questo è l'oggetto della discussione, non si capisce perché dovrebbe essere il Sindaco del Comune territorialmente competente ad autorizzare, considerato che sull'argomento c'è una disciplina speciale, quella contenuta nel Regio Decreto, che dispone così come crede di disporre. Inoltre, tenuto conto che questa è normativa di pubblica sicurezza, non mi pare che possiamo intervenire nel modificare addirittura le competenze funzionali. Per questo motivo, credo che sia addirittura inammissibile.

LOSAPPIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSAPPIO. Presidente, per me l'emendamento del collega Lonigro si muove sul testo originario. Il testo originario dice "sono soggetti a regime autorizzatorio previsti dalla normativa esistente". L'emendamento cambia "regime autorizzatorio" con "all'autorizzazione del Sindaco del Comune territorialmente competente". Quindi, è una precisazione. Siamo nel solco di quanto hanno scritto i proponenti.

Il collega Curto, invece, imposta un nuovo articolo con l'emendamento all'articolo 7. Rispetto alla volontà dei proponenti, suggerisce una specie di ampliamento al comma 6, articolo 110 del Regio Decreto n. 773/1931, che sinceramente non conosco, aggiungendo "nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro".

A occhio, mi sembra che il consigliere Curto stia allargando ad altre tipologie. One-stamente, i proponenti non hanno verificato tutto questo, né la compatibilità con il sistema normativo nazionale. Quindi, sono fermi al loro testo originario, su cui c'è stata la modifica di puntualizzazione del collega Lonigro. Stando così le cose, saremmo orientati a votare l'emendamento del collega Lonigro e a respingere quello del collega Curto.

CURTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTO. Presidente, resto sconcertato quando ascolto motivazioni siffatte in merito a emendamenti estremamente coerenti con lo spirito della legge.

Il collega Losappio, molto opportunamente, ha parlato di emendamento che amplia il campo d'azione e di contenimento della patologia del gioco d'azzardo. Nel mio intervento in discussione generale avevo detto, in maniera molto chiara che comprendo tutte le criticità che ci sono oggi nel campo del gioco d'azzardo. Infatti, ho detto che non c'è dubbio che la dipendenza da gioco d'azzardo sia un problema, che crei problemi sociali, familiari ed economici.

Tuttavia, ritenevo e ritengo questa legge assolutamente parziale perché non affronta complessivamente il problema. Allora, con questo emendamento – basta leggere la motivazione – cerco di evitare che ci siano zone d'ombra e aree di impurità. Ci si assume una grande responsabilità se non si approva questo emendamento.

Aggiungo che se si approvasse questo emendamento sarei disponibile anche a ritirare gli altri due, ma questo dovrebbe essere sicuramente approvato, perché è giusto, è nella linea della legge ed evita che ci siano zone e aree di impunità in settori che comunque prevedono la possibilità di vincite in denaro.

Non riesco a capire la differenza fra un

giovanissimo che si inguaia con le *slot machine* e un altro che si inguaia con i “Gratta e vinci”. Se riuscite a spiegarmi dove sta la differenza, allora potrei capire e concordare nell'agire solo contro le *slot machine*.

Il problema del gioco d'azzardo è complesso perché il primo biscazziere è lo Stato. Allora, dal Consiglio regionale deve uscire una proposta forte, non parziale. Vorrò vedere che cosa accade nello stesso momento in cui questa legge, che è parziale, dovesse essere applicata. Datemi una risposta su questo. Sono disponibile a ritirare gli altri due emendamenti, se approvate questo.

LOSPINUSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSPINUSO. Signor Presidente, signori consiglieri, su questa legge credo ci sia l'unanimità.

Condivido lo spirito dell'emendamento dal collega Curto. Mi sento di appoggiarlo perché non vedo quale sia la differenza tra i “Gratta e vinci” e le *slot machine*: gioco d'azzardo è uno e gioco d'azzardo è l'altro.

Credo che non faremmo una cosa sbagliata se il Consiglio regionale adottasse una disciplina conforme e unanime riguardo al gioco d'azzardo in generale che sta danneggiando le nostre famiglie. Quindi, propongo di agire in maniera paritaria su tutto quello che attiene questo settore e che crea tanti problemi.

MARINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO, *relatore*. Signor Presidente, credo che l'emendamento del consigliere Curto colga un doppio bisogno.

Da una parte c'è un allargamento, come egli stesso ha spiegato benissimo; dall'altro il Consigliere Curto fa un'operazione che si riferisce, per quanto riguarda l'articolo 110, so-

lo al comma 6, dove è previsto il gioco d'azzardo.

Se approvassimo, così come è previsto nel testo, l'intero articolo 110 del Testo unico che ho qui, vediamo che il comma 7 non c'entra nulla con il gioco d'azzardo. Anzi, in questo caso, estremizzando, stiamo vietando ai ragazzi dell'oratorio di giocare a *flipper*. Infatti, nel comma 7 dell'articolo 110 vi sono giochi meccanici in cui non è prevista nessuna vincita. In alcuni casi è prevista una vincita in oggetti, non in soldi.

Quindi, ritengo che abbia fatto bene il consigliere Curto a proporre quell'emendamento. Del resto, io stesso ho presentato un emendamento al comma 2, che cercava di mettere in evidenza il comma 7 dell'articolo 110, e lo ritirerò se passerà questo emendamento del consigliere Curto.

LOSAPPIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSAPPIO. Presidente, intervengo solo per confermare quanto detto dai colleghi.

PRESIDENTE. Passiamo, quindi, alla votazione dell'emendamento a firma del consigliere Curto.

AMATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI. Signor Presidente, mi stupisco che su questo emendamento del collega Curto ci sia il parere favorevole del Governo. Infatti, stiamo parlando del Regio Decreto.

Il Regio Decreto - legge dello Stato - indica quali sono le attività che si possono svolgere nel nostro Paese. La nostra legge può intervenire, al limite (è una cosa da discutere, ma abbiamo assunto questa scelta), su dove allocare queste strutture per dare un *buffer* di protezione, come direbbero i paesaggisti, ovvero

lontano dall'oratorio, dalle scuole e così via. Questo è il nostro ambito.

Con l'emendamento del collega Curto prendiamo atto che ci sono, ai sensi dell'articolo 110, comma 6, alcune attività ritenute lecite nel nostro Paese. Non solo ne prendiamo atto, ma aggiungiamo, ovviamente in violazione di questa disposizione: "nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti". Letta così, la norma significherebbe null'altro che quello che è già scritto nel Regio Decreto.

Tuttavia, siccome fa riferimento a due fattispecie, quella del comma 6 dell'articolo 110 e quella che aggiunge con il "nonché" ("nonché ogni altra tipologia"), pare che ci sia una decisione regionale che interviene su altre attività oltre a quelle contemplate dal comma 6 dell'articolo 110.

Personalmente, sono d'accordo con tutti. Per me al gioco vince solo il banco, quindi vieterei tutti i giochi. Se si conoscesse la matematica, si saprebbe che vince solo il banco. Tuttavia, credo che una norma di questo tipo non possa essere ammessa. Questo è il senso del mio intervento. Lo spirito del collega Curto è condivisibile.

A me non piacciono i "Gratta e vinci" e tutte le altre attività, così come mi disturba lo Stato biscazziere. Quindi, sui *totem* dell'impostazione culturale ci siamo, ma, purtroppo, non possiamo intervenire in questa disciplina.

CURTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTO. Signor Presidente, sarebbe sin troppo facile per me replicare al collega Amati che questa legge si pone, al di là delle questioni squisitamente normative, l'obiettivo di lanciare un messaggio chiaro a una pubblica opinione che attende fortissimamente un intervento normativo della Regione in tale direzione. Solo per questo si dovrebbe accettare

questo emendamento perché lancia un messaggio ancora più forte rispetto a quello che questa Assemblea regionale probabilmente avrebbe lanciato se avesse lasciato il disegno di legge così com'era.

Aggiungo, però, che se il provvedimento legislativo del 1931 a cui si è fatto riferimento contiene delle attività che debbono sottostare ad alcune limitazioni e ad alcuni vincoli e le prende per categoria e non per categorie differenti, non vedo i motivi per cui dovrebbero essere escluse o necessariamente incluse anche quelle a cui ho fatto riferimento.

Aggiungo, inoltre, di non avere sottomano in questo momento l'articolo 117 della Costituzione nella parte in cui tratta le materie concorrenti, ma credo di poter dire che questa materia non esula. Forse faccio un errore sotto questo aspetto.

Collega Amati, oggi su questa materia si sono scontrate diverse opinioni. In questo momento, lei parla di questioni di pubblica sicurezza; stamattina, invece, il problema è emerso soprattutto sotto il profilo sanitario, cioè della patologia.

Ecco il motivo per il quale questa legge, affrontata compiutamente in Commissione, avrebbe avuto la necessità di un'ulteriore riflessione, ma, anche sulla spinta di un'opinione pubblica che giustamente reclama atteggiamenti molto chiari, oggi diamo un segnale importante: ampliamo il campo di intervento in maniera tale da lanciare un grande segnale anche al Governo nazionale.

PRESIDENTE. In merito all'emendamento a firma del consigliere Curto, il Governo si rimette alla saggezza dell'Aula.

LONIGRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONIGRO. Signor Presidente, ho chiesto la parola prima che si esprima il Governo. Questa è una materia complessa, a prescindere

da altre discussioni che abbiamo fatto prima. Per questo, vorrei leggere a me stesso l'articolo 110 del Testo Unico, prima dell'innovazione introdotta dalla legge finanziaria per l'anno 2001, che ha modificato l'articolo 110 del Regio Decreto del 1931.

Quell'articolo prescriveva che in tutte le sale da gioco o da biliardo di dovesse esporre una tabella vidimata dal questore, perché il Regio Decreto mette in testa alla questura l'aspetto autorizzativo, che, però, è legato a questa tabella che deve essere esposta nella quale sono indicate, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che l'Autorità ritenga di vietare nel pubblico interesse.

Successivamente, la disposizione dell'articolo 110 che ho letto prima è stata completamente sostituita dal comma 3 dell'articolo 37 della legge finanziaria relativa al 2001, con il seguente testo: "In tutte le sale da biliardo o da gioco o negli esercizi autorizzati a praticare il gioco o a installare apparecchi da gioco deve essere esposta una tabella vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che l'Autorità ritenga di dover vietare nel pubblico interesse e le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico interesse".

Ora, se entriamo troppo nel merito, come il collega Curto intende fare con il suo emendamento, corriamo il rischio di approvare una norma di legge regionale in contrasto con la legge nazionale.

Pertanto, se facciamo un richiamo generico alle leggi vigenti, non commettiamo nessun errore. Il mio emendamento, dopo aver richiamato il decreto-legge, è motivato dal fatto che queste attività possono anche stare in altri esercizi commerciali per cui viene rilasciata l'autorizzazione dal Sindaco. In qualsiasi altra attività ci possono essere delle apparecchiature per il gioco d'azzardo. È solo per questo.

Tuttavia, siccome il punto è complesso, non so a chi ci dobbiamo rimettere per evitare di approvare un articolo contraddittorio con le leggi vigenti.

PRESIDENTE. L'assessore sostiene la necessità di una valutazione e di un approfondimento sul Codice. Sospendiamo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17.30, riprende alle ore 17.37).

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.

L'emendamento a firma del consigliere Curto può essere così rielaborato ed emendato: «L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco, nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincite in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme».

Inoltre, si tratta di aggiungere le parole "statali vigenti".

CURTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTO. Nonostante la rincorsa alla soluzione più opportuna, mi viene un dubbio. L'obiettivo di questo emendamento è di estendere la normativa regionale che andiamo ad applicare a tutti gli altri tipi di giochi in cui ci siano delle vincite in denaro. Se inseriamo l'espressione "norme statali", escludiamo la normazione regionale che è quella che mi ha mosso ad inserire questa modifica. Quindi, bisogna specificare "previsto dalle norme regionali e statali vigenti".

PRESIDENTE. Va bene.

Ha facoltà di parlare l'assessore Capone.

CAPONE, *assessore allo sviluppo economico*. Signor Presidente, ho capito bene l'obiettivo del consigliere Curto, che sinceramente condivido. Il problema, però, è che non abbiamo la possibilità di verificare se le norme regionali che introduciamo con questa legge urtino la competenza esclusiva statale, in materia, per esempio, di pubblica sicurezza,

perché se fosse così staremmo introducendo una norma incostituzionale.

CURTO. Con l'aggiunta di "statali", diventa ognuno per la propria competenza perché il dubbio in questo momento c'è.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire l'assessore Nicastro.

NICASTRO, *assessore alla qualità dell'ambiente*. Forse si potrebbe risolvere il problema specificando, quando citiamo le norme regionali, "ove compatibili con quelle dello Stato".

PRESIDENTE. Lasciamo "norme vigenti". In questo modo sono norme regionali, statali, europee, mondiali e intergalattiche.

Pongo ai voti l'emendamento del consigliere Curto nel testo subemendato.

È approvato all'unanimità.

Per effetto di tale dell'approvazione, decadono l'emendamento a firma del consigliere Lonigro e quello a firma del consigliere Disabato.

Comunico che l'emendamento al secondo comma dell'articolo 7, a firma del consigliere Curto, è stato ritirato.

È stato presentato un emendamento, a firma dei consiglieri Martucci e Marino, del quale do lettura: «All'art. 7, comma 2 far precedere le parole "fuori dai casi previsti dall'articolo 110, comma 7 del R.D. 773/1991"».

Ha chiesto di parlare il consigliere Marino. Ne ha facoltà.

MARINO, *relatore*. Signor Presidente, avevo già illustrato l'emendamento, che non cambia e non confligge con quanto abbiamo testé approvato.

Infatti, diciamo semplicemente che l'articolo 7 non si applica a tutte le condizioni previste dal comma 7 del Regio Decreto n. 773, là

dove sono previste forme di gioco con apparecchi elettromeccanici che non prevedono vincite in denaro, come il flipper.

PRESIDENTE. Con la specificazione che stiamo parlando soltanto del flipper, pongo ai voti l'emendamento.

È approvato.

È stato presentato un emendamento, a firma del consigliere Curto, del quale do lettura: «Il terzo comma è sostituito dal seguente: “Le sale da gioco, i locali commerciali e i punti di vendita di gioco esistenti che offrono giochi con vincite in denaro devono adeguarsi alle norme di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”».

Ha chiesto di parlare il consigliere Curto. Ne ha facoltà.

CURTO. Signor Presidente, avevo assunto l'impegno a ritirare tutti e due gli emendamenti e voglio mantenerlo.

Vorrei soltanto sottoporre all'attenzione di tutta l'Assemblea e dello stesso Governo regionale il fatto che comunque bisognerà pensare a un periodo entro il quale le varie strutture si dovranno adeguare. Ecco, vi consegno questo tipo di problematica, dopodiché posso ritirarlo senza nessun problema, onorando l'impegno assunto.

PRESIDENTE. Consigliere Curto, ricordo che per gli esercizi già autorizzati c'è l'obbligo di adeguamento alle norme di questa legge nel momento in cui chiederanno il rinnovo dell'autorizzazione.

Ritengo, quindi, che questo risponda alle preoccupazioni da lei avanzate. Alla scadenza del quinto anno di autorizzazione, ovvero di esercizio, per ottenere il rinnovo della licenza l'esercizio dovrà adeguarsi alle norme contenute nella presente legge.

CURTO. Se ci fosse un esercizio la cui

scadenza è, per esempio, fra venti giorni, che cosa accade a questi che si trovano impreparati di fronte a una nuova legge? Questo è un problema che consegno all'Assemblea.

PRESIDENTE. Chiederanno alla Amministrazione comunale interessata il tempo necessario per adeguarsi a questa legge. Non è che con questa legge possiamo prendere in considerazione tutte le ipotesi.

Peraltro, fra venti giorni o venti mesi o quarantotto mesi, che cosa può cambiare? Nel momento in cui prevediamo una proroga per venti giorni, dovremmo prevederla anche dopo. È evidente che affidiamo la corretta gestione delle disposizioni di questa legge ai Comuni interessati, sapendo che il rinnovo ha come condizione quella dell'adeguamento a queste norme.

L'emendamento è ritirato.

È stato presentato un emendamento a firma del consigliere Lonigro, del quale do lettura: «All'art. 7, comma 4 aggiungere, dopo “delle relative pertinenze”: “i Comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l'autorizzazione, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica”».

Il Governo esprime parere favorevole.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

L'emendamento relativo al comma 4-bis a firma del consigliere Disabato è stato assorbito.

È stato presentato un emendamento (n. 9), a firma dell'assessore Gentile, del quale do lettura: «Art. 7 “Apertura ed esercizio delle attività”, comma 5. Il comma 5 dell'art. 7 è così sostituito: “Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a frequentare corsi di formazione, predisposti dai Comuni in collaborazione con le associazioni di categoria e con le organizzazioni del priva-

to sociale, sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno”».

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

È stato presentato un emendamento (n. 10), a firma dell'assessore Gentile, del quale do lettura: «Art. 7 “Apertura ed esercizio delle attività”, comma 6. “Il comma 6 dell'art. 7 è cassato”».

DISABATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISABATO. Signor Presidente, questo emendamento dell'assessore Gentile è stato assorbito da un mio emendamento che ha modificato il comma 6. Su questo mio emendamento c'è, peraltro, anche il parere favorevole del Governo regionale.

PRESIDENTE. Poiché l'assessore Gentile non è presente in Aula, l'emendamento viene ritirato dal Presidente Vendola.

Do lettura dell'emendamento al comma 6 a firma del consigliere Disabato: “All'art. 7 il comma 6) è così sostituito “i gestori delle casa da gioco, sala bingo, ricevitorie e agenzie ippiche devono adeguarsi alle disposizioni contenute nell'art.6 della presente legge”.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

È stato presentato un emendamento, a firma del consigliere Lonigro, del quale do lettura: «Art. 7, comma 9. Sostituire “di cui al comma 8” con “di cui ai commi 5 e 6”».

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

È stato presentato un emendamento, a firma del consigliere Lonigro, del quale do lettura: «Art. 7, comma 9. Aggiungere dopo “dopo territorialmente competente”, “l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni

amministrative di cui ai commi 2-3-4-7 spetta al Comune territorialmente competente”».

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

È stato presentato un emendamento correttivo: «Art. 7, comma 9. Sostituire “dalle ASL” con “dal Comune”».

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

È stato presentato un emendamento (n. 11), a firma dell'assessore Gentile, del quale do lettura: «Art. 7 “Apertura ed esercizio delle attività” - comma 10. Il comma 5 dell'art. 10 è così sostituito: “10. Gli esercenti le attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge assolvono agli obblighi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa”».

È stato presentato un emendamento, a firma del consigliere Disabato, del quale do lettura: «Art. 7. Il comma 10) è così sostituito: “Gli esercenti le attività esistenti assolvono agli obblighi di cui all'art. 6 alla data di approvazione del piano integrato di cui all'art. 5 e agli obblighi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo entro un anno dall'entrata in vigore del piano stesso”».

A questo emendamento è stato presentato un subemendamento a firma del consigliere Disabato, del quale do lettura: «Sostituire “alla data di approvazione del Piano integrato di cui all'art. 5” con “entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge”. Sostituire “di cui ai commi 5 e 6” con “di cui al comma 5”.

Pongo ai voti il subemendamento.

È approvato all'unanimità.

DISABATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISABATO. Signor Presidente, deve pren-

dere in considerazione il mio emendamento, di cui alla pagina 20, così come subemendato.

PRESIDENTE. Va bene. L'emendamento al comma 10 a firma dell'assessore Gentile è stato cortesemente ritirato dal Presidente Vendola.

Pongo ai voti l'emendamento a firma del consigliere Disabato, nel testo subemendato.

È approvato all'unanimità.

Pongo ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo dell'articolo 7-bis, a firma dei consiglieri Ruocco, Aloisi, Zullo e Gatta del quale do lettura: «Fino al 31 dicembre 2015 e comunque fino al censimento delle strutture esistenti, sono sospese in tutto il territorio della Puglia l'apertura di nuove sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931».

Credo che questo emendamento sia incostituzionale, ma io non sono la Corte.

Ha facoltà di intervenire l'assessore Capone.

CAPONE, *assessore allo sviluppo economico*. L'emendamento, così come proposto, sembra porre seri dubbi di costituzionalità perché sospende qualsiasi autorizzazione, a prescindere da qualsiasi tipo di valutazione. Mi pare, quindi, inammissibile.

L'emendamento, così com'è, appare – ripeto – incostituzionale. Ci rimettiamo all'Aula.

PRESIDENTE. Il Governo si è rimesso alla saggezza dell'Aula.

Pongo ai voti l'emendamento.

AMATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI. Signor Presidente, non ho chiesto il parere del Governo per sfottere. So benissimo qual è lo schema. Un po' di politica la conosco anch'io. Non volevo intervenire su questo argomento perché poi passerà che per l'intervento di Amati o di qualche altro non abbiamo sospeso le attività dei giochi, *ergo* noi siamo per il gioco e qualche altro, invece, è per sostenere l'assenza delle sale da gioco.

Questo emendamento, se fosse stato sottoposto ad ATN, oggettivamente sarebbe stato obiettato sotto molteplici profili. È vero quello che dice il Vicepresidente Marmo, ossia che è irricevibile per nomenclatura inesistente.

Tuttavia, esiste la nomenclatura dell'inammissibilità e proprio in tema di inammissibilità questo emendamento è inammissibile perché dice che il legislatore regionale interviene su una norma di pubblica sicurezza di rango statale, competenza esclusiva dello Stato, che regola una serie di attività in regime autorizzatorio e sospende il rilascio delle autorizzazioni. Insomma, è una cosa peggio del "Porcellum", visto che siamo in argomento.

Collega Zullo, mentre per il "Porcellum" c'era il problema di ammissibilità o meno, in questo caso non stiamo nemmeno discutendo dell'ammissibilità o meno dell'eventuale questione di costituzionalità. Per questo, conoscendo e avendo rapporti molto cordiali con i colleghi dell'opposizione, vi chiedo di ritirarlo perché sapete anche voi quanto questo emendamento sia incostituzionale.

Dopodiché se dobbiamo fare una legge manifesto e dire che in Puglia sono vietate tutte le sale da gioco, scriviamola così e io, pur sapendo che è incostituzionale, voto favorevolmente. In questo caso, però, lo so e lo dico.

Se facessimo un'unica norma dove si dice che in Puglia da questo momento chiudono tutti e nessun altro potrà aprire sale da gioco, scriveremmo una norma chiaramente abnor-

me, per cui non abbiamo bisogno delle altre disposizioni, e io voterei favorevolmente. Saprei, però, che sto votando una legge manifesto.

Peraltro, all'inizio di questa seduta avete evocato l'intervento di una guida spirituale. Molti di noi hanno ossequiato l'intervento della guida spirituale della diocesi di Bari-Bitonto. Anche il Presidente lo ha fatto a mezzo stampa, non appena la guida ha parlato. Aggiungo sommamente – resti tra noi – che lo ha fatto impropriamente. Comunque, quando lei, Presidente, assicura a mezzo stampa che avremmo approvato, sapeva qual è il nostro sentimento complessivo, quindi lo ha interpretato in anticipo e bene. Insomma, diciamo che la profezia aveva ampie probabilità di essere realizzata.

Se abbiamo cominciato così, adesso non vorrei fare la gara per dire chi è più di tutti figlio più fedele. Per questa ragione, chiedo ai colleghi dell'opposizione di non costringerci a votare contro questo emendamento perché siamo d'accordo con loro e con gli obiettivi che vogliono raggiungere. Se, invece, vogliamo fare una norma manifesto, siamo tutti consapevoli della sorte che avrà, ma ne assumiamo il rischio e l'approviamo. Ecco, vi dico questo con la solita amicizia e considerazione che ho per il vostro lavoro. Grazie.

PRESIDENTE. Ricordo che il Governo si è rimesso alla saggezza dell'Aula.

CAPONE, *assessore allo sviluppo economico*. Abbiamo detto di più. Abbiamo detto che condividiamo lo spirito politico che c'è dietro questa norma. Tuttavia, la norma, se fosse stata esaminata da un punto di vista legislativo prima di arrivare qui, sarebbe stata dichiarata inammissibile. Ecco perché abbiamo detto che ci rimettiamo alla saggezza dell'Aula, il che vuol dire chiedere ai proponenti se considerano davvero ammissibile una norma di questo tipo dal punto di vista costituzionale e legislativo.

ALOISI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALOISI. È vero che siamo tutti stanchi, ma sono convinto, collega Amati, che in questa organizzazione della legge abbiamo inserito qualcosa di non pertinente. Pur non essendo un tecnico della materia, leggendola mi auguro che alla fine sarà una legge interessante non solo per noi, ma per chi dovrà attuarla, per chi dovrà leggerla e per chi dovrà comprenderla.

Per noi questo ha un valore assoluto, nel senso che richiama la possibilità che la Regione ha di disciplinare l'apertura di nuove sedi. Del resto, nelle leggi oltre alla *ratio* c'è il messaggio. La *ratio* è l'organizzazione, poi c'è il messaggio. In questo caso, un messaggio politico forte è quello che sostiene che la Regione Puglia, siccome ha una posizione rigida su questo argomento, dispone che si sospendono le attività fino a quando non ci sarà il censimento di quello che esiste (che è un altro problema perché parliamo, ma nessuno sa che cosa esiste).

Su queste cose, senza accapigliarci e senza trovare motivi di incompatibilità e incostituzionalità, avanziamo una richiesta di natura politica. Poi, se non ci sono i presupposti, si vota e non si accetta. Questo non significa che voi siate per l'apertura di nuove sale da gioco, ognuno rivendica il diritto di sottolineare, all'interno di una legge, una necessità.

Per noi questa è una necessità di tipo politico forte, quindi non la ritiriamo, ma la mettiamo ai voti.

PRESIDENTE. Siccome sono stato tirato da più parti, da ultimo dal collega Amati, preciso: ho dato una risposta alla richiesta e alla sollecitazione che il vescovo Cacucci ha mandato a me, pubblicamente, in qualità di rappresentante dell'intero Consiglio regionale, non a titolo personale. Non si è trattato di una corrispondenza privata tra me e il vesco-

vo Cacucci o tra il Presidente Vendola e il vescovo Cacucci.

Dovendo rassicurare l'opinione pubblica, ho espresso l'auspicio che sulla base dell'iter che aveva avuto il progetto di legge, nella giornata di oggi sarebbe stato approvato alla unanimità. Era, però, un auspicio.

Con lo stesso spirito, siccome dobbiamo fare una legge che sarà guardata, osservata e studiata dall'opinione pubblica non soltanto pugliese, ma nazionale, rivolgo un pressante appello al collega Zullo affinché ritiri questo emendamento perché rischiamo di inficiare il lavoro del Consiglio regionale. Non è uno scontro politico.

Stiamo facendo qualcosa per il bene della nostra comunità. In tal senso, rivolgo un appello a Zullo e ai suoi compagni di partito affinché ritirino l'emendamento, concludendo il lavoro sul testo che in Commissione abbiamo licenziato all'unanimità. Questo è un segno di maturità politica. Non dobbiamo fare schermaglie né guerre di posizione su leggi così sensibili e delicate.

ZULLO. Mi dispiace – lo dico con sommo rammarico – che lei contrabbandi la nostra proposizione e le nostre idee come motivo di scontro politico e di contesa. Mi dispiace molto, Presidente.

Il collega Aloisi ha spiegato molto bene che cosa ci ha spinto a fare questo. Vi voglio, però, fare ancora un altro esempio. In sanità abbiamo contingentato le strutture in rapporto a un tavolo di fabbisogno. Infatti, non possiamo aprire altri ospedali.

È possibile, allora, che rispetto a questo non dobbiamo produrre una norma che caratterizzi la Puglia per un segnale forte che deve dare, come lei dice, Presidente, a tutta l'Italia che ci guarda e ci osserva? Siamo veramente convinti che su questa tematica si debba porre un freno, ragion per cui per noi questo – come diceva il collega Aloisi – ha un valore assoluto.

Come può chiedere a me di ritirarlo? Poniamolo ai voti. L'Aula è sovrana rispetto a

quello che sarà l'esito di questo emendamento.

PRESIDENTE. La ringrazio per la considerazione sulla mia sollecitazione.

ATTANASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ATTANASIO. Signor Presidente, solo un minuto, per dire accoratamente e con onestà intellettuale al consigliere Zullo che due settimane fa lui voleva, come me, approvare quella legge e l'assessore Gentile chiese il rinvio su temi *borderline*, in particolare sul decreto Balduzzi che non prevedeva la patologia del gioco d'azzardo e sul fatto che questa legge poteva inficiare il Piano di rientro sanitario.

Pur tuttavia, protestammo. Il consigliere Zullo protestò perché voleva, su temi di competenza legislativa concorrente, continuare ad andare avanti per l'approvazione di questa legge. Poi abbiamo votato il rinvio e adesso abbiamo un'autostrada davanti perché sappiamo di andare a sbattere contro la Corte, visto che la legge (nella fattispecie questi articoli) sarà impugnata dal Governo. Ora, pensare al male è reato, anche se spesso si azzecca. Sicuramente sto sbagliando in questo momento. Ciò nonostante, vedo emendamenti che vanno a farci sbattere che non c'erano due settimane fa.

Insomma, sto avendo la percezione di una quantità incredibile di emendamenti in cui c'è un evidente vizio di incostituzionalità, rispetto ai quali decidiamo di rimmetterci all'Aula e votare.

A partire da Attanasio, non si può scrivere un emendamento e poi, al netto degli uffici e del parere legislativo, chiedere di votare rimettendoci alla carineria dell'Aula.

Ecco, se dobbiamo fare "politica", direi oltre: da domani mattina, tutte le case da gioco presenti nel territorio pugliese devono chiudere. Chi fa questo, però, è irresponsabi-

le. Non possiamo votare l'universo mondo. Possiamo votare solo le norme che gli uffici giudicano ricevibili perché non stiamo facendo la lotteria.

Siamo legislatori responsabili e siccome il capogruppo del PdL ci ha sempre invitato alla sobrietà ed alla responsabilità, in questa parte finale dell'approvazione della legge non ne ravvedo i requisiti, perché trovo una contraddizione in termini su tutto il dire suo e del Gruppo PdL dalla scorsa volta a oggi.

Inviterei il Presidente del Consiglio a non mettere in votazione un emendamento evidentemente in contrasto con le competenze della Regione Puglia.

PRESIDENTE. Questa è una questione che regolerete tra voi. Non posso fare il gran giurì. La polemica è chiusa.

Pongo ai voti l'emendamento.

Non è approvato.

art. 8

(Enti e associazioni di auto-mutuo aiuto)

1. Le Aziende sanitarie locali e i Dipartimenti delle dipendenze, di cui all'articolo 3, possono avvalersi, anche mediante apposita convenzione, della collaborazione di enti ed associazioni pubbliche o private di auto-mutuo aiuto che operano per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

È stato presentato un emendamento (n. 12), a firma dell'assessore Gentile, del quale do lettura: «Art. 8 "Enti e associazioni di mutuo aiuto". L'art. 8 è così sostituito: "*Art. 8 Organizzazioni del privato sociale.* 1. I Comuni e le ASL, nell'ambito delle rispettive competenze, possono avvalersi, anche mediante stipula di apposite convenzioni, della collaborazioni di organizzazioni del privato sociale, ivi comprese le associazioni di auto e mutuo aiuto che operano per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1"».

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 9

(Norma finanziaria)

1. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge è garantita con l'istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione del capitolo di spesa denominato "Contrasto alla diffusione del GAP (Gioco d'azzardo patologico)" con una dotazione finanziaria per l'anno 2013 in termini di competenza e di cassa di €150.000,00 alla cui copertura si fa fronte con il prelevamento di corrispondente somma dal capitolo 1110070 denominato "Fondo globale per il finanziamento dileggi regionali in corso di adozione" - UPB 06.02.01. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione sarà stabilita con leggi di bilancio annuale e pluriennale.

2. Nell'ambito della dotazione finanziaria per l'anno 2013 per competenza e cassa di euro 150.000,00 si prevede lo stanziamento di euro 50.000,00 a favore di associazioni ed organizzazioni di volontariato del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d'azzardo e all'usura in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 10

(Norma transitoria)

Per le autorizzazioni già esistenti il rinnovo potrà essere concesso a condizione che l'esercizio ottemperi a quanto prescritto dalla presente legge.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

Passiamo alla votazione finale.

ZULLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, come avevo preannunciato, voteremo favorevolmente questa legge, al di là di tutte le considerazioni che sono state fraposte rispetto alla nostra azione politica di proposizione e di miglioramento della legge, motivazioni che non abbiamo condiviso e che per certi versi ci hanno offesi nelle persone e per quello che rappresentiamo, per colori politici e per identità che portiamo addosso e non rinneghiamo.

È un voto che diamo per una motivazione semplice: per dare un segnale forte di unità della politica. Non saremo noi a disunire la politica su questo voto.

Vi è, però, in noi il rammarico che siano state stralciate quelle norme di carattere sanitario che avrebbero potuto dare molta più forza a questa proposta di legge, in quanto era la parte più pregnante della proposta originaria.

Se noi siamo fermi su questa convinzione è perché eravamo coerenti con quello che abbiamo pronunciato nella Commissione, con quello che abbiamo sostenuto nel Consiglio precedente e quello che manteniamo qui. Riteniamo che questa legge, che pur rappresenta un segno forte della politica, non potrà rispondere complessivamente ai bisogni di chi incappa e di chi vive questo dramma. Speriamo di sbagliarci.

Speriamo che questa legge non resti lì senza produrre effetti. Mi auguro tanto di sbagliarmi. Il tempo sarà galantuomo, ma sono certo che bisognerà reintervenire per poter dare concretezza all'azione di questa Regione, che perde una grande occasione, quella di essere la Regione di Vendola, cioè antesignana che propone anticipatamente, rispetto ad altre Regioni e anche rispetto alla normativa nazionale, la forte volontà di contrastare fortemente ed efficacemente una proliferazione di strutture che incidono sul dramma delle persone, arricchendo lo Stato, ma, purtroppo, depauperando sul piano morale, economico e sociale intere famiglie.

Il nostro voto è favorevole.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri Friolo e Negro, devo ricordare a tutti i colleghi che, per le intese raggiunte e per non lasciare arretrati, dobbiamo approvare questa sera un ultimo provvedimento di legge "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico", che è stato licenziato all'unanimità dalla Commissione e non presenta emendamenti.

FRIOLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRIOLO. Signor Presidente, avevo già preannunciato il voto favorevole del nostro Gruppo, pur non dichiarandomi completamente soddisfatto perché ho delle perplessità. Personalmente, vivo la politica come speranza. Mi auguro, quindi, che anche questa legge porterà a degli effetti. Spero di non sbagliarmi, ma ho molti dubbi.

PRESIDENTE. Collega Friolo, lei è più europeo di me.

NEGRO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Sono sicuro che ci batterà sui tempi.

NEGRO. Signor Presidente, non ho bisogno di raccomandazioni in questo senso. Abbiamo espresso il parere favorevole sin dal primo momento e abbiamo dato il nostro contributo. Anche noi, però, abbiamo un rammarico, visto che la legge è stata un po' modificata.

Tuttavia, ci affidiamo all'assessore Gentile che ha giustificato questo suo voler modificare la legge e speriamo che, una volta usciti dal Piano di rientro, senza essere più sottoposti a continui controlli da parte del Ministero, pos-

siamo dare forza in senso più sanitario alla legge perché di questo hanno bisogno i nostri concittadini che sono affetti da questa patologia.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge “Contrasto alla diffusione del GAP (Gioco d’azzardo patologico)” nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Aloisi, Amati,
Blasi, Brigante,
Camporeale, Capone, Caroli, Caroppo,
Congedo, Cristella,
Damone, De Biasi, De Gennaro, Di Pumbo, Disabato,
Epifani,
Friolo,
Gentile, Gianfreda,
Introna,
Laddomada, Lanzilotta, Lemma, Longo,
Lonigro, Losappio, Lospinuso,
Maniglio, Marino, Martucci, Mazzarano,
Mennea, Monno,
Negro, Nicastro,
Ognissanti,
Pastore, Pellegrino, Pentassuglia,
Romano,
Surico,
Vendola, Ventricelli,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	44
Consiglieri votanti	44
Hanno votato «sì»	44

La proposta di legge è approvata.

È stata avanzata richiesta d’urgenza dall’assessore Gentile.

Pongo ai voti la procedura d’urgenza.

È approvata.

Collegli, con l’approvazione di questa legge oggi il Consiglio regionale ha fatto un salto di qualità straordinario.

DDL n. 21 del 16/11/2010 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico”

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto n. 5), reca: «DDL n. 21 del 16/11/2010 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta).

SCHIAVONE, relatore. Signor Presidente, colleghi consiglieri, con la presente proposta di disegno di legge si intende favorire e promuovere la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico, minacciate di erosione genetica o a rischio di estinzione, così come descritte e definite negli articoli 1 e 2, per le quali sussistono interessi ambientali, culturali, scientifici ed economici.

L’art. 3 prevede che la Regione approvi appositi programmi di intervento, attuati e sottoposti a controllo e monitoraggio da parte della Direzione dell’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia.

Negli articoli 4 e 5 è prevista l’istituzione del registro regionale delle risorse genetiche autoctone e le modalità di iscrizione delle stesse. L’iscrizione al registro è volontaria e gratuita, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione tecnico scientifica.

L’art. 6 prevede, per favorire la più ampia conoscenza e informazione, l’istituzione di un contrassegno, da apporre sui prodotti ottenuti

con l'utilizzo di materiale iscritto nel registro volontario regionale.

L'art. 7 istituisce la Commissione tecnico scientifica e ne regola la composizione.

L'art. 8 istituisce la rete di tutela delle risorse genetiche, con il compito di mantenere in vita le risorse genetiche a rischio di estinzione e di incentivarne la circolazione.

La conservazione *ex situ* delle risorse genetiche è affidata alla Banca regionale del materiale genetico prevista dall'art. 9, mentre alla conservazione *in situ* dovranno provvedere i coltivatori ed allevatori custodi previsti dall'art. 12.

L'art. 10 istituisce l'Atlante regionale della biodiversità, al fine di raccogliere tutte le informazioni relative alle risorse genetiche selvatiche e coltivate conservate *in situ* ed *on farm* (in azienda) e di individuare la loro distribuzione sul territorio.

L'art. 11 prevede la circolazione, senza scopo di lucro, di materiale genetico per il recupero, mantenimento e riproduzione di varietà da tutelare.

L'art. 13 prevede l'individuazione dei boschi e degli altri popolamenti vegetali, naturali o artificiali, idonei a fornire materiale per la tutela *in situ* ed *ex situ* della biodiversità forestale.

L'art. 14 prevede l'adozione di un regolamento di attuazione della presente proposta di legge, mentre l'art. 16 prevede che la Misura 214 azione 3 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 regoli, sino al termine della sua operatività, i criteri per l'accesso ai benefici, le indennità e gli impegni per la conservazione *in situ* della biodiversità.

L'art. 15, contenente le norme finanziarie, è stato riformulato alla luce del referto tecnico aggiornato al bilancio annuale di previsione 2013 e pluriennale 2013-2016. Questo il motivo per cui la proposta di legge è stata riesaminata dalla IV Commissione nella seduta del 14 ottobre 2013.

Si ringraziano tutti i componenti la Commissione per la fattiva collaborazione.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art.1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Puglia, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli ecosistemi agricoli e forestali delle produzioni legate alla tipicità e tradizione del territorio, favorisce e promuove la tutela delle risorse genetiche autoctone d'interesse agrario, forestale e zootecnico, minacciate di erosione genetica o di rischio di estinzione, così come definite nell'articolo 2, e per le quali esistono interessi ambientali, culturali, scientifici ed economici.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

Do lettura degli articoli successivi:

art.2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono considerate risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico:

a) specie, varietà, cultivar, ecotipi, forme biologiche, doni, razze e popolazioni del territorio pugliese;

b) specie, varietà, cultivar, ecotipi, forme biologiche, doni, razze e popolazioni anche di origine esterna al territorio pugliese ma introdotti nel territorio regionale da almeno cinquant'anni e che, integrate nell'ecosistema e nelle tradizioni della Regione Puglia, abbiano assunto caratteristiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela;

c) risorse genetiche attualmente non più presenti sul territorio regionale ma conservate in banche genetiche (genebanks), orti botanici, istituti sperimentali, campi catalogo, centri di ricerca, della Regione Puglia e di altre re-

gioni o paesi, per le quali esista un interesse economico, scientifico, culturale per la reintroduzione nelle pratiche agricole, forestali e zootecniche.

2. Ai fini della presente legge non sono considerate risorse genetiche autoctone piante e animali transgenici, cioè ottenuti con tecniche d'ingegneria genetica in particolare riferite alle tecniche del DNA ricombinante.

3. Per le specie di interesse agrario e forestale, ai fini della presente legge valgono le definizioni contenute nell'art. 2 del Trattato Internazionale sulle Risorse fitogenetiche per l'Alimentazione e l'Agricoltura.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 3

(Attività della Regione)

1. La Regione Puglia esercita la propria azione di tutela e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone:

a) favorendo le iniziative, pubbliche o private, tendenti a conoscere, preservare e/o ricostituire le risorse genetiche autoctone, a diffonderne la conoscenza, il rispetto, l'uso e la loro valorizzazione;

b) assumendo specifiche iniziative atte alla loro tutela, conservazione, moltiplicazione e valorizzazione;

e) prevedendo specifiche iniziative per promuovere e sviluppare la rete di tutela prevista all'articolo 8;

d) promuovendo e sostenendo la formazione, l'informazione e la divulgazione relative alla conoscenza della biodiversità agraria, forestale e zootecnica;

e) valorizzando e promuovendo i prodotti delle risorse genetiche autoctone;

f) prevedendo le necessarie azioni di salvaguardia, anche mediante la rivitalizzazione e il risanamento.

2. La Giunta regionale approva appositi programmi di intervento, nei quali sono stabilite le attività e le iniziative, i criteri di acces-

so ai benefici, la misura degli incentivi e le relative modalità di attuazione.

3. I programmi d'intervento sono attuati e monitorati da parte dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia.

4. Le azioni regionali a tutela delle risorse genetiche devono essere coerenti e conformi a criteri e strumenti esistenti a livello nazionale ed internazionale.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 4

(Registro regionale)

1. Al fine di consentire la tutela delle risorse genetiche autoctone, è istituito il registro regionale, in seguito detto registro, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, nel quale sono iscritti razze, specie, varietà, cultivar, ecotipi, forme biologiche, doni e popolazioni di interesse regionale, di cui all'articolo 2.

2. Il registro è pubblico ed è tenuto dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia, secondo le procedure specificate nel regolamento di cui all'articolo 14.

3. Il registro è organizzato secondo criteri che consentono l'omogeneità e la confrontabilità con analoghi strumenti esistenti a livello nazionale e internazionale.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 5

(Iscrizione al registro regionale)

1. L'iscrizione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico, su base volontaria e gratuita, avviene a cura dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia, su proposta della stessa Regione Puglia, di enti scientifici, di enti pubblici, di organismi, organizzazioni ed associazioni, nonché di singoli cittadini e di altri soggetti interessati, sulla base del parere favorevole della Commissione tecnico scientifica di cui all'articolo 7.

2. Per essere iscritte nel registro regionale

le risorse genetiche autoctone devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entità. Alla domanda d'iscrizione è allegata, a cura del presentatore, una specifica documentazione storico-tecnico-scientifica, inerente la risorsa genetica autoctona che si intende iscrivere.

3. Una specie, varietà, cultivar, ecotipo, forma biologica, clone, razza o popolazione può essere cancellata dal registro, previo parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 7, quando non sia più considerata risorsa genetica autoctona ai sensi dell'articolo 2.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 6

(Contrassegno)

1. Per favorire la più ampia conoscenza dei cittadini e per meglio esercitare le azioni di tutela e valorizzazione, è istituito un contrassegno regionale dei prodotti delle risorse genetiche autoctone.

2. L'uso del contrassegno è facoltativo ed è concesso alle aziende agricole e alle aziende zootecniche che ne facciano richiesta e che producano e/o trasformino, direttamente in azienda, prodotti delle risorse genetiche autoctone, come definite all'articolo 2.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono disciplinate le modalità di concessione e d'uso del contrassegno.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 7

(Commissione Tecnico Scientifica)

1. È istituita la Commissione tecnico-scientifica per la biodiversità.

2. La Commissione è composta dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia che la presiede o da un suo delegato, da un dirigente del Servizio Agricoltura della Regione Puglia, da tre esperti del mondo scientifico e accademico

competenti in materia di risorse genetiche animali, da quattro esperti del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche vegetali di interesse agrario e forestale, da un esperto di agrobiodiversità, da un esperto di conservazione delle risorse naturali, nominati dalla Giunta regionale. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dall'Area Politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia appositamente designato.

3. La Commissione può essere convocata in forma ridotta, per la parte delle competenze per le risorse genetiche vegetali ovvero per quelle animali.

4. La Commissione resta in carica tre anni. Ai componenti la Commissione è riconosciuto un gettone di presenza per ogni seduta e le eventuali spese di viaggio e di trasferta, secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Il regolamento di cui all'articolo 14 disciplina i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 8

(Rete di tutela delle risorse genetiche)

1. La tutela e la conservazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico iscritte nel registro di cui all'articolo 4, si attuano mediante l'istituzione di una rete di tutela delle risorse genetiche, di seguito denominata rete, gestita e coordinata dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia.

2. Della rete fanno parte di diritto i custodi, di cui all'articolo 12, e la Banca regionale del materiale genetico, di cui all'articolo 9.

3. Alla rete possono aderire enti pubblici e soggetti privati, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui all'articolo 14.

4. La rete svolge ogni attività diretta a mantenere in rischio di estinzione, attraverso la conservazione *ex situ* ed *in situ*, e ad incentivarne la circolazione, controllando la vitalità

animale da riproduzione, nonché a salvaguardare le caratteristiche genetiche e di sanità dello stesso materiale.

5. L'aderente alla rete che abbia depositato una domanda di privativa varietale, di razza o brevettuale su di una varietà o razza iscritta nel registro, oppure su materiale biologico da questa derivato, ne dà tempestivo avviso all'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia.

6. Gli agricoltori, gli allevatori, gli enti, i centri di ricerca, le università – Facoltà di Agraria e di Medicina Veterinaria – le associazioni e gli altri soggetti che siano proprietari di materiale vivente tutelato con la presente legge, sono tenuti a fornire alla Banca Regionale del Germoplasma di cui all'articolo 9 una parte del suddetto materiale, per garantire la conservazione delle entità genetiche presso altro sito.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 9

(Banca regionale del materiale genetico)

1. Al fine di garantire la tutela, mediante la conservazione *ex situ*, delle risorse genetiche, è istituita la Banca Regionale del materiale genetica, di seguita denominata Banca. Nella Banca confluiscono tutte le risorse genetiche di interesse della presente Legge, comprese quelle iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 4.

2. La Banca svolge tutte le operazioni dirette a salvaguardare il materiale in essa conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione, ed a curarne la caratterizzazione e la valutazione.

3. L'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia assicura la gestione della Banca, in cooperazione con soggetti pubblici e privati, opportunamente individuati, di comprovata esperienza nel settore e dotati di idonee strutture tecnico-organizzative.

4. In relazione ai consolidati rapporti della Puglia con i Paesi del bacino del Mediterra-

neo, la Banca si pone quale centro di competenza per la conservazione delle risorse genetiche autoctone delle regioni europee del Mediterraneo.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 14 è disciplinato il funzionamento della Banca.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 10

(Atlante regionale della biodiversità)

1. Allo scopo di promuovere la conoscenza delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico conservate *in situ* o *on farm*, è istituito l'Atlante regionale della biodiversità, di seguito denominato atlante, con finalità di supporto all'azione di tutela e valorizzazione di cui all'articolo 3 ed alle strategie conservative e gestionali degli ecosistemi e delle singole specie a livello locale.

2. Nell'atlante, strutturato come una banca dati informatica, sono raccolte, con l'ausilio di cartografie su supporto informatico, tutte le informazioni relative alle risorse genetiche conservate *in situ*, al fine di determinarne la distribuzione, la dinamica e l'inquadramento tassonomico.

3. L'atlante è uno strumento compatibile con il sistema informativo territoriale della Regione Puglia.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 11

(Circolazione di materiale genetico)

1. Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche è consentita, tra gli aderenti alla rete, la circolazione del materiale genetico, in ambito locale e senza scopo di lucro, necessaria al recupero, al mantenimento e alla riproduzione di specie, varietà, cultivar, ecotipi, forme biologiche, doni, razze e popolazioni iscritte nel registro.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono definite la quantità di materiale genetico

nonché le modalità di circolazione dello stesso.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

*art. 12
(Custodi)*

1. Ai fini della presente legge si definisce coltivatore o allevatore custode chi provvede alla conservazione *in situ* delle risorse genetiche a rischio di estinzione, iscritte nel registro.

2. Il coltivatore e allevatore custode:

a) provvede alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica, proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione, includendo tra queste la contaminazione genetica, soprattutto se da contaminazioni transgeniche. E comunque tollerato un modesto livello di variazione dovuto all'evoluzione naturale intraspecifica o all'adattamento;

b) non ostacola la conoscenza delle tecniche di coltivazione e allevamento delle risorse genetiche di cui è depositano, attenendosi ai principi di cui alla presente legge;

c) effettua il rinnovo (rigenerazione) dei semi delle specie erbacee da lui conservate.

3. L'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia tiene un apposito elenco dei coltivatori ed allevatori custodi.

4. La riproduzione di risorse genetiche effettuata dai custodi avviene *in situ*, ovvero presso le zone originarie di prelievo e/o presso quelle riconosciute come tradizionali luoghi di presenza delle stesse.

5. In caso di necessità e urgenza, l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia può provvedere, per fini di pubblico interesse, all'immediata riproduzione *ex situ* della risorsa in via di estinzione.

6. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono disciplinati le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 ed i requisiti oggettivi e soggettivi necessari all'attribuzione della denominazione di custode ed al suo mantenimento.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 13

(Tutela della biodiversità forestale)

1. La Giunta regionale individua nel territorio regionale i boschi e gli altri popolamenti vegetali naturali o artificiali, in grado di fornire semi, talee e meristemi di provenienza locale e ne cura la loro iscrizione in un registro regionale dei boschi da seme, soggetto a periodico aggiornamento e tenuto dal Servizio regionale delle foreste.

2. La Giunta regionale individua i popolamenti che, per le particolari e pregevoli caratteristiche vegetazionali e stazionali, risultano idonei alla produzione del materiale di propagazione e ne pubblica l'elenco.

3. Il Servizio regionale delle foreste cura la diffusione e la produzione di materiale arboreo e arbustivo di propagazione di specie autoctone e può effettuare la cessione ditale materiale, fino allo stadio di trapianto.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 14

(Regolamento di attuazione)

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è approvato dalla Giunta Regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 15

(Norme finanziarie)

1. Agli adempimenti di cui agli articoli 4, 5, 6, 10, 11, 13 e 14 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7 si provvede mediante l'istituzione nel bilancio autonomo regionale, nell'ambito della U.P.B. 1.1.5, di dedicato capitolo denominato "Spese di funzionamento della

Commissione Tecnico Scientifica per la biodiversità” con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa di euro 10.000,00 alla cui copertura si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del cap. 113040 U.P.B. 1.3.4. del bilancio annuale di previsione 2013 e pluriennale 2013-2016.

3. Agli oneri conseguenti agli interventi previsti dagli articoli 8 e 9, stimati in euro 300.000,00 annui, si provvede mediante le disponibilità presenti sulle economie vincolate dei residui di stanziamento riferite al cap. 112053, a tale scopo destinando complessivi euro 2.100.000,00. Con apposito provvedimento normativo da adottarsi almeno ventiquattro mesi prima della presumibile data di esaurimento del finanziamento di cui al comma 2, in caso di oggettiva impossibilità di destinazione di nuovi specifici finanziamenti statali e comunitari, dovrà valutarsi la possibilità di porre le spese di cui ai predetti articoli a gravame del bilancio autonomo regionale. In caso di mancata adozione del provvedimento ovvero di valutazione negativa cesserà, in tutto o in parte, ogni forma di finanziamento autonomo regionale alle attività previste dagli articoli 8 e 9 della presente legge.

4. Agli oneri conseguenti agli interventi previsti dall'articolo 12 si provvede con le risorse destinate alla Misura 214, azione 3, del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2007-2013. Con apposito provvedimento normativo da adottarsi almeno ventiquattro mesi prima della chiusura del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2007-2013, in caso di impossibilità di destinazione di nuovi specifici finanziamenti statali e comunitari, dovrà valutarsi la possibilità di porre le spese di cui al predetto articolo a gravame del bilancio autonomo regionale. In caso di mancata adozione del provvedimento ovvero di valutazione negativa cesserà, in tutto o in parte, ogni forma di finanziamento autonomo regionale alle attività previste dall'articolo 12 della presente legge.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 16

(Norme transitorie)

1. Le azioni inerenti la conservazione *in situ*, compresi i criteri per la definizione dell'accesso ai benefici, le indennità ed relativi impegni sono riconducibili alle procedure di attuazione della Misura 214 azione 3 del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2007-2013, sino al termine della sua operatività. Oltre il predetto termine, sono definiti nell'ambito della presente legge.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del DDL n. 21 del 16/11/2010 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico” nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Aloisi, Amati, Attanasio,

Blasi,

Camporeale, Capone, Caroli, Caroppo,

Congedo, Cristella,

Damone, De Biasi, De Gennaro, Di Pum-

po, Disabato,

Friolo,

Gentile, Gianfreda,

Introna,

Laddomada, Lanzilotta, Lemma, Longo,

Lonigro, Losappio, Lospinuso,

Maniglio, Marmo, Martucci, Mazzarano,

Mennea, Monno,

Negro, Nicastro,

Ognissanti,

Pastore, Pellegrino, Pentassuglia,

Romano,

Ventricelli,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	41
Consiglieri votanti	41
Hanno votato «sì»	41

Il disegno di legge è approvato.

Pongo ai voti la procedura d'urgenza.
È approvata.

Ordine del giorno Friolo, Scianaro, De Biasi, Pentassuglia del 12/11/2013 “Piano industriale di ENAV S.p.A., di riassetto”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 50), reca: «Ordine del giorno Friolo, Scianaro, De Biasi, Pentassuglia del 12/11/2013 “Piano industriale di ENAV S.p.A., di riassetto”».

Ne do lettura: «Il Consiglio regionale della Puglia

vista

la presentazione nell'ambito del piano industriale di ENAV SpA di un piano di riassetto che sottrae, a partire dall'1/5/2014, alle competenze del Centro di Controllo d'Area di Brindisi, la fornitura dei servizi del traffico aereo nello spazio aereo del Tirreno orientale a beneficio dell'omologo centro di Roma.

Considerato che:

- La quinta Commissione consiliare ha udito, in data 6 novembre 2013, i rappresentanti di Enav e Organizzazioni sindacali sulla “Ottimizzazione spazi aerei - Centro ENAV di Brindisi”;

- Il direttore delle relazioni industriali dell'Enav ha confermato l'ottimizzazione della configurazione degli spazi aerei controllati dall'ACC di Brindisi;

- Sono stati ascoltati i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dell'ACC di Brindisi ENAV (FILT CGIL, FU CISL, UIL T, ATM-

PP, UGL) che, pur condividendo le linee di principio adottate da ENAV sulla necessità di rimodellare ed ottimizzare la configurazione degli spazi aerei, disapprovano le modalità scelte per raggiungere tale obiettivo soprattutto in relazione all'impatto che queste avrebbero sul Centro di Controllo di Brindisi e non solo.

Considerando

la posizione delle organizzazioni sindacali *si ritiene che:*

1. la scelta più vantaggiosa per ENAV sia quella di trasferire presso il Centro di Brindisi le competenze relative alla gestione dello spazio aereo oggi ancora sotto il controllo del Centro di Roma che comprende lo spazio aereo della Calabria e Sicilia orientale e non viceversa;

2. le motivazioni che inducono a far valutare a ENAV questa opportunità sono molteplici, tra cui l'ottimizzazione delle risorse umane con la possibilità per il Centro di Brindisi di gestire maggior spazio aereo con la stessa quantità organica e con le stesse configurazioni settoriali oggi esistenti;

Ciò premesso e considerato,

impegna il Governo regionale

ad attivare tutte le procedure possibili per ottenere dall'ENAV il mantenimento dei livelli occupazionali attualmente esistenti presso il Centro di Controllo d'Area di Brindisi, anche attraverso il trasferimento presso il Centro di Brindisi delle competenze relative alla gestione dello spazio aereo della Calabria e Sicilia, oggi ancora sotto il controllo del Centro di Roma».

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

Ordine del giorno a firma dei consiglieri Romano, Zullo, Negro, Disabato, Pellegrino, Friolo, Losappio, Schiavone, Bellomo “Organizzazione della rete di assistenza al malato oncologico”

PRESIDENTE. È stato presentato un ordi-

ne del giorno a firma dei consiglieri Romano, Zullo, Negro, Disabato, Pellegrino, Friolo, Losappio, Schiavone, Bellomo "Organizzazione della rete di assistenza al malato oncologico", del quale do lettura:

«Il Consiglio regionale

premessò:

- che il diritto di una persona malata per malattia oncologica di poter accedere alle cure necessarie, più appropriate e senza alcuna discriminazione; il diritto alla sicurezza e alla continuità delle cure; il diritto alla tutela della propria dignità nel rispetto della privacy; il diritto alle cure palliative e alla terapia del dolore, così come previsto dalla L. 38/2010; il diritto di morire con dignità non possono essere tutelati se non viene assicurata un'offerta articolata di servizi e se il cittadino e la sua famiglia non sono messi nelle condizioni di sapere dove, quando e a chi rivolgersi.

- Che una rete di servizi di cura e di tutela, articolata in funzione dei diversi livelli di bisogno e un'informazione capillare sono gli strumenti attraverso i quali le persone e i loro familiari possono esercitare in maniera consapevole e responsabile i propri diritti.

- Che accompagnare il paziente oncologico durante il suo percorso terapeutico, sia a livello territoriale che ospedaliero, salvaguardandone sempre la dignità, è un dovere del Sistema Sanitario; un impegno tanto più proficuo se in grado di creare rete tra le diverse istituzioni ed offerte assistenziali preposte e di sviluppare forti collaborazioni con le associazioni di volontariato.

Considerato:

- che nella seduta della Commissione Sanità del 28 novembre u.s., nel corso dell'audizione dell'Assessore regionale alle Politiche della Salute e del Direttore Generale dell'I.R.C.C.S. Oncologico di Bari, si è preso atto della necessità di attivare la rete dei servizi di assistenza al malato oncologico articolata tra ospedale-ambulatorio-assistenza domiciliare e hospice conferendo all'I.R.C.C.S. oncologico di Bari il ruolo di capofila e di coordinamento

anche in rapporto alla necessità di diffondere gli esiti della ricerca scientifica applicata;

- che il Direttore Generale dell'I.R.C.C.S. oncologico ha manifestato piena ed entusiastica disponibilità

impegna la Giunta a:

1) potenziare nel senso della più alta specializzazione ed innovazione tecnologica per la lotta ai tumori I.R.C.C.S attraverso la diversificazione dell'offerta assistenziale in funzione dei tassi di prevalenza dei tumori e il raccordo funzionale con le strutture ospedaliere e territoriali pubbliche e private-accreditate della Regione;

2) realizzare la rete di assistenza al malato oncologico che inglobi in sé ospedale - ambulatorio - assistenza domiciliare - hospice per malati terminali - volontariato;

3) emanare ai Direttori Generali specifiche direttive per la stipula degli Accordi Contrattuali tra ASL e strutture accreditate nelle finzioni di assistenza al malato oncologico».

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

Ordine del giorno a firma dei consiglieri Introna, Longo, Marmo N., Maniglio, Caroppo A. "Alta velocità sulla linea ferroviaria adriatica"

PRESIDENTE. È stato presentato un ordine del giorno a firma dei consiglieri Introna, Longo, Marmo N., Maniglio, Caroppo A. "Alta velocità sulla linea ferroviaria adriatica", del quale do lettura:

«Il Consiglio regionale della Puglia

considerato che

- il diritto a un trasporto efficiente è uno dei diritti fondamentali dei cittadini;

- collegamenti veloci sulla linea adriatica sono una priorità per lo sviluppo della Puglia e dell'intero Mezzogiorno, attraverso l'interconnessione con le reti appenninica e ionica;

- la Puglia è tra le regioni più evolute nel

Mezzogiorno e necessita di infrastrutture ferroviarie più moderne che oltre a collegarla all'Europa siano in grado di supportare la tenuta economica e lo sviluppo;

- l'Alta Velocità ferroviaria adriatica è un obiettivo strategico per le Regioni del Centro-Sud e del Nord adriatico interessate;

- l'ammodernamento della dorsale orientale della rete ferroviaria italiana, dallo scalo hub di Bologna al Salento, è sotto ogni evidenza cruciale;

- va sollecitamente superata l'anacronistica strozzatura dei 38 chilometri di binario unico in Puglia e Abruzzo (37 tra Lesina ed uno nei pressi di Ortona);

- la mobilità ferroviaria tra il Mezzogiorno, il Centro-Nord e l'Europa è parte necessaria delle reti intermodali internazionali e che la tratta dal Salento al capoluogo emiliano è un segmento rilevante del Corridoio Adriatico, uno dei progetti di rete integrata europea di trasporti che valorizzerà i collegamenti transadriatici via mare, su gomma e rotaie fra l'Europa e il Mar Nero;

- il prolungamento del corridoio baltico-adriatico lungo a dorsale adriatica, sulla direttrice Milano-Lecce, assicurando i collegamenti tra le aree industriali e portuali dell'Adriatico, renderebbe l'Italia baricentro dei traffici commerciali fra Oriente e Occidente mediterraneo, dal Nord Europa all;

- l'Alta Velocità adriatica, in connessione con lo sviluppo dell'Alta Capacità sull'asse Puglia-Campania, rivoluzionerebbe il trasporto ferroviario nel Mezzogiorno e che velocizzare con linee ferroviarie moderne le comunicazioni tra Tirreno e Adriatico attraverso l'Appennino, rappresenta per le due regioni una sfida all'emarginazione e una risorsa per il rilancio;

- sostenere con collegamenti più veloci il sistema economico pugliese contribuirà anche alle esigenze vicina regione Basilicata;

- negli ultimi anni in Puglia quasi il 30% dei trasporti su gomma si è spostato su rotaie, incrementando il traffico sui binari e giustifi-

cando l'opportunità di investire sui collegamenti ferroviari;

- anche il traffico ferroviario passeggeri verso il Salento e Lecce – città candidata, insieme alla lucana Matera a Capitale Europea della Cultura nel 2019 – è suscettibile di notevoli incrementi in ragione della crescente attrattiva turistica esercitata dalle due città e dai rispettivi territori;

ritenendo

solo un primo, insufficiente, sia pure apprezzabile, intervento lo stanziamento di 450 milioni di euro in tre anni, dal 2013 al 2015, previsto nella Legge di Stabilità 2014 approvata dal Senato della Repubblica

associandosi

alla "battaglia" civile condotta dalla Comunità regionale e alla campagna di stampa lanciata dal quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno" e fatta propria dalle Istituzioni pugliesi

impegna il Governo regionale

- a sostenere presso il Governo nazionale tutte le ragioni che sollecitano l'estensione alla dorsale adriatica di progetti per collegamenti ferroviari veloci e moderni;

- ad adoperarsi, sempre presso il Governo nazionale, perché il raddoppio della tratta ortonese e della Lesina-Termoli venga compreso quanto prima tra le opere strategiche indifferibili, per superare l'handicap strozzatura che tuttora limita ad un solo binario quasi 40 chilometri dell'unica ferrovia che collega Nord e Sud della penisola sul versante orientale;

- ad assumere, anche attivando sinergie con la delegazione parlamentare pugliese tutte le iniziative necessarie per garantire il conseguimento di un obiettivo primario per l'intero Centro Sud».

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

Ordine del giorno a firma dei consiglieri Gatta, Romano, Negro, Zullo, Losappio, Disabato, Friolo, Pellegrino, Bellomo,

Schiavone “Iniziativa a sostegno del reddito degli agricoltori interessati dagli eventi atmosferici”

PRESIDENTE. È stato presentato un ordine del giorno a firma dei consiglieri Gatta, Romano, Negro, Zullo, Losappio, Disabato, Friolo, Pellegrino, Bellomo, Schiavone “Iniziativa a sostegno del reddito degli agricoltori interessati dagli eventi atmosferici” del quale do lettura:

«*Premesso che:*

- da più anni si verifica, in occasione di eventi meteorici di particolare intensità, l'allagamento degli arenili dalla riviera Sud che va da Manfredonia fino a Zapponeta e Margherita di Savoia;

- le ultime piogge, solo per l'agro di Zapponeta, hanno interessato una estensione di circa 500 ettari, su terreni che di estendono da Ippocampo a foce Aloisa;

- i danni alle colture e agli arenili ammontano a svariati milioni di euro;

- i sindaci dei comuni di Manfredonia, Zapponeta e Margherita di Savoia hanno presentato, pochi giorni fa, richiesta di provvidenze per calamità naturale;

Considerato che

le acque meteoriche hanno definitivamente distrutto le colture pregiate delle patate novelle e delle carote pronte alla raccolta, e compromesso la prossima stagione colturale delle cipolle, perché gli arenili sono stati sottoposti a piogge continue e molti di essi sono ancora sommersi dalle devastanti acque stagnanti;

Ritenuto che:

- la Regione Puglia e la Provincia di Foggia debbano per realizzare tutte le infrastruttu-

re necessarie a allagamenti, in particolare, degli arenili della riviera a Margherita di Savoia passando per Zapponeta;

- di fronte all'ennesima emergenza ambientale ed economica ci debba essere, da parte delle Istituzioni, una piena assunzione di responsabilità in difesa dell'economia che in quel territorio poggia prevalentemente sull'agricoltura;

- il territorio debba essere necessariamente oggetto di un attento studio tendente alla realizzazione di un sistema di canalizzazioni sul territorio agricolo necessario alla eliminazione definitiva degli inconvenienti, stante la loro ciclicità;

Tutto ciò premesso e considerato,

si impegna

il Presidente e l'intera Giunta regionale a relazionarsi urgentemente con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell'ambiente per un'immediata risoluzione del problema, affinché si attivino per predisporre iniziative a sostegno del reddito degli agricoltori interessati dagli eventi, di cui alla premessa, il ripristino della fruibilità ed il salvataggio, qualora possibile, delle colture insistenti in quei luoghi, con interventi finalizzati a garantire un corretto assetto idrogeologico dei territori interessati dagli allagamenti, ormai ciclici».

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

Comunico che, avendo esaurito la discussione, la seduta di domani è cancellata.

Il Consiglio sarà convocato a domicilio.
La seduta è tolta (ore 18.23).